

DOCUMENTO DI AMMISSIONE

RELATIVO ALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI SU AIM ITALIA/MERCATO ALTERNATIVO DEL CAPITALE, ORGANIZZATO E GESTITO DA BORSA ITALIANA S.P.A., DI AZIONI ORDINARIE E DI WARRANT DI GLENALTA S.P.A.

Emittente

Glenalta



Global Coordinator, Nominated Adviser, Specialista

BANCA ALETTI
GRUPPO BANCO BPM

Collocatore

CREDIT SUISSE

Collocatore

AIM Italia è un sistema multilaterale di negoziazione dedicato primariamente alle piccole e medie imprese e alle società ad alto potenziale di crescita alle quali è tipicamente collegato un livello di rischio superiore rispetto agli emittenti di maggiori dimensioni o con business consolidati.

L'investitore deve essere consapevole dei rischi derivanti dall'investimento in questa tipologia di emittenti e deve decidere se investire soltanto dopo attenta valutazione.

Consob e Borsa Italiana non hanno esaminato né approvato il contenuto di questo documento.

Il presente Documento di Ammissione è stato redatto in conformità al Regolamento Emittenti AIM Italia approvato e pubblicato da Borsa Italiana S.p.A., come successivamente modificato ed integrato, ai fini dell'ammissione di azioni ordinarie e di warrant Glenalta sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia.

Il presente Documento di Ammissione e l'Offerta ivi descritta rientrano nei casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerta al pubblico di strumenti finanziari previsti dall'articolo 100 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato, (il "TUF") e dall'articolo 34-ter del regolamento di attuazione del TUF, concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento 11971").

Né il presente Documento di Ammissione né l'operazione descritta nel presente documento costituiscono un'ammissione di strumenti finanziari in un mercato regolamentato così come definiti dal TUF e dal Regolamento 11971. Pertanto non si rende necessaria la redazione di un prospetto secondo gli schemi previsti dal Regolamento Comunitario n. 809/2004/CE. La pubblicazione del presente Documento di Ammissione non deve essere autorizzata dalla Consob ai sensi della Direttiva Comunitaria n. 2003/71/CE o di qualsiasi altra norma o regolamento disciplinante la redazione e la pubblicazione dei prospetti informativi (ivi inclusi gli articoli 94 e 113 del TUF).

12 luglio 2017

Sommario

DEFINIZIONI E GLOSSARIO.....	8
SEZIONE PRIMA	13
1. PERSONE RESPONSABILI.....	14
1.1 Soggetti responsabili delle informazioni fornite nel Documento di Ammissione	14
1.2 Dichiarazione dei soggetti responsabili del Documento di Ammissione	14
2. REVISORI LEGALI DEI CONTI.....	15
2.1 Revisori legali dei conti dell'Emittente.....	15
2.2 Informazioni sui rapporti con la Società di Revisione.....	15
3. INFORMAZIONI FINANZIARIE SELEZIONATE	16
3.1 Informazioni finanziarie selezionate	16
3.2 Informazioni finanziarie selezionate relative a periodi infrannuali	16
4. FATTORI DI RISCHIO	17
4.1 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL'EMITTENTE.....	17
4.1.1 <i>Rischi connessi alla mancanza di storia operativa.....</i>	<i>17</i>
4.1.2 <i>Rischi connessi alla mancata realizzazione ovvero al ritardo nella realizzazione dell'Operazione Rilevante e alla strategia di crescita esterna.....</i>	<i>17</i>
4.1.3 <i>Rischi connessi all'avvio del processo di scioglimento e liquidazione della Società prima della realizzazione dell'Operazione Rilevante.....</i>	<i>18</i>
4.1.4 <i>Rischi connessi all'attuazione dell'Operazione Rilevante in caso di esercizio del diritto di recesso.....</i>	<i>19</i>
4.1.5 <i>Rischi connessi all'esercizio dell'Opzione di Vendita delle Azioni Ordinarie.....</i>	<i>20</i>
4.1.6 <i>Rischi connessi al mancato rinnovo dell'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione della Società per procedere all'acquisto di azioni proprie</i>	<i>21</i>
4.1.7 <i>Rischi connessi all'insufficienza delle Somme Utilizzabili.....</i>	<i>21</i>
4.1.8 <i>Rischi connessi all'incapacità di ottenere finanziamenti ovvero risorse economiche aggiuntive da parte dell'Emittente</i>	<i>22</i>
4.1.9 <i>Rischi connessi allo svolgimento dell'attività di due diligence.....</i>	<i>22</i>
4.1.10 <i>Rischi connessi alla dipendenza da figure chiave</i>	<i>23</i>
4.1.11 <i>Rischi connessi all'incertezza circa il conseguimento di utili e la distribuzione di dividendi.....</i>	<i>23</i>
4.1.12 <i>Rischi connessi all'incertezza del valore di liquidazione in caso di esercizio del diritto di recesso e di scioglimento di Glenalta</i>	<i>23</i>
4.1.13 <i>Rischi connessi a eventuali conflitti di interessi dei membri del Consiglio di Amministrazione.....</i>	<i>24</i>
4.1.14 <i>Rischi connessi ai Promotori e legati al possesso e agli eventuali acquisti di Azioni Ordinarie sul mercato</i>	<i>25</i>
4.1.15 <i>Rischi connessi al c.d. "bail-in"</i>	<i>25</i>
4.2 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AL MERCATO IN CUI L'EMITTENTE OPERA	27
4.2.1 <i>Rischi connessi al settore di attività della/e società target.....</i>	<i>27</i>
4.2.2 <i>Rischi connessi all'investimento in società non quotate.....</i>	<i>28</i>
4.2.3 <i>Rischi connessi alla concorrenza di altri soggetti in relazione all'Operazione Rilevante.....</i>	<i>28</i>
4.2.4 <i>Rischi connessi alla congiuntura economico-finanziaria</i>	<i>29</i>
4.3 FATTORI DI RISCHIO CONNESSI ALL'OFFERTA E ALL'AMMISSIONE ALLE	

	NEGOZIAZIONI SULL' AIM ITALIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI	29
4.3.1	<i>Particolari caratteristiche dell'investimento negli strumenti finanziari dell'Emittente</i>	29
4.3.2	<i>Rischi connessi alla negoziazione sull'AIM Italia, alla liquidità dei mercati e alla possibile volatilità del prezzo delle Azioni Ordinarie e dei Warrant dell'Emittente</i>	30
4.3.3	<i>Effettivo ammontare delle Azioni Ordinarie emesse e sottoscritte e dei capitali raccolti</i>	30
4.3.4	<i>Rischi connessi alla possibilità di revoca dalla negoziazione delle Azioni Ordinarie e dei Warrant</i>	31
4.3.5	<i>Rischi di diluizione connessi alla conversione delle Azioni Speciali</i>	31
4.3.6	<i>Rischi connessi alla diluizione in caso di mancato esercizio dei Warrant</i>	32
4.3.7	<i>Rischi connessi ai vincoli di indisponibilità assunti dai Titolari di Azioni Speciali</i>	33
4.3.8	<i>Rischi connessi ai conflitti di interesse</i>	33
5.	INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE	34
5.1	Storia ed evoluzione dell'Emittente	34
5.1.1	<i>Denominazione sociale dell'Emittente</i>	34
5.1.2	<i>Luogo di registrazione dell'Emittente e suo numero di registrazione</i>	34
5.1.3	<i>Data di costituzione e durata dell'Emittente</i>	34
5.1.4	<i>Sede legale e forma giuridica dell'Emittente, legislazione in base alla quale opera, paese di costituzione, indirizzo e numero di telefono della sede sociale</i>	34
5.1.5	<i>Fatti importanti nell'evoluzione dell'attività dell'Emittente</i>	34
5.2	Investimenti	36
5.2.1	<i>Descrizione dei principali investimenti effettuati dall'Emittente in ogni esercizio finanziario cui si riferiscono le informazioni finanziari</i>	36
5.2.2	<i>Descrizione dei principali investimenti in corso di realizzazione</i>	36
5.2.3	<i>Descrizione dei principali investimenti futuri programmati dall'Emittente</i>	36
6.	PANORAMICA DELLE ATTIVITÀ	37
6.1	Principali attività	37
6.1.1	<i>Descrizione delle principali attività di Glenalta</i>	37
6.1.2	<i>Fattori chiave relativi alle operazioni e alle principali attività della Società</i>	37
6.1.3	<i>Politica di investimento</i>	39
6.1.4	<i>Descrizione dei prodotti venduti e/o dei servizi offerti</i>	43
6.2	Il contesto di riferimento. I principali mercati	43
6.3	Fattori eccezionali	44
6.4	Dipendenza dell'Emittente da brevetti o licenze, da contratti industriali, commerciali o finanziari, o da nuovi procedimenti di fabbricazione	44
6.5	Posizione competitiva della Società	44
7.	STRUTTURA ORGANIZZATIVA	46
7.1	Descrizione del gruppo a cui appartiene l'Emittente	46
7.2	Descrizione delle società del gruppo	46
8.	IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI	47
8.1	Problematiche ambientali	47
9.	INFORMAZIONI SULLE TENDENZE PREVISTE	48
9.1	Tendenze recenti sull'andamento della produzione, delle vendite e delle scorte e nell'evoluzione dei costi e dei prezzi di vendita	48

9.2	Tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell'Emittente almeno per l'esercizio in corso.....	48
10.	ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI VIGILANZA E ALTI DIRIGENTI.....	49
10.1	Informazioni sugli organi amministrativi, di direzione e di vigilanza e alti dirigenti	49
10.1.1	<i>Consiglio di Amministrazione.....</i>	49
10.1.2	<i>Collegio Sindacale.....</i>	56
10.1.3	<i>Alti Dirigenti</i>	66
10.1.4	<i>Soci Fondatori</i>	66
10.2	Conflitti di interesse dei membri del Consiglio di Amministrazione, dei componenti del Collegio Sindacale, dei direttori generali e dei principali dirigenti	66
10.2.1	<i>Conflitti di interesse dei membri del Consiglio di Amministrazione</i>	66
10.2.2	<i>Conflitti di interessi dei componenti del Collegio Sindacale.....</i>	67
10.2.3	<i>Conflitti di interessi dei principali dirigenti.....</i>	67
10.2.4	<i>Eventuali accordi con i principali azionisti, clienti, fornitori dell'Emittente o altri accordi a seguito dei quali i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e gli alti dirigenti sono stati nominati.....</i>	67
10.2.5	<i>Eventuali restrizioni in forza delle quali i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e gli alti dirigenti hanno acconsentito a limitare i propri diritti a cedere e trasferire, per un certo periodo di tempo, gli strumenti finanziari dell'Emittente dagli stessi posseduti</i>	67
11.	PRASSI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	69
11.1	Durata della carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei membri del Collegio Sindacale.....	69
11.2	Contratti di lavoro stipulati dai componenti del Consiglio di Amministrazione e dai componenti del Collegio Sindacale con l'Emittente o con le altre società del gruppo che prevedono indennità di fine rapporto	69
11.3	Recepimento delle norme in materia di governo societario	69
12.	DIPENDENTI.....	70
12.1	Dipendenti.....	70
12.2	Partecipazioni azionarie e <i>stock option</i> dei membri del Consiglio di Amministrazione	70
12.3	Accordi di partecipazione di dipendenti al capitale sociale	70
13.	PRINCIPALI AZIONISTI	71
13.1	Principali azionisti dell'Emittente	71
13.2	Diritti di voto diversi in capo ai principali azionisti dell'Emittente	72
13.3	Soggetto controllante l'Emittente	72
13.4	Patti Parasociali.....	72
14.	OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE.....	73
15.	INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SULLA STRUTTURA E SUL FUNZIONAMENTO DI GLENALTA	74
15.1	Capitale sociale	74
15.1.1	<i>Capitale sociale sottoscritto e versato</i>	74
15.1.2	<i>Esistenza di quote non rappresentative del capitale, precisazione del loro numero e delle loro caratteristiche principali</i>	74

15.1.3	<i>Azioni proprie</i>	74
15.1.4	<i>Ammontare delle obbligazioni convertibili, scambiabili o con warrant</i>	75
15.1.5	<i>Esistenza di diritti e/o obblighi di acquisto su capitale autorizzato, ma non emesso o di un impegno all'aumento del capitale</i>	75
15.1.6	<i>Esistenza di offerte in opzione aventi ad oggetto il capitale di eventuali membri del gruppo</i>	76
15.1.7	<i>Evoluzione del capitale sociale dalla data di costituzione</i>	77
15.2	Atto costitutivo e statuto sociale	77
15.2.1	<i>Oggetto sociale e scopi dell'Emittente</i>	77
15.2.2	<i>Sintesi delle disposizioni dello statuto della Società riguardanti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale</i>	78
15.2.3	<i>Diritti, privilegi e restrizioni connessi a ciascuna classe di azioni esistenti</i>	80
15.2.4	<i>Disciplina statutaria della modifica dei diritti dei possessori delle azioni</i>	82
15.2.5	<i>Disciplina statutaria delle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Emittente</i>	83
15.2.6	<i>Disposizioni statutarie che potrebbero avere l'effetto di ritardare, rinviare o impedire una modifica dell'assetto di controllo dell'Emittente</i>	84
15.2.7	<i>Disposizioni statutarie relative alla variazione dell'assetto di controllo o delle partecipazioni rilevanti</i>	84
15.2.8	<i>Speciali pattuizioni statutarie relative alla modifica del capitale sociale</i>	85
16.	CONTRATTI RILEVANTI	86
16.1	Contratti rilevanti.....	86
17.	INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, PARERI DI ESPERTI E DICHIARAZIONI DI INTERESSI	87
17.1	Relazioni e pareri di esperti.....	87
17.2	Informazioni provenienti da terzi.....	87
18.	INFORMAZIONI SULLE PARTECIPAZIONI	88
	SEZIONE SECONDA	89
1.	PERSONE RESPONSABILI	90
1.1	Persone responsabili.....	90
1.2	Dichiarazione di responsabilità.....	90
2.	FATTORI DI RISCHIO	91
3.	INFORMAZIONI FONDAMENTALI	92
3.1	Dichiarazione relativa al capitale circolante.....	92
3.2	Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi.....	92
4.	INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE E AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE	94
4.1	Descrizione degli strumenti finanziari da offrire e/o da ammettere alla negoziazione.....	94
4.1.1	<i>Descrizione delle Azioni Ordinarie</i>	94
4.1.2	<i>Legislazione in base alla quale le Azioni Ordinarie sono emesse</i>	95
4.1.3	<i>Caratteristiche delle Azioni Ordinarie</i>	95
4.1.4	<i>Valuta di emissione delle Azioni Ordinarie</i>	95
4.1.5	<i>Descrizione dei diritti connessi alle Azioni Ordinarie</i>	95
4.1.6	<i>Indicazione delle delibere, delle autorizzazioni e delle approvazioni in virtù delle</i>	

	<i>quali le Azioni Ordinarie verranno emesse</i>	95
4.1.7	<i>Data di emissione e di messa a disposizione delle Azioni Ordinarie</i>	96
4.1.8	<i>Limitazioni alla libera trasferibilità delle Azioni Ordinarie</i>	96
4.1.9	<i>Indicazione dell'esistenza di eventuali norme in materia di obbligo di offerta al pubblico di acquisto e/o di offerta di acquisto residuali in relazione alle Azioni Ordinarie</i>	96
4.1.10	<i>Offerte pubbliche di acquisto effettuate da terzi sulle Azioni Ordinarie dell'Emittente nel corso dell'ultimo esercizio e nell'esercizio in corso</i>	96
4.2	Descrizione dei Warrant	96
4.2.1	<i>Legislazione in base alla quale i Warrant sono emessi</i>	97
4.2.2	<i>Caratteristiche dei Warrant</i>	97
4.2.3	<i>Valuta di emissione dei Warrant</i>	97
4.2.4	<i>Descrizione dei diritti connessi ai Warrant e modalità per il loro esercizio</i>	97
4.2.5	<i>Indicazione delle delibere, autorizzazioni e approvazioni in virtù delle quali i Warrant verranno emessi</i>	106
4.2.6	<i>Data di emissione e di messa a disposizione dei Warrant</i>	106
4.2.7	<i>Limitazioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari</i>	107
4.2.8	<i>Indicazione dell'esistenza di eventuali norme in materia di obbligo di offerta al pubblico di acquisto e/o di scambio di offerta di acquisto e di vendita residuali in relazione agli strumenti finanziari</i>	107
4.2.9	<i>Precedenti offerte pubbliche di acquisto sugli strumenti finanziari</i>	107
4.3	Profili fiscali	107
4.3.1	<i>Definizioni</i>	107
4.3.2	<i>Regime fiscale relativo ai warrant</i>	108
4.3.3	<i>Regime fiscale relativo alle Azioni</i>	109
5.	POSSESSORI DI STRUMENTI FINANZIARI CHE PROCEDONO ALLA VENDITA	127
5.1	<i>Azionisti venditori</i>	127
5.2	<i>Numero e classe degli strumenti finanziari offerti dagli azionisti venditori</i>	127
5.3	<i>Accordi di lock-up</i>	127
6.	SPESE LEGATE ALL'AMMISSIONE E ALL'OFFERTA	128
7.	DILUIZIONE	129
7.1	<i>Diluizione derivante dalla conversione delle Azioni Speciali</i>	129
8.	INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI	132
8.1	<i>Soggetti che partecipano all'operazione</i>	132
8.2	<i>Luoghi ove è disponibile il Documento di Ammissione</i>	132

DEFINIZIONI E GLOSSARIO

Sono indicate di seguito le principali definizioni e i principali termini tecnici riguardanti l'operazione di cui al presente Documento di Ammissione, in aggiunta a quelle indicate nel testo. Si precisa che per le definizioni e i termini sotto riportati, ogniqualvolta il contesto lo richieda, la forma singolare include la forma plurale e viceversa.

AIM Italia o AIM	Il sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A.
Aumento di Capitale	L'aumento di capitale della Società, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile, deliberato dall'Assemblea straordinaria della Società in data 7 giugno 2017 per massimi nominali Euro 100.000.000, mediante emissione di massime numero 10.000.000 di nuove Azioni Ordinarie senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, cui sono attribuiti n. 2 Warrant gratuiti ogni numero 10 Azioni Ordinarie sottoscritte, riservato nell'ambito dell'Offerta finalizzata alle negoziazioni delle Azioni Ordinarie e dei Warrant della Società sull'AIM Italia.
Aumento di Capitale Warrant	L'aumento di capitale della Società per un ammontare massimo di nominali Euro 146.829, mediante emissione di massime numero 1.468.290 Azioni di Compendio senza indicazione del valore nominale, da riservarsi all'esercizio di massimi numero 5.100.000 Warrant in conformità a quanto stabilito nel Regolamento Warrant, deliberato dall'Assemblea straordinaria della Società in data 7 giugno 2017.
Aumento Riservato agli Altri Titolari di Azioni Speciali	L'aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, per nominali massimi Euro 190.000, mediante emissione di massime n. 19.000 nuove azioni, prive di valore nominale, da offrire in sottoscrizione al prezzo unitario di Euro 10, riservato a soggetti preventivamente individuati dalla Società, deliberato dall'Assemblea straordinaria della Società del 7 giugno 2017.
Azioni di Compendio	Le massime n. 1.468.290 Azioni Ordinarie della Società, prive di indicazione del valore nominale, godimento regolare, liberamente trasferibili, rivenienti dall'Aumento di Capitale Warrant e a servizio dell'esercizio dei Warrant.
Azioni Ordinarie	Le azioni ordinarie della Società, prive di indicazione del

	valore nominale, godimento regolare e liberamente trasferibili da ammettere alle negoziazioni sull'AIM Italia.
Azioni Speciali	Le n. 200.000 azioni speciali della Società, prive di indicazione del valore nominale, godimento regolare, prive di diritto di voto e convertibili in azioni ordinarie, ai termini e condizioni previste dall'articolo 6 dello Statuto.
Borsa Italiana	Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6.
CFO SIM	Corporate Family Office SIM S.p.A., con sede in Milano, Via dell'Annunciata n. 23/4.
Consob	La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, con sede in Roma, Via G. B. Martini n. 3.
Conto Corrente Vincolato	Il/i conto/i corrente/i vincolato/i nel/i quale/i saranno depositate le Somme Vincolate.
Data di Avvio delle Negoziazioni	La data di inizio delle negoziazioni delle Azioni Ordinarie e dei Warrant della Società sull'AIM Italia stabilita con apposito avviso pubblicato da Borsa Italiana.
Data del Documento di Ammissione	La data di invio a Borsa Italiana del Documento di Ammissione da parte dell'Emittente, almeno tre giorni di mercato aperto prima della prevista data di ammissione.
Data di Ammissione	La data di decorrenza dell'ammissione delle Azioni Ordinarie e dei Warrant della Società alle negoziazioni sull'AIM Italia, stabilita con apposito avviso pubblicato da Borsa Italiana, prevista per il 17 luglio 2017.
Documento di Ammissione	Il presente documento di ammissione predisposto ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento Emittenti AIM.
Emittente o Società o Glenalta	Glenalta S.p.A., con sede legale in Milano, Via San Pietro all'Orto n. 17, codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 09935170960.
Global Coordinator	CFO SIM.
Kaleidos	Kaleidos S.r.l., con sede in Milano, Via San Pietro all'Orto n. 17.
Market Abuse Regulation o MAR	Il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 e la relativa disciplina integrativa e attuativa vigente alla Data del Documento di Ammissione.

Monte Titoli	Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.
Nomad o Nominated Adviser	CFO SIM.
Offerta	L'offerta di sottoscrizione di massime numero 10.000.000 Azioni Ordinarie, rivenienti dall'Aumento di Capitale, con abbinati gratuitamente n. 2 Warrant ogni n. 10 Azioni Ordinarie sottoscritte, rivolta a: (i) investitori qualificati come definiti dagli articoli 100 del TUF e 34-ter, primo comma, lett. b), del Regolamento 11971, e a investitori istituzionali esteri ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1993 (con esclusione di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti d'America) (gli " Investitori Qualificati ") e (ii) investitori diversi dagli Investitori Qualificati, con modalità tali, per qualità e/o quantità, da consentire alla Società di rientrare nei casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerte al pubblico di strumenti finanziari previsti dagli articoli 100 del TUF e 34-ter del Regolamento 11971 (gli " Altri Investitori ").
Operazione Rilevante	Potenziati acquisizioni di partecipazioni in altra/e impresa/e ed altre forme di potenziale aggregazione della società stessa con altra/e impresa/e, da realizzarsi attraverso, a mero titolo esemplificativo, ma non limitativo, un'operazione di fusione con la/le impresa/e selezionata/e, di acquisizione con qualunque modalità di legge (ivi inclusa la sottoscrizione di aumenti di capitale e la compravendita) di partecipazioni nella/e impresa/e selezionata/e, e/o di conferimento, nonché la loro realizzazione con qualunque modalità di legge essa sia attuata e solo a seguito della preventiva modifica dell'oggetto sociale della Società.
Opzione di Vendita	Il diritto dei titolari di Azioni Ordinarie della Società di recedere dalla medesima e, nel contesto della relativa procedura di liquidazione delle suddette azioni, vendere alla Società, la quale avrà il corrispondente obbligo di acquistare, tutte o parte delle Azioni Ordinarie detenute, alle modalità e ai termini di cui all'articolo 8 dello Statuto.
Prezzo di Offerta	Il prezzo, pari a Euro 10,00, a cui verranno collocate le Azioni Ordinarie con abbinati gratuitamente n. 2 Warrant ogni n. 10 Azioni Ordinarie sottoscritte.
Principi contabili internazionali o IAS/IFRS	Gli <i>International Financial Reporting Standards</i> (IFRS), gli <i>International Accounting Standards</i> (IAS), e le relative interpretazioni, emanati dall' <i>International Accounting</i>

	<i>Standards Board</i> (IASB) e adottati dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (CE) No. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002.
Promotori	Congiuntamente: (i) G.L.P. S.r.l., con sede legale in Formigine (MO), Via Stradella n. 33, codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Modena 03628400362 (“ G.L.P. ”); (ii) Luca Fabio Giacometti, nato a Milano il 2 ottobre 1960, codice fiscale GCMLFB60R02F205H; (iii) Gaburo S.r.l., con sede legale in Milano, Viale Bianca Maria n. 25, codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 08512800965 (“ Gaburo ”); (iv) FinOrizzonte S.r.l., con sede legale in Torino, Corso Giovanni Agnelli n. 40, codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Torino 11348350015 (“ FinOrizzonte ”); (v) Stefano Malagoli, nato a Modena, il 3 febbraio 1971, codice fiscale MLGSFN71B03F257P; (vi) Lorenzo Bachschmid, nato a Pavia, il 11 aprile 1981 codice fiscale BCHLNZ81D11G388N e (vii) Dario Di Iorio nato a Como, il 19 maggio 1984 codice fiscale DRIDRA84E19C933L.
Regolamento 11971	Il regolamento di attuazione del TUF, concernente la disciplina degli emittenti, adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, in vigore alla Data del Documento di Ammissione.
Regolamento Emittenti AIM	Il Regolamento Emittenti AIM Italia approvato e pubblicato da Borsa Italiana e in vigore alla Data del Documento di Ammissione.
Regolamento Nomad	Il Regolamento AIM Italia dei Nominated Advisers approvato e pubblicato da Borsa Italiana e in vigore alla Data del Documento di Ammissione.
Regolamento Warrant	Il regolamento dei “ <i>Warrant Glenalta S.p.A.</i> ”, approvato dall’Assemblea della Società del 7 giugno 2017.
Sistema Monte Titoli	Il sistema di deposito accentrato, gestito da Monte Titoli.
Società di Revisione o KPMG	KPMG, con sede legale in Milano, Via Vittor Pisani, n. 25.
Somme Utilizzabili	Gli importi comprensivi: (i) delle risorse iniziali corrispondenti a Euro 2.000.000 e derivanti dalla sottoscrizione delle numero 200.000 Azioni Speciali della Società, sottoscritte e liberate ad un prezzo di Euro 10,00 cadauna dai Titolari di Azioni Speciali; e (ii) del 100% degli interessi maturati e maturandi sulle Somme

	Vincolate.
Somme Vincolate	Gli importi pari al 100% dei proventi dell'Offerta depositati sul Conto Corrente Vincolato che potranno essere utilizzati esclusivamente (a) previa autorizzazione dell'Assemblea: (i) ai fini dell'Operazione Rilevante; (ii) ai fini della restituzione ai soci che esercitino il recesso secondo quanto stabilito dall'articolo 8 dello Statuto; (iii) in caso di scioglimento e conseguente liquidazione della Società; nonché (iv) in ogni altro caso deliberato dall'Assemblea e (b) previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ai fini dei pagamenti dovuti ai soci che esercitino l'Opzione di Vendita.
Specialista	CFO SIM.
Statuto Sociale o Statuto	Lo statuto sociale dell'Emittente approvato dall'Assemblea della Società del 7 giugno 2017 e vigente alla Data di Avvio delle Negoziazioni delle Azioni Ordinarie e dei Warrant sull'AIM Italia.
Termine Massimo	La prima tra le seguenti date: (i) il 31 dicembre 2019 e (ii) il termine del 24° (ventiquattresimo) mese di calendario successivo alla Data di Avvio delle Negoziazioni.
Testo Unico o TUF	Il Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, in vigore alla Data del Documento di Ammissione.
Testo Unico delle Imposte sui Redditi o TUIR	Il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, in vigore alla Data del Documento di Ammissione.
Titolari di Azioni Speciali	Congiuntamente: (a) i Promotori e (b) i soggetti preventivamente individuati dalla Società che, ad esito dell'Aumento Riservato agli Altri Titolari di Azioni Speciali, saranno titolari di Azioni Speciali della Società.
Warrant	I <i>warrant</i> denominati " <i>Warrant Glenalta S.p.A.</i> ", che conferiscono ai loro titolari il diritto a ottenere, con le modalità e i termini indicati nel Regolamento Warrant, Azioni di Compendio della Società

SEZIONE PRIMA

1. PERSONE RESPONSABILI

1.1 Soggetti responsabili delle informazioni fornite nel Documento di Ammissione

L'Emittente si assume la responsabilità della completezza e della veridicità dei dati e delle informazioni contenuti nel presente Documento di Ammissione.

1.2 Dichiarazione dei soggetti responsabili del Documento di Ammissione

L'Emittente dichiara che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel presente Documento di Ammissione sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

2. REVISORI LEGALI DEI CONTI

2.1 Revisori legali dei conti dell'Emittente

In data 7 giugno 2017 l'Assemblea dell'Emittente, su proposta del Collegio Sindacale, ha conferito alla società di revisione KPMG S.p.A., con sede legale in Milano, Via Vittor Pisani n. 25, con efficacia dalla Data di Avvio delle Negoziazioni, l'incarico di revisione legale dei conti dei bilanci della Società per gli esercizi con chiusura al 31 dicembre 2017, 2018 e 2019 ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 39/2010, come successivamente modificato e integrato.

2.2 Informazioni sui rapporti con la Società di Revisione

Alla Data del Documento di Ammissione non è intervenuta alcuna revoca dell'incarico conferito dall'Emittente alla Società di Revisione né la Società di Revisione ha rinunciato all'incarico.

3. INFORMAZIONI FINANZIARIE SELEZIONATE

3.1 Informazioni finanziarie selezionate

La Società è stata costituita in data 22 maggio 2017 e non ha una storia operativa pregressa.

La Società, nel periodo dalla costituzione sino alla Data del Documento di Ammissione, si è concentrata prevalentemente sulla definizione del proprio assetto organizzativo e sul processo di ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia delle Azioni Ordinarie e dei Warrant.

Si segnala che alla Data del Documento di Ammissione non esistono informazioni finanziarie pubbliche o redatte a norma di legge.

Ai sensi dell'articolo 25 dello Statuto, gli esercizi sociali della Società si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Il primo bilancio della Società chiuderà al 31 dicembre 2017 e sarà redatto in base alle norme di legge interpretate ed integrate dai principi contabili predisposti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili così come modificati all'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e dai documenti emessi direttamente dall'OIC.

3.2 Informazioni finanziarie selezionate relative a periodi infrannuali

Ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento Emittenti AIM, la Società è tenuta alla predisposizione di informazioni finanziarie infrannuali, e segnatamente semestrali.

4. FATTORI DI RISCHIO

L'operazione descritta nel presente Documento di Ammissione presenta gli elementi di rischio tipici di un investimento in azioni e *warrant*.

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati a valutare gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente, al settore di attività in cui esso opera e agli strumenti finanziari offerti.

I fattori di rischio descritti nel presente Capitolo "*Fattori di Rischio*" devono essere letti congiuntamente alle informazioni contenute nel Documento di Ammissione.

I rinvii alle Sezioni, ai Capitoli e ai Paragrafi si riferiscono alle Sezioni, ai Capitoli e ai Paragrafi del Documento di Ammissione.

4.1 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL'EMITTENTE

4.1.1 *Rischi connessi alla mancanza di storia operativa*

Glenalta è stata costituita il 22 maggio 2017 e non ha una storia operativa pregressa.

La Società, nel periodo dalla costituzione sino alla Data del Documento di Ammissione, si è concentrata prevalentemente sulla definizione del proprio assetto organizzativo e sul processo di ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia delle Azioni Ordinarie e dei Warrant. La mancanza di una storia operativa pregressa rende difficoltoso valutare la capacità del *management* della Società di perseguire gli obiettivi proposti e, in particolare, di realizzare l'Operazione Rilevante.

Si segnala, altresì, che l'attività dell'Emittente si svilupperà esclusivamente in funzione della realizzazione dell'Operazione Rilevante e, conseguentemente, fino all'attuazione dell'Operazione Rilevante stessa, la Società non potrà generare ricavi. Alla Data del Documento di Ammissione non è possibile formulare una previsione in merito al periodo che intercorrerà prima che le operazioni di valorizzazione dell'attività della Società possano generare effetti positivi.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 6 del Documento di Ammissione.

4.1.2 *Rischi connessi alla mancata realizzazione ovvero al ritardo nella realizzazione dell'Operazione Rilevante e alla strategia di crescita esterna*

Ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto, la durata della Società è fissata sino alla prima data nel tempo delle seguenti date: (i) il 31 dicembre 2019 e (ii) il termine del 24° (ventiquattresimo) mese di calendario successivo alla Data di Avvio delle Negoziazioni (il "**Termine Massimo**").

Si segnala che il Termine Massimo potrebbe non essere sufficiente per individuare una o più *target* idoneo/i a porre in essere l'Operazione Rilevante e la mancata approvazione dell'Operazione Rilevante entro tale termine (secondo quanto previsto dall'articolo 4 dello Statuto), anche a causa di talune variabili non controllabili da Glenalta, determinerebbe l'avvio del processo di scioglimento e liquidazione della Società.

La capacità della Società di attuare l'Operazione Rilevante dipenderà, tra l'altro, dal successo

nella realizzazione della propria strategia. La Società ha in programma di realizzare la propria strategia principalmente attraverso l'acquisizione di partecipazioni in una o più società di medie dimensioni non quotate attive, sia a livello nazionale sia internazionale, in settori quali: meccanica di precisione, *healthcare*/farmaceutico, arredamento, *luxury, fashion*, elettronica, *food & beverage, consumer & retail*, logistica e trasporti, distribuzione, benessere e cosmetica, di maggior interesse per la Società, che necessitano di risorse finanziarie a supporto dei propri piani di crescita a livello nazionale e internazionale e con l'obiettivo di conseguire il consolidamento/integrazione di *business* complementari e la facilitazione dello sviluppo internazionale, ovvero attraverso aggregazioni con tale/i società da attuarsi anche mediante fusione ovvero conferimento alla Società medesima, nonché la realizzazione di detta operazione con qualunque altra modalità di legge essa sia attuata, previa modifica del proprio oggetto sociale.

Sono esclusi investimenti in società attive nei settori *real estate*, finanza e tabacco, nonché in società in fase di *start-up*.

In ogni caso, sebbene i settori sopra indicati siano quelli di maggior interesse per la Società, quest'ultima valuterà la possibilità e/o opportunità di indirizzare la propria attività di investimento anche verso società di medie dimensioni non quotate attive, a livello nazionale e internazionale, in settori diversi dai precedenti in considerazione dell'interesse, delle prospettive e delle potenzialità di dette società.

Il successo di tale strategia è in larga misura condizionato dall'esistenza di società le cui caratteristiche corrispondano agli obiettivi perseguiti dalla Società, dalle concrete opportunità per quest'ultima di perfezionare l'operazione sopra descritta, nonché dalle capacità del *management* dell'Emittente di individuare la *target* con le predette caratteristiche, negoziando le condizioni dell'Operazione Rilevante. Le difficoltà potenzialmente connesse all'acquisizione e aggregazione del/i *target* individuato/i, quali i ritardi nel perfezionamento delle procedure, ovvero costi e passività inattesi, nonché l'eventuale impossibilità di ottenere benefici operativi o sinergie dalle operazioni eseguite o altre variabili non controllabili dall'Emittente potrebbero avere effetti negativi sull'attività e sui risultati dell'Emittente stessa.

Alla Data del Documento di Ammissione, la Società non ha accordi in essere o prospettici relativi all'attuazione dell'Operazione Rilevante, né ha individuato e/o valutato specifiche operazioni da porre in essere. Non vi è alcuna certezza che l'Operazione Rilevante possa essere effettivamente realizzata.

Per ulteriori informazioni, si rinvia a quanto indicato nella Sezione Prima, Capitolo 6 del Documento di Ammissione.

4.1.3 Rischi connessi all'avvio del processo di scioglimento e liquidazione della Società prima della realizzazione dell'Operazione Rilevante

L'articolo 7.3 dello Statuto prevede che una somma corrispondente al 100% dei proventi derivanti dalla sottoscrizione delle Azioni Ordinarie rivenienti dall'Aumento di Capitale (le "Somme Vincolate") sarà depositata sul Conto Corrente Vincolato.

Le Somme Vincolate potranno essere utilizzate esclusivamente (a) previa autorizzazione dell'Assemblea (i) ai fini dell'attuazione dell'Operazione Rilevante; (ii) ai fini della restituzione ai soci che esercitino il recesso secondo quanto stabilito dall'articolo 8 dello Statuto; (iii) in caso di scioglimento e conseguente liquidazione della Società; nonché in ogni altro caso deliberato

dall'Assemblea e (b) previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ai fini dei pagamenti dovuti ai soci che esercitano l'Opzione di Vendita di cui all'articolo 8 dello Statuto. Per maggiori informazioni in merito all'Opzione di Vendita si rinvia al successivo Paragrafo 4.1.5 e il successivo Capitolo 15, Paragrafo 15.2.3 del Documento di Ammissione.

Si precisa che il 100% degli interessi maturati sulle Somme Vincolate potrà essere utilizzato dal Consiglio di Amministrazione per la gestione ordinaria della Società fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante ovvero sino alla data di scioglimento della Società.

Nel caso in cui l'Assemblea dell'Emittente deliberi lo scioglimento e la conseguente messa in liquidazione della Società prima della realizzazione dell'Operazione Rilevante, il valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie potrebbe essere inferiore rispetto al prezzo di sottoscrizione delle stesse in sede di Offerta. Per informazioni in merito alle circostanze in cui si potrebbe verificare detta ipotesi si rinvia a quanto indicato nella Sezione Prima, Paragrafo 4.1.11 del Documento di Ammissione.

Si segnala altresì che in caso di liquidazione della Società i Warrant decadranno da ogni diritto, divenendo privi di validità.

Per ulteriori informazioni, si rinvia a quanto indicato nella Sezione Prima, Capitolo 6 del Documento di Ammissione.

4.1.4 Rischi connessi all'attuazione dell'Operazione Rilevante in caso di esercizio del diritto di recesso

L'articolo 14.3 dello Statuto di Glenalta prevede che le deliberazioni dell'Assemblea che approvino la modificazione dell'oggetto sociale in relazione al perfezionamento dell'Operazione Rilevante siano risolutivamente condizionate all'avveramento di entrambe le seguenti condizioni: (a) l'esercizio del diritto di recesso, da parte di tanti soci che rappresentino almeno il 33% del capitale sociale ordinario dedotte le Azioni Ordinarie proprie detenute dalla Società per effetto dell'esercizio dell'Opzione di Vendita, ove gli stessi non abbiano concorso all'approvazione della suddetta modifica dell'oggetto sociale necessaria per dar corso all'Operazione Rilevante e (b) il completamento del procedimento di liquidazione di tali soci recedenti ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del codice civile mediante rimborso o annullamento di un numero di azioni pari o superiore al 33% del numero delle Azioni Ordinarie, rappresentanti il capitale sociale ordinario, dedotto il numero di Azioni Ordinarie proprie detenute dalla Società per effetto dell'esercizio dell'Opzione di Vendita. Per informazioni in merito all'Opzione di Vendita si rinvia al successivo Paragrafo 15.2.3 del Documento di Ammissione.

Pertanto, qualora il diritto di recesso fosse esercitato da parte di tanti soci che rappresentino più del 33% del capitale sociale ordinario dedotte le Azioni Ordinarie proprie detenute dalla Società per effetto dell'esercizio dell'Opzione di Vendita, ma, a esito dell'offerta in opzione e/o del collocamento presso terzi delle azioni dei recedenti ai sensi del citato articolo 2437-*quater* del codice civile, la Società abbia rimborsato o annullato un numero di azioni rappresentative di meno del 33% del capitale sociale ordinario, dedotto il numero di Azioni Ordinarie proprie detenute dalla Società per effetto dell'esercizio dell'Opzione di Vendita, le condizioni risolutive si considereranno non avverate e l'Operazione Rilevante potrà essere attuata. In tal caso, la Società potrebbe decidere di reperire ulteriori risorse per dar corso all'Operazione Rilevante attraverso, tra l'altro, l'assunzione di indebitamento finanziario o la raccolta di mezzi mediante,

a titolo di esempio, nuovo/i aumento/i di capitale.

Diversamente, nel caso in cui si siano verificate entrambe le condizioni risolutive, sub (a) e (b), Glenalta non potrà attuare l'Operazione Rilevante e dovrà iniziare una nuova fase di ricerca e selezione di altre società *target* per perseguire l'Operazione Rilevante entro il Termine Massimo. Il limitato periodo temporale a disposizione della Società potrebbe impedire o rendere assai difficoltoso l'individuazione di *target* idoneo/i e/o la realizzazione dell'Operazione Rilevante. Si segnala che la mancata approvazione dell'Operazione Rilevante entro il Termine Massimo (come previsto dall'articolo 4 dello Statuto), determinerà lo scioglimento della Società, la quale verrà posta in liquidazione (al riguardo si rinvia al precedente Paragrafo 4.1.2 del Documento di Ammissione). In tal caso, il valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie dell'Emittente potrebbe essere inferiore rispetto al prezzo di sottoscrizione delle stesse. Si segnala altresì che in caso di liquidazione della Società i Warrant decadranno da ogni diritto divenendo privi di validità.

Per ulteriori informazioni, si rinvia a quanto indicato nella Sezione Prima, Capitolo 6 del Documento di Ammissione.

4.1.5 Rischi connessi all'esercizio dell'Opzione di Vendita delle Azioni Ordinarie

Ai sensi dello Statuto, ai titolari di Azioni Ordinarie è riconosciuto il diritto di recedere dalla Società e, nel contesto della relativa procedura di liquidazione delle azioni, vendere alla Società, che avrà il corrispondente obbligo di acquistare, ai sensi dell'articolo 2357 del codice civile ovvero utilizzando riserve disponibili ai sensi dell'articolo 2437-*quater*, quinto comma, del codice civile, tutte o parte delle Azioni Ordinarie detenute, per il periodo decorrente dalla data in cui l'Assemblea ordinaria della Società approva il bilancio relativo al primo esercizio sociale della Società fino alla prima nel tempo fra: (i) il termine del 24° mese di calendario successivo alla Data di Avvio delle Negoziazioni e (ii) la data di sottoscrizione di qualunque accordo per la realizzazione dell'Operazione Rilevante che sia oggetto di comunicazione al mercato ai sensi della normativa applicabile (l'Opzione di Vendita).

Il corrispettivo di ciascuna delle azioni per cui l'azionista abbia esercitato l'Opzione di Vendita (le "**Azioni Opzionate**") sarà pari al valore risultante dal prezzo di sottoscrizione delle Azioni Ordinarie (pari a Euro 10) diminuito del 3,90%, moltiplicato per il numero di Azioni Opzionate (il "**Corrispettivo dell'Opzione**").

Lo Statuto prevede altresì che nel caso in cui l'Operazione Rilevante comunicata al mercato ai sensi della normativa applicabile non si perfezioni per qualsivoglia motivo, ai titolari di Azioni Ordinarie sia nuovamente riconosciuta l'Opzione di Vendita ai termini e secondo le modalità di cui sopra, come prontamente comunicato dalla Società agli Azionisti, secondo le modalità di legge e regolamentari *pro tempore* vigente.

Nei limiti di legge, la Società, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, utilizzerà le Somme Vincolate per i pagamenti dovuti ai soci che esercitino l'Opzione di Vendita di cui all'articolo 8 dello Statuto. In tal caso, a fronte di significativi esercizi dell'Opzione di Vendita da parte degli azionisti, con conseguente obbligo di acquisto delle Azioni Opzionate da parte della Società senza che le stesse sia successivamente collocate, ovvero di rimborso delle medesime, le Somme Vincolate da destinare, ove del caso, ai fini dell'attuazione dell'Operazione Rilevante, o fini della restituzione ai soci che esercitino il recesso (tra cui l'ipotesi di esercizio del diritto di recesso nel contesto dell'Operazione Rilevante) potrebbero

ridursi significativamente. Per maggiori informazioni in merito al calcolo della soglia massima di recessi esercitabili in sede di approvazione dell'Operazione Rilevante e dell'eventuale impatto sulla medesima derivante dall'esercizio dell'Opzione di Vendita si veda il precedente Paragrafo 4.1.4 del Documento di Ammissione.

Per maggiori informazioni in merito all'Opzione di Vendita si rinvia al successivo Paragrafo 15.2.3 del Documento di Ammissione.

4.1.6 Rischi connessi al mancato rinnovo dell'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione della Società per procedere all'acquisto di azioni proprie

In data 7 giugno 2017, l'Assemblea della Società ha deliberato di autorizzare, con efficacia a far data dalla Data di Avvio delle Negoziazioni, il Consiglio di Amministrazione a procedere all'acquisto e alla disposizione di Azioni Ordinarie proprie di Glenalta ai sensi, per gli effetti e nei limiti degli articoli 2357 e seguenti del codice civile e per le finalità di cui all'articolo 8 dello Statuto che disciplina l'Opzione di Vendita (cfr. precedente Paragrafo 4.1.5 del Documento di Ammissione e Paragrafo 15.2.3, Sezione Prima, del Documento di Ammissione).

In particolare, come deliberato dalla suddetta Assemblea, l'acquisto dovrà essere effettuato, in una o più *tranche*, con modalità idonee ad assicurare la parità di trattamento degli azionisti, per un ammontare comunque compreso nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio (anche infrannuale) regolarmente approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione, utilizzando le somme di volta in volta presenti sul Conto Corrente Vincolato, nel rispetto delle disposizioni normative, anche regolamentari, applicabili, e anche, in particolare, in conformità alle modalità e nei limiti operativi previsti dalla Market Abuse Regulation nonché dal Regolamento Delegato (UE) n. 2016/1052 della Commissione Europea dell'8 marzo 2016 e secondo le modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei sistemi multilaterali di negoziazione. Per maggiori informazioni al riguardo si rinvia al successivo Capitolo 15, Paragrafo 15.1.3 del Documento di Ammissione.

Si segnala che, ai sensi di legge, l'autorizzazione all'acquisto di Azioni Ordinarie è stata concessa per un periodo di 18 mesi dalla Data di Avvio delle Negoziazioni e, pertanto, tale autorizzazione potrebbe scadere prima del Termine Massimo. Tale autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è prorogabile con delibera dell'Assemblea della Società che rinnovi l'autorizzazione concessa.

Entro la scadenza di tale termine, al fine di consentire l'acquisto di azioni proprie a servizio dell'eventuale esercizio delle Opzioni di Vendita da parte dei soci, sarà pertanto necessario che il Consiglio di Amministrazione convochi l'Assemblea ordinaria affinché la stessa proceda al rinnovo dell'autorizzazione per l'acquisto di Azioni Ordinarie proprie ai medesimi termini e condizioni a cui è stata originariamente rilasciata in data 7 giugno 2017. Al riguardo, si segnala che il Consiglio di Amministrazione della Società in data 7 giugno 2017, ha deliberato di proporre all'Assemblea ordinaria della Società, entro la scadenza della predetta autorizzazione all'acquisto di Azioni Ordinarie proprie, il rinnovo dell'autorizzazione medesima.

4.1.7 Rischi connessi all'insufficienza delle Somme Utilizzabili

Nello svolgimento dell'attività di ricerca e selezione di una o più società *target* oggetto del potenziale investimento, Glenalta potrà avvalersi delle Somme Utilizzabili.

La Società potrebbe, infatti, sopportare dei costi – i.e. *due diligence*, negoziazione e redazione dei documenti contrattuali e onorari dei consulenti coinvolti - anche rilevanti in relazione allo svolgimento di attività di ricerca di *target* con le quali non venga poi realizzata l'Operazione Rilevante. Tali costi e spese non saranno ripetibili da parte della Società qualora il Consiglio di amministrazione decida di non portare avanti una determinata operazione o l'Assemblea dei soci non approvi l'Operazione Rilevante o ancora qualora si verifichi la condizione risolutiva a cui sarà soggetta la delibera di approvazione dell'Operazione Rilevante.

Nel caso in cui tali costi operativi di Glenalta e i costi legati all'attuazione del processo di selezione della/e *target* e allo svolgimento delle relative attività fossero superiori rispetto alle Somme Utilizzabili, la Società potrebbe non essere in grado di proseguire l'attività di ricerca e selezione della/e società *target* ovvero richiedere all'Assemblea dei soci l'utilizzo di parte delle Somme Vincolate. In merito all'insufficienza delle Somme Utilizzabili si rinvia anche al precedente Paragrafo 4.1.5 del Documento di Ammissione.

Per ulteriori informazioni, si rinvia a quanto indicato nella Sezione Prima, Capitolo 6 del Documento di Ammissione.

4.1.8 *Rischi connessi all'incapacità di ottenere finanziamenti ovvero risorse economiche aggiuntive da parte dell'Emittente*

Fermo restando che gli Amministratori ritengono che il capitale circolante a disposizione della Società sia sufficiente per le esigenze attuali, ossia per almeno 24 mesi a decorrere dalla Data di Avvio delle Negoziazioni, non si può tuttavia escludere che la Società possa aver bisogno di risorse aggiuntive per finanziare l'Operazione Rilevante (quali il ricorso all'indebitamento e/o ad ulteriori aumenti di capitale).

La possibilità di ricorrere a tali risorse aggiuntive dipenderà, *inter alia*, dalle condizioni di mercato al momento della realizzazione dell'Operazione Rilevante, avuto riguardo all'andamento dei tassi di interesse e alla disponibilità di fonti di credito o dalla natura e dalle caratteristiche dell'attività della Target individuata, tenuto altresì conto delle capacità finanziarie della Società. Si segnala infine che, ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto, l'assunzione di indebitamento finanziario bancario deve essere preventivamente autorizzata dall'assemblea dei soci dell'Emittente. Sussiste, pertanto, il rischio che, nel caso in cui la Società intenda ricorrere a tale canale di finanziamento ai fini dell'Operazione Rilevante, l'assemblea neghi tale autorizzazione.

Per ulteriori informazioni, si rinvia a quanto indicato nella Sezione Prima, Capitolo 6, Paragrafo 6.1.3.3 del Documento di Ammissione.

4.1.9 *Rischi connessi allo svolgimento dell'attività di due diligence*

L'Operazione Rilevante sarà attuata da Glenalta previo svolgimento di un'appropriata attività di *due diligence* volta a valutare adeguatamente la/e società *target* oggetto del potenziale investimento.

Tuttavia non è certo che tale attività sia in grado di rilevare tutti gli aspetti critici relativi alla/e società *target* ed i rischi futuri che potrebbero derivare dal potenziale investimento.

Nel caso in cui, successivamente alla realizzazione dell'Operazione Rilevante, si dovessero

manifestare minusvalenze e/o insussistenze di attività o il sorgere di passività non rilevate nel corso dell'attività di *due diligence*, si potrebbero avere effetti negativi sull'attività e sui risultati della Società nonché sul prezzo di mercato delle Azioni Ordinarie e dei Warrant.

Si segnala, infine, che qualora la/e società *target* venisse/venissero individuata/e in prossimità del Termine Massimo la connessa attività di *due diligence* dovrebbe svolgersi in un lasso temporale ridotto; in tale ipotesi i rischi connessi allo svolgimento dell'attività di *due diligence* potrebbero acuirsi in ragione di tale ristrettezza temporale.

4.1.10 Rischi connessi alla dipendenza da figure chiave

L'attività della Società dipende in misura significativa dal contributo offerto dal *management* di Glenalta.

Il venir meno dell'apporto professionale da parte di uno o più dei membri del Consiglio di Amministrazione di Glenalta, aventi un ruolo determinante nella gestione dell'attività della Società, potrebbe comportare effetti negativi sullo sviluppo dell'attività della Società medesima. In particolare, ove Glenalta non fosse in grado di sostituire detti soggetti tempestivamente con soggetti egualmente qualificati e idonei ad assicurare il medesimo apporto operativo e professionale, l'eventuale perdita potrebbe avere effetti negativi sull'attività e sulla realizzazione dell'Operazione Rilevante da parte di Glenalta.

Per ulteriori informazioni sul *management* della Società, si rinvia a quanto indicato nella Sezione Prima, Capitolo 10 del Documento di Ammissione.

4.1.11 Rischi connessi all'incertezza circa il conseguimento di utili e la distribuzione di dividendi

Data la natura, le caratteristiche e le finalità di Glenalta, fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'Assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, e/o le riserve disponibili possono essere distribuiti ai soci solo previa approvazione dell'Assemblea speciale dei soci titolari di Azioni Speciali. Alla Data del Documento di Ammissione, conseguentemente, la Società non ha individuato una politica di distribuzione dei dividendi; spetterà al Consiglio di Amministrazione dell'Emittente proporre, di volta in volta, all'Assemblea degli azionisti le decisioni che riterrà più opportune in merito.

L'ammontare dei dividendi che Glenalta sarà in grado di distribuire in futuro dipenderà dalla realizzazione dell'Operazione Rilevante, nonché dai ricavi futuri, dalla sua situazione finanziaria, dai fabbisogni in termini di capitale circolante netto, dalle spese in conto capitale e da altri fattori; pertanto, l'Emittente potrebbe non essere in grado di distribuire dividendi anche dopo l'Operazione Rilevante.

Inoltre, pur in presenza di utili distribuibili, non può essere fornita alcuna garanzia in merito alle politiche future della Società relative alla distribuzione di dividendi.

4.1.12 Rischi connessi all'incertezza del valore di liquidazione in caso di esercizio del diritto di recesso e di scioglimento di Glenalta

Secondo quanto previsto dall'articolo 7.3 dello Statuto, le Somme Vincolate potranno essere utilizzate esclusivamente (a) previa autorizzazione dell'Assemblea: (i) ai fini della realizzazione dell'Operazione Rilevante; (ii) ai fini della restituzione ai soci che esercitino il recesso secondo quanto stabilito dall'articolo 8 dello Statuto; (iii) in caso di scioglimento e conseguente liquidazione della Società; nonché in ogni altro caso deliberato dall'Assemblea e (b) previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ai fini dei pagamenti dovuti ai soci che esercitino l'Opzione di Vendita di cui all'articolo 8 dello Statuto.

Nel caso di scioglimento della Società, le Somme Vincolate saranno utilizzate per determinare il valore di liquidazione spettante in sede di riparto agli azionisti.

La Società non può escludere che le Somme Vincolate siano oggetto di eventuali azioni o pretese da parte di soggetti terzi, incluse pubbliche autorità ovvero siano oggetto di disposizioni o provvedimenti di natura legislativa o regolamentare (quali, in via meramente esemplificativa, prelievi forzosi ovvero tassazioni straordinarie), con effetti pregiudizievoli per gli azionisti. Conseguentemente, le medesime potrebbero non essere sufficienti a finanziare integralmente l'Operazione Rilevante.

Si segnala inoltre che, fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, le Somme Vincolate potrebbero essere esposte al rischio connesso alla solidità del sistema bancario qualora gli istituti bancari presso i quali sono depositate dovessero affrontare, anche quale effetto del contesto macroeconomico, difficoltà nel garantire la restituzione dei depositi in essere. Per maggiori informazioni in merito si rinvia alla Sezione Prima, Paragrafi 4.15 e 4.2.4 del Documento di Ammissione

L'eventuale diminuzione delle Somme Vincolate potrebbe, inoltre, comportare una riduzione del valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie in caso di recesso e/o in caso di scioglimento della Società che, anche in attuazione delle normativa applicabile, potrebbe essere inferiore rispetto al prezzo di sottoscrizione delle Azioni Ordinarie in sede di Offerta.

Per ulteriori informazioni, si rinvia a quanto indicato nella Sezione Prima, Capitolo 6 del Documento di Ammissione.

4.1.13 Rischi connessi a eventuali conflitti di interessi dei membri del Consiglio di Amministrazione

Alla Data di Avvio delle Negoziazioni, i Promotori deterranno Azioni Speciali qualificabili come prodotti finanziari collegati all'andamento degli strumenti finanziari AIM Italia, ai sensi del Regolamento Emittenti AIM. Per maggiori informazioni sui soggetti Titolari di Azioni Speciali alla Data di Avvio delle negoziazioni e sull'opzione di acquisto attribuita a Luca Fabio Giacometti sulle Azioni Speciali detenute dai Titolari di Azioni Speciali diversi dai Promotori si rinvia al Capitolo 13 del Documento di Ammissione.

Fatto salvo quanto di seguito indicato, alla Data del Documento di Ammissione nessuno dei membri del Consiglio di Amministrazione detiene partecipazioni azionarie nel capitale sociale dell'Emittente.

In particolare si segnala che alla Data di Avvio delle Negoziazioni, ove l'Aumento Riservato agli Altri Titolari di Azioni Speciali sia integralmente sottoscritto: (i) Luca Fabio Giacometti, Presidente del Consiglio di Amministrazione, deterrà direttamente n. 42.000 Azioni Speciali e indirettamente, per il tramite di Gaburo (della quale Luca Fabio Giacometti detiene il 90% del

capitale sociale e nella quale riveste la carica di amministratore unico) n. 42.000 Azioni Speciali; (ii) Gino Lugli deterrà indirettamente, per il tramite di G.L.P. (il cui capitale sociale è detenuto per il 56% da Gino Lugli e in cui quest'ultimo riveste la carica di amministratore unico) n. 21.000 Azioni Speciali; (iii) Stefano Malagoli deterrà n. 21.000 Azioni Speciali; (iv) FinOrizzonte (della quale Silvio Marengo detiene il 33,34% del capitale sociale e nella quale riveste la carica di amministratore unico) deterrà n. 42.000 Azioni Speciali; (v) Lorenzo Bachschmid deterrà n. 9.000 Azioni Speciali. Per ulteriori informazioni in merito ai membri del Consiglio di Amministrazione si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 10 del Documento di Ammissione.

Inoltre, si segnala che in caso di scioglimento della Società a seguito della mancata realizzazione dell'Operazione Rilevante entro il Termine Massimo: (i) non si verificheranno i presupposti per la conversione delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie; e (ii) le Azioni Speciali saranno postergate alle Azioni Ordinarie in sede di ripartizione dell'attivo nell'ambito del processo di liquidazione, come meglio indicato all'articolo 27 dello Statuto. Per tali motivi, i membri del Consiglio di amministrazione potrebbero versare in una situazione di possibile conflitto di interesse nel valutare l'opportunità di una particolare Operazione Rilevante e la corrispondenza di termini e condizioni della stessa al migliore interesse della Società, soprattutto nell'ipotesi in cui la relativa *target* sia stata individuata in prossimità della scadenza del Termine Massimo.

Si segnala, infine, che alla Data del Documento di Ammissione, Stefano Malagoli è amministratore unico e socio, Gino Lugli è socio e Lorenzo Bachschmid è consulente esterno di Kaleidos, che alla stessa data intrattiene rapporti contrattuali con la Società aventi ad oggetto (i) servizi di natura organizzativa e amministrativa nonché di gestione del c.d. registro *insider* e la condivisione di strutture e relativi costi da parte di Kaleidos in favore della Società e (ii) attività di consulenza finanziaria da parte della stessa Kaleidos in favore di Glenalta. Per maggiori informazioni in merito ai suddetti rapporti si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 14 del Documento di Ammissione.

4.1.14 Rischi connessi ai Promotori e legati al possesso e agli eventuali acquisti di Azioni Ordinarie sul mercato

Non si può escludere che i Promotori e/o i loro soci in futuro procedano all'acquisto di Azioni Ordinarie sul mercato.

Si segnala, peraltro, che in sede di Offerta, uno o più Promotori hanno manifestato l'interesse a sottoscrivere Azioni Ordinarie della Società. Ciò, unitamente alla conversione delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie secondo i termini e le condizioni di cui all'articolo 6 dello Statuto, potrebbe incrementare l'influenza dei medesimi Promotori e/o dei soci sull'assemblea della Società. Per un'illustrazione degli effetti diluitivi, si rimanda alla Sezione Seconda, Capitolo 7, del Documento di Ammissione.

Si segnala, infine, che il diritto di voto relativo alle Azioni Ordinarie sottoscritte dai Promotori in sede di Offerta potrà essere esercitato senza limitazioni anche con riferimento all'assemblea chiamata ad approvare l'Operazione Rilevante.

4.1.15 Rischi connessi al c.d. "bail-in"

Nel 2014 è stata emanata la Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, nota come "**BRRD**" (*Banking Resolution and Recovery Directive*), che istituisce un quadro di

risanamento e di risoluzione degli enti creditizi, individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie possono adottare nei casi di crisi o dissesto di una banca.

La suddetta direttiva, recepita in Italia con i D. Lgs. n. 180/2015 e n. 181/2015, ha previsto, in particolare, che, quando si verificano i presupposti per l'avvio delle procedure di gestione della crisi dell'intermediario, l'Autorità di Vigilanza (e.g. la Banca Centrale Europea o la Banca d'Italia a seconda del caso) possa disporre: (a) la riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale emessi dal soggetto in questione, quando ciò consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto dell'intermediario; ovvero (b) quando la misura indicata alla lettera (a) non consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto, l'adozione di misure di risoluzione dell'intermediario, oppure la liquidazione coatta amministrativa.

Fra le misure di risoluzione rientra il c.d. "*bail-in*" o "*salvataggio interno*", entrato in vigore in Italia il 1° gennaio 2016, che consiste nella riduzione dei diritti degli azionisti e dei creditori o nella conversione in capitale dei diritti di questi ultimi, al fine di assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà o una nuova entità che ne continui le funzioni essenziali. Il "*bail-in*" si applica seguendo una gerarchia ispirata al principio secondo cui chi investe in strumenti finanziari più rischiosi deve sopportare prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni. Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva. La gerarchia prevede che: (i) in primo luogo, si sacrificino gli interessi dei "*proprietari*" della banca, ossia degli azionisti esistenti, riducendo o azzerando il valore delle loro azioni; e (ii) in secondo luogo, si intervenga su alcune categorie di creditori, le cui attività possono essere trasformate in azioni – al fine di ricapitalizzare la banca – e/o ridotte nel valore, nel caso in cui l'azzeramento del valore delle azioni non risulti sufficiente a coprire le perdite. L'ordine di partecipazione alle perdite per il "*bail-in*" è, dunque, il seguente: (i) azionisti; (ii) detentori di altri titoli di capitale; (iii) titolari di strumenti ibridi di patrimonializzazione; (iv) titolari di prestiti subordinati; (v) obbligazionisti e altri creditori; (vi) titolari di depositi per l'importo eccedente Euro 100.000.

Sono escluse dal *bail-in* le passività indicate nell'articolo 49 del D. Lgs. n.180/2015, tra cui, a titolo esemplificativo, le obbligazioni garantite da attivi delle banche (quali i *covered bond*) e i depositi protetti dal fondo di garanzia depositi nei limiti di 100.000 Euro per depositante (non tutti i depositi sono protetti dal fondo: ne sono esclusi quelli indicati dall'articolo 96-bis del TUB). In caso sia disposta la misura del *bail-in* nei confronti di una banca, il fondo di garanzia dei depositi interverrà corrispondendo a detta banca un importo sufficiente a coprire i depositi protetti nei limiti di Euro 100.000 per depositante, purché la somma a tal fine necessaria non superi il 50% della dotazione del fondo (ovvero del maggiore importo stabilito dall'Autorità di Vigilanza competente).

Qualora l'istituto bancario presso cui sono depositate le Somme Vincolate arrivasse a versare in una situazione di dissesto e fosse soggetto all'applicazione del meccanismo del "*bail-in*" di cui al D. Lgs. n. 180/2015 prima che sia realizzata l'Operazione Rilevante, non si può escludere il rischio che la Società possa incontrare difficoltà o essere impossibilitata nell'ottenere la restituzione in tutto o in parte della propria liquidità depositata presso tale istituto, con conseguente diminuzione o azzeramento delle Somme Vincolate e dunque delle somme che sarebbero oggetto di liquidazione a favore dei soci nell'ambito dell'esercizio del diritto di recesso o della liquidazione per scadenza del termine di durata della Società ovvero delle somme da utilizzare per la realizzazione dell'Operazione Rilevante.

Si segnala peraltro che le Somme Vincolate saranno depositate su uno o più Conti Correnti Vincolati per il tramite di CFO SIM in forza di un apposito mandato di gestione che sarà conferito dalla Società alla stessa CFO SIM. Per maggiori informazioni in merito si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 16, Paragrafo 16.1 del Documento di Ammissione.

4.2 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AL MERCATO IN CUI L'EMITTENTE OPERA

4.2.1 Rischi connessi al settore di attività della/e società target

Si segnala che la Società intende realizzare la propria strategia principalmente attraverso l'acquisizione di partecipazioni in una o più società italiane di medie dimensioni, non quotate, ad alto potenziale di crescita operanti, sia a livello nazionale sia internazionale, in settori quali: meccanica di precisione, *healthcare*/farmaceutico, arredamento, *luxury, fashion*, elettronica, *food & beverage, consumer & retail*, logistica e trasporti, distribuzione, benessere e cosmetica, di maggior interesse per la Società, che necessitano di risorse finanziarie a supporto dei propri piani di crescita a livello nazionale e internazionale e con l'obiettivo di conseguire il consolidamento/integrazione di *business* complementari e la facilitazione dello sviluppo internazionale.

Sono esclusi investimenti in società attive nei settori *real estate*, finanza e tabacco, nonché in società in fase di *start-up*.

Inoltre, tenuto conto che la Società, al fine di poter cogliere le migliori fra le molteplici opportunità d'investimento presenti sul mercato, si riserva di valutare la possibilità e/o opportunità di focalizzare la propria attenzione anche nei confronti di società di medie dimensioni non quotate attive, a livello nazionale ed internazionale, in settori diversi da quelli di maggiore interesse sopra indicati, la stessa potrebbe essere soggetta ai rischi di volta in volta tipici del settore di attività della/e società *target* individuata/e da Glenalta ai fini dell'Operazione Rilevante.

Conseguentemente, alla Data del Documento di Ammissione, non è possibile valutare correttamente la tipologia, la natura e il profilo di rischio che assumerà la Società a seguito dell'eventuale perfezionamento dell'Operazione Rilevante, dipendendo l'individuazione di rischi concreti dal settore specifico nel quale opererà/opereranno la/e società *target*.

In seguito alla realizzazione dell'Operazione Rilevante, i risultati della Società nonché i rischi correlati a Glenalta dipenderanno prevalentemente dalle attività della/e società *target* oggetto dell'investimento, nonché dal settore di operatività di dette società.

Nell'ambito del processo di individuazione e selezione di una o più potenziali *target*, il Consiglio di Amministrazione di Glenalta cercherà di valutare correttamente tutti i rischi relativi all'attività e al settore della/e società *target*; tuttavia, anche a causa di talune variabili non controllabili da Glenalta, non è possibile garantire che la Società sarà in grado di controllare e/o mitigare alcuni di tali rischi. Inoltre, la Società non può garantire che l'investimento nelle Azioni Ordinarie e nei Warrant sia un investimento più redditizio rispetto ad un ipotetico investimento diretto nel capitale sociale della/e *target*.

La struttura dell'Operazione Rilevante verrà valutata dalla Società in relazione alla specifica opportunità di investimento. Una volta perfezionata tale operazione, la Società sarà soggetta a tutti i rischi tipici (quali, a titolo esemplificativo, quelli di natura economica, patrimoniale, finanziaria, gestionale, competitiva, legale e ambientale) connessi all'attività della *target* e al

settore in cui essa opera.

Per ulteriori informazioni, si rinvia a quanto indicato nella Sezione Prima, Capitolo 6 del Documento di Ammissione.

4.2.2 Rischi connessi all'investimento in società non quotate

L'Emittente, previa modifica del proprio oggetto sociale, intende effettuare principalmente i propri investimenti in società italiane di medie dimensioni non quotate attive, sia a livello nazionale sia internazionale, in settori quali: meccanica di precisione, *healthcare*/farmaceutico, arredamento, *luxury, fashion*, elettronica, *food & beverage, consumer & retail*, logistica e trasporti, distribuzione, benessere e cosmetica, di maggior interesse per la Società, che necessitano di risorse finanziarie a supporto dei propri piani di crescita a livello nazionale e internazionale e con l'obiettivo di conseguire il consolidamento/integrazione di *business* complementari e la facilitazione dello sviluppo internazionale, ferma restando la possibilità, sebbene i settori sopra indicati siano quelli di maggior interesse per la Società, che quest'ultima, al fine di poter cogliere le migliori fra le molteplici opportunità d'investimento presenti sul mercato, di valutare investimenti in società di medie dimensioni non quotate attive in settori diversi dai precedenti in funzione dell'interesse, delle prospettive e delle potenzialità di dette società.

Sono esclusi investimenti in società attive nei settori *real estate*, finanza e tabacco, nonché in società in fase di *start-up*.

I rischi connessi a investimenti in tale tipologia di strumenti finanziari sono generalmente maggiori rispetto a quelli legati ad investimenti in titoli quotati, soprattutto per quanto attiene la scarsa liquidità degli stessi e alle relative informazioni disponibili.

L'Emittente, pur adottando ogni opportuna cautela durante la fase di individuazione della/e società *target* in cui investire, non potrà garantire l'assenza di rischi principalmente connessi alla valutazione di tali partecipazioni, in considerazione dell'eventualità in cui, presso tali società non quotate, siano assenti o non adeguatamente sviluppati sistemi di controllo analoghi a quelli richiesti per le società con titoli quotati, con la conseguente indisponibilità di un flusso di informazioni almeno pari, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, a quello disponibile per queste ultime.

Per ulteriori informazioni, si rinvia a quanto indicato nella Sezione Prima, Capitolo 6 del Documento di Ammissione.

4.2.3 Rischi connessi alla concorrenza di altri soggetti in relazione all'Operazione Rilevante

Glenalta si confronterà sul mercato con altre società, a livello nazionale ed internazionale, dotate di una struttura simile alla propria e competerà con operatori specializzati, italiani ed esteri, aventi obiettivi imprenditoriali simili ai propri (quali investitori istituzionali, operatori di *private equity*, fondi di investimento collettivo ovvero imprese presenti nei vari settori economici nei quali la Società intende investire).

La competitività della Società si basa esclusivamente sulla capacità della medesima di individuare una o più società *target* con la/e quale/i realizzare l'Operazione Rilevante. A tal riguardo, si segnala che la presenza di operatori concorrenti potrebbe riflettersi negativamente sull'attività e sui risultati di Glenalta in quanto tali operatori potrebbero, a seconda dei casi,

essere dotati di risorse superiori e/o di competenze specifiche di settore maggiormente sviluppate rispetto a quelle di cui dispone la Società.

Inoltre, aspetti quali (i) la necessaria approvazione da parte dell'Assemblea della Società dell'Operazione Rilevante, che potrebbe ritardare l'esecuzione dell'operazione medesima; (ii) l'eventuale esercizio del diritto di recesso e/o dell'Opzione di Vendita (ai sensi dello Statuto) che potrebbero ridurre le risorse finanziarie disponibili per realizzare l'Operazione Rilevante o, quanto al diritto di recesso, impedire l'approvazione della medesima da parte dell'Assemblea della Società; (iii) la conversione delle Azioni Speciali e il conseguente effetto diluitivo sul capitale della Società successivamente alla realizzazione dell'Operazione Rilevante che potrebbe non incontrare il parere favorevole dei soci della/e *target* individuata/e per la realizzazione dell'Operazione Rilevante, potrebbero collocare la Società in una posizione di svantaggio competitivo rispetto agli operatori concorrenti nella realizzazione dell'Operazione Rilevante.

Per ulteriori informazioni, si veda la Sezione Prima, Capitolo 6, del Documento di Ammissione.

4.2.4 Rischi connessi alla congiuntura economico-finanziaria

La crisi economico-finanziaria che ha colpito negli ultimi anni il sistema bancario ed i mercati finanziari ha determinato un peggioramento del quadro macroeconomico che si è concretizzato, tra l'altro, in una generale contrazione dei consumi, in una generalizzata difficoltà di accesso al credito, in una riduzione della liquidità dei mercati finanziari e in un accentuarsi della volatilità di questi ultimi. La crisi del sistema bancario e dei mercati finanziari ha condotto, assieme ad altri fattori, a uno scenario di recessione economica in alcuni Stati dell'Unione Europea, tra cui l'Italia.

In particolare, in Europa, nonostante le misure adottate da diversi governi nazionali, nonché da enti e organizzazioni sovranazionali e dalle autorità monetarie al fine di fornire assistenza finanziaria ai paesi dell'Euro-zona in difficoltà economica, persistono delle preoccupazioni relative al livello di indebitamento e/o al disavanzo pubblico di alcuni paesi dell'euro-zona, e alla loro capacità di far fronte agli impegni finanziari futuri.

Alla Data del Documento di Ammissione, non è quindi possibile prevedere con certezza se le suddette misure sortiranno effetti positivi sull'economia e sul sistema bancario e finanziario, nonché quanto a lungo perdurerà la crisi economica.

In caso di peggioramento della crisi economico-finanziaria e del quadro economico, la Società potrebbe incontrare difficoltà nell'individuare e/o perfezionare l'Operazione Rilevante ovvero subire ritardi nel completamento di quest'ultima. Inoltre, qualora la Società dovesse realizzare l'Operazione Rilevante, i risultati di tale operazione, le condizioni finanziarie e le prospettive di crescita della *target* e della sua attività d'impresa potrebbero subire ripercussioni negative per effetto della suddetta congiuntura economico-finanziaria.

4.3 FATTORI DI RISCHIO CONNESSI ALL'OFFERTA E ALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI SULL'AIM ITALIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI

4.3.1 Particolari caratteristiche dell'investimento negli strumenti finanziari dell'Emittente

L'investimento negli strumenti finanziari dell'Emittente è da considerarsi un investimento destinato ad un investitore esperto, consapevole delle caratteristiche dei mercati finanziari e

soprattutto della tipologia di attività dell'Emittente, caratterizzata da particolari rischi di natura imprenditoriale.

Il profilo di rischio di detto investimento, pertanto, non può considerarsi in linea con quello tipico dei risparmiatori orientati a investimenti a basso rischio.

Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche degli strumenti finanziari dell'Emittenti, si rinvia a quanto indicato nella Sezione Seconda, Capitolo 4 del Documento di Ammissione.

4.3.2 Rischi connessi alla negoziazione sull'AIM Italia, alla liquidità dei mercati e alla possibile volatilità del prezzo delle Azioni Ordinarie e dei Warrant dell'Emittente

Le Azioni Ordinarie e i Warrant dell'Emittente non saranno quotati su un mercato regolamentato italiano e, sebbene verranno quotati e scambiati sull'AIM Italia, non è possibile escludere che non si formi, o si mantenga, un mercato attivo per le Azioni Ordinarie ed i Warrant della Società e che, pertanto, detti titoli possano presentare problemi di liquidità comuni e generalizzati, indipendentemente dall'Emittente e dall'ammontare degli stessi, in quanto le richieste di vendita potrebbero non trovare adeguate e tempestive contropartite, nonché essere soggetti a fluttuazioni, anche significative, di prezzo.

Inoltre, a seguito dell'ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia, i prezzi di mercato delle Azioni Ordinarie e dei Warrant dell'Emittente potrebbero fluttuare notevolmente in relazione ad una serie di fattori, alcuni dei quali esulano dal controllo dell'Emittente, e potrebbe, pertanto, non riflettere i risultati operativi della Società.

Un investimento in strumenti finanziari negoziati sull'AIM Italia può implicare un rischio più elevato rispetto a quello in strumenti finanziari quotati su un mercato regolamentato.

Con riferimento al mercato AIM Italia si segnala che a partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alla negoziazione su AIM Italia si rendono applicabili, per richiamo volontario ed in quanto compatibili, le disposizioni relative alle offerte pubbliche di acquisto e scambio previste dal TUF, limitatamente agli artt. 106 e 109. Al riguardo, si segnala che lo Statuto dell'Emittente contiene il richiamo alle suddette disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF e ai regolamenti di attuazione emanati dalla Consob in materia di offerta pubblica di acquisto o di scambio obbligatoria.

Inoltre, alla luce del fatto che una notevole percentuale della capitalizzazione di mercato e dei volumi di scambio dell'AIM Italia è rappresentata da un contenuto numero di società, non si può escludere che eventuali fluttuazioni nei valori di mercato di tali società possano avere un effetto significativo sul prezzo degli strumenti ammessi alle negoziazioni su tale mercato, comprese, quindi, le Azioni Ordinarie ed i Warrant.

Per ulteriori informazioni si rinvia a quanto indicato nella Sezione Seconda, Capitolo 4 del Documento di Ammissione.

4.3.3 Effettivo ammontare delle Azioni Ordinarie emesse e sottoscritte e dei capitali raccolti

Il regolamento dell'Offerta (pagamento del prezzo delle Azioni Ordinarie da parte degli investitori contro consegna delle stesse) avverrà alla Data di Avvio delle Negoziazioni prevista per il 19 luglio 2017.

Tale regolamento non è assistito da una garanzia bancaria (*underwriting*). Pertanto, qualora alla data di regolamento dell'Offerta alcuni investitori non onorassero il proprio ordine (impegno di sottoscrizione), il capitale effettivamente versato di Glenalta potrebbe essere inferiore al capitale minimo indicato nel presente Documento di Ammissione e il numero di Azioni Ordinarie effettivamente emesse potrebbe essere inferiore al numero massimo pari a 10.000.000 Azioni Ordinarie.

Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 15, Paragrafo 15.1.7 del Documento di Ammissione.

Si ricorda infine che il collocamento delle massime n. 10.000.000 di Azioni Ordinarie oggetto dell'Offerta sarà effettuato in due *tranche* separate, destinate, rispettivamente, a Investitori Qualificati e ad Altri Investitori e che, nel caso in cui le richieste di adesione a ciascuna *tranche* dell'Offerta superino il numero di Azioni Ordinarie effettivamente disponibili nell'ambito della medesima *tranche*, alla chiusura dell'Offerta ciascun investitore potrebbe aver sottoscritto un numero di Azioni Ordinarie inferiore a quanto richiesto dallo stesso. Per maggiori informazioni sulle *tranche* e sui criteri di riparto applicabili all'Offerta si rinvia alla Sezione Seconda, Capitolo 4, Paragrafo 4.1.1 del Documento di Ammissione.

4.3.4 Rischi connessi alla possibilità di revoca dalla negoziazione delle Azioni Ordinarie e dei Warrant

Ai sensi del Regolamento Emittenti AIM, Borsa Italiana potrebbe disporre la revoca dalla negoziazione delle Azioni Ordinarie e dei Warrant, nel caso in cui:

- (a) entro 2 mesi dalla data di sospensione dalle negoziazioni per sopravvenuta assenza del Nomad, l'Emittente non provveda alla sostituzione dello stesso;
- (b) gli strumenti finanziari siano stati sospesi dalle negoziazioni per almeno sei mesi;
- (c) la revoca venga approvata da tanti soci che rappresentino almeno il 90% dei voti degli azionisti riuniti in assemblea.

In tale ipotesi si potrebbero avere effetti negativi in termini di liquidabilità dell'investimento e assenza di informazioni sull'Emittente.

4.3.5 Rischi di diluizione connessi alla conversione delle Azioni Speciali

Alla Data di Avvio delle Negoziazioni, i Titolari di Azioni Speciali deterranno complessivamente n. 200.000 Azioni Speciali di Glenalta non negoziate sull'AIM Italia e convertibili in Azioni Ordinarie della Società al ricorrere delle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 6 dello Statuto (al riguardo si rinvia al successivo Capitolo 15, Paragrafo 15.2.3 del Documento di Ammissione).

Si segnala che la conversione totale delle Azioni Speciali in azioni ordinarie, a seguito della realizzazione dell'Operazione Rilevante, determinerà per i titolari delle Azioni Ordinarie una diluizione della propria partecipazione. La seguente tabella illustra i suddetti effetti diluitivi in caso di conversione delle Azioni Speciali a seguito della realizzazione dell'Operazione Rilevante, calcolati sulla base di diverse percentuali di recesso, nell'ipotesi di integrale raccolta per Euro 100.000.000:

Diluizione per Azione Ordinaria (dati in Euro per Azione Ordinaria)

Percentuale di Recesso delle Azioni Ordinarie	Operazione Rilevante (Conversione di n. 66.666 Azioni Speciali)	Prezzo cumulato di Euro 11 per Azione Ordinaria e Warrant (Conversione cumulata di n. 133.332 Azioni Speciali)	Prezzo cumulato di Euro 12 per Azione Ordinaria e Warrant (Conversione cumulata di n. 200.000 Azioni Speciali)
	Raccolta	Raccolta	Raccolta
	Euro 100 mln	Euro 100 mln	Euro 100 mln
0%	0,54	0,83	1,10
10%	0,58	0,90	1,20
15%	0,60	0,94	1,25
20%	0,63	0,99	1,31
25%	0,67	1,04	1,38
33%	0,73	1,13	1,51

Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione Seconda, Capitolo 7, Paragrafo 7.1 del Documento di Ammissione.

Per maggiori informazioni sulle caratteristiche delle Azioni Speciali, nonché sui termini e le modalità di conversione di dette Azioni Speciali in Azioni Ordinarie (ivi inclusi i valori rilevanti e le eventuali rettifiche a detti valori) si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 15, Paragrafo 15.2.3 del Documento di Ammissione.

4.3.6 Rischi connessi alla diluizione in caso di mancato esercizio dei Warrant

Il numero massimo di Warrant da emettere è di n. 5.100.000 Warrant.

I Warrant saranno assegnati come segue:

- (i) n. 100.000 (centomila) Warrant saranno assegnati gratuitamente a CFO SIM contestualmente ai Warrant di cui al successivo punto *sub* (ii);
- (ii) quanto ai Warrant diversi da quelli *sub* (i), n. 2 (due) Warrant saranno assegnati gratuitamente ogni n. 10 (dieci) Azioni Ordinarie sottoscritte nell'ambito dell'Offerta e saranno negoziabili su AIM Italia separatamente dalle Azioni Ordinarie a partire dalla Data di Avvio delle Negoziazioni;
- (iii) 3 (tre) Warrant saranno assegnati gratuitamente ogni n. 10 (dieci) Azioni emesse e in circolazione alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante e saranno emessi alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante. Il diritto a ricevere tali ulteriori Warrant è

incorporato nelle predette Azioni e circolerà con le medesime fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, che sarà determinata compatibilmente con il calendario di Borsa Italiana, a partire dalla quale gli ulteriori Warrant inizieranno a negoziare separatamente dalle Azioni..

Fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, i Warrant assegnati gratuitamente a CFO SIM saranno soggetti a *lock-up*.

Per ulteriori informazioni riguardo ai Warrant si rinvia alla Sezione Seconda, Paragrafo 4.2 del Documento di Ammissione.

Ferma restando la diluizione derivante dall'eventuale esercizio dei Warrant da parte di CFO SIM, in caso di mancato esercizio dei Warrant da parte di alcuni azionisti entro il termine di scadenza e di contestuale esercizio da parte di altri azionisti, gli azionisti che non eserciteranno i Warrant subiranno una diluizione della partecipazione dagli stessi detenuta nell'Emittente.

Per ulteriori informazioni, si rinvia a quanto indicato nella Sezione Seconda, Capitolo 4 del Documento di Ammissione.

4.3.7 Rischi connessi ai vincoli di indisponibilità assunti dai Titolari di Azioni Speciali

I Promotori hanno assunto in data 11 luglio 2017, e gli altri Titolari di Azioni Speciali assumeranno, un impegno di *lock-up* che prevede l'inalienabilità delle Azioni Ordinarie rivenienti dalla conversione delle Azioni Speciali per un periodo di 18 mesi da computarsi a partire dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante.

Successivamente alla scadenza del periodo di *lock-up*, nonché per la parte di strumenti finanziari non rientranti in detti accordi, l'eventuale alienazione delle Azioni Ordinarie rivenienti della conversione delle Azioni Speciali potrebbe avere un impatto negativo sull'andamento del titolo della Società.

4.3.8 Rischi connessi ai conflitti di interesse

CFO SIM ricopre il ruolo di Nominated Adviser, Global Coordinator e Specialista e si trova in una situazione di potenziale conflitto di interessi, in quanto la Società corrisponderà delle commissioni ed assegnerà *warrant* gratuiti in favore di CFO SIM in relazione al ruolo dalla medesima svolto quale Global Coordinator. Inoltre, si segnala che le Somme Vincolate saranno depositate su uno o più Conti Correnti Vincolati per il tramite di CFO SIM in forza di un apposito mandato di gestione che sarà conferito dalla Società alla stessa CFO SIM. Per maggiori informazioni in merito si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 16, Paragrafo 16.1 del Documento di Ammissione.

Infine, CFO SIM e/o una delle altre società ad essa collegate potrebbero prestare in futuro, in favore dell'Emittente e/o dei Promotori, servizi di consulenza ed *investment banking*, a fronte dei quali percepiranno delle commissioni.

Per completezza, per i rapporti tra la Società e Kaleidos, si rinvia al precedente Paragrafo del 4.1.12 del Documento di Ammissione.

5. INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE

5.1 Storia ed evoluzione dell'Emittente

5.1.1 Denominazione sociale dell'Emittente

La Società è stata costituita in data 22 maggio 2017 in forma di società per azioni con la denominazione di "*Glenalta S.p.A.*", capitale sociale di Euro 200.000,00, con atto a rogito del Notaio dott. Andrea De Costa, repertorio n. 3546, raccolta n. 1915.

5.1.2 Luogo di registrazione dell'Emittente e suo numero di registrazione

La Società è iscritta presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Milano al n. 09935170960.

5.1.3 Data di costituzione e durata dell'Emittente

La Società è stata costituita in data 22 maggio 2017. Ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto, la durata di Glenalta è fissata sino alla prima data nel tempo delle seguenti date: (i) il 31 dicembre 2019 e (ii) il termine del 24° (ventiquattresimo) mese di calendario successivo alla Data di Avvio delle Negoziazioni.

5.1.4 Sede legale e forma giuridica dell'Emittente, legislazione in base alla quale opera, paese di costituzione, indirizzo e numero di telefono della sede sociale

Glenalta è una società per azioni di diritto italiano, costituita in Italia ed operante in base alla legislazione italiana.

La Società ha sede in Milano, Via San Pietro all'Orto n. 17, tel. (+39) 02 72080496, fax (+39) 02 72008690.

5.1.5 Fatti importanti nell'evoluzione dell'attività dell'Emittente

Glenalta è una *special purpose acquisition company* (c.d. "SPAC") costituita in Italia. Le SPAC sono dei veicoli societari, contenenti esclusivamente cassa, appositamente costituite con l'obiettivo di reperire, attraverso il collocamento dei relativi strumenti finanziari presso investitori e la conseguente ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia, le risorse finanziarie necessarie e funzionali per porre in essere, previo svolgimento di un'attività di ricerca e di selezione, l'Operazione Rilevante con una o più società operative (c.d. *target*).

Glenalta è stata costituita in data 22 maggio 2017 in forma di società per azioni con la denominazione di "*Glenalta S.p.A.*", capitale sociale di Euro 200.000,00, con atto a rogito del Notaio dott. Andrea De Costa, repertorio n. 3546, raccolta n. 1915.

In data 7 giugno 2017, l'Assemblea dell'Emittente ha approvato un nuovo Statuto al fine di adeguarne, tra l'altro, le previsioni alla normativa vigente per le società con strumenti finanziari ammessi alla negoziazione sull'AIM Italia.

L'oggetto sociale dell'Emittente prevede la ricerca e la selezione di potenziali acquisizioni di partecipazioni in altra/e impresa/e e di altre forme di potenziale aggregazione della società stessa con altra/e impresa/e, da realizzarsi successivamente alla Data di Avvio delle Negoziazioni attraverso, a mero titolo esemplificativo, ma non limitativo, un'operazione di fusione con la/e impresa/e selezionata/e, di acquisizione con qualunque modalità di legge (ivi inclusa la sottoscrizione di aumenti

di capitale e la compravendita) di partecipazioni nella/e impresa/e selezionata/e e/o di conferimento, nonché la loro realizzazione con qualunque modalità di legge essa sia attuata e solo a seguito della preventiva modifica dell'oggetto sociale della Società, che dunque risulterà, di volta in volta, dallo Statuto. A tal fine, la Società potrà tra l'altro acquisire partecipazioni di maggioranza o di minoranza nonché strumenti finanziari partecipativi. In ogni caso, è esclusa ogni attività di consulenza in materia di investimenti riservata a particolari soggetti ovvero qualsiasi altra attività che sia riservata per legge a determinati soggetti.

L'effettiva attuazione dell'Operazione Rilevante è sottoposta alla preventiva approvazione dell'Assemblea dei soci e alla conseguente modifica dell'oggetto sociale dell'Emittente.

Glenalta si propone di indirizzare la propria attività di investimento principalmente verso società italiane di medie dimensioni (con un *enterprise value* compreso tra Euro 100 milioni e Euro 400 milioni) non quotate, ad alto potenziale di crescita, operanti, sia a livello nazionale sia internazionale, in settori quali: meccanica di precisione, *healthcare/farmaceutico*, arredamento, *luxury, fashion*, elettronica, *food & beverage, consumer & retail*, logistica e trasporti, distribuzione, benessere e cosmetica, di maggior interesse per la Società, che necessitano di risorse finanziarie a supporto dei propri piani di crescita a livello nazionale e internazionale e con l'obiettivo di conseguire il consolidamento/integrazione di *business* complementari e la facilitazione dello sviluppo internazionale. Sono escluse le società attive nei settori *real estate*, finanza e tabacco, nonché le società in fase di *start-up*.

In ogni caso, sebbene i settori sopra indicati siano quelli di maggior interesse per la Società, quest'ultima, al fine di poter cogliere le migliori fra le molteplici opportunità d'investimento presenti sul mercato, valuterà la possibilità e/o opportunità di indirizzare la propria attività di investimento anche verso società di medie dimensioni non quotate attive, a livello nazionale ed internazionale, in settori diversi dai precedenti in considerazione dell'interesse, delle prospettive e delle potenzialità di dette società.

La Società, al fine di raccogliere le risorse finanziarie necessarie per effettuare l'Operazione Rilevante, ha intenzione di procedere ad un'operazione di collocamento e di ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia, di massime numero 10.000.000 Azioni Ordinarie e di massimi numero 5.100.000 di Warrant.

L'Offerta avrà ad oggetto prodotti finanziari per un corrispettivo minimo pari ad almeno 100.000 Euro per investitore e per ogni offerta separata.

Si segnala che i Warrant saranno assegnati come segue:

- (i) n. 100.000 (centomila) Warrant saranno assegnati gratuitamente a CFO SIM contestualmente ai Warrant di cui al successivo punto *sub* (ii);
- (ii) quanto ai Warrant diversi da quelli *sub* (i), n. 2 (due) Warrant saranno assegnati gratuitamente ogni n. 10 (dieci) Azioni Ordinarie sottoscritte nell'ambito dell'Offerta e saranno negoziabili su AIM Italia separatamente dalle Azioni Ordinarie a partire dalla Data di Avvio delle Negoziazioni;
- (iii) n3 (tre) Warrant saranno assegnati gratuitamente ogni n. 10 (dieci) Azioni emesse e in circolazione alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante e saranno emessi alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante. Il diritto a ricevere tali ulteriori Warrant è incorporato nelle predette Azioni e circolerà con le medesime fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, che sarà determinata compatibilmente con il calendario di Borsa Italiana, a partire dalla quale gli ulteriori Warrant inizieranno a negoziare separatamente dalle Azioni.

Le Azioni Ordinarie e i Warrant rivengono dalle delibere assunte dall'Assemblea di Glenalta in data 7 giugno 2017. Per maggiori informazioni sulle Azioni Ordinarie e i Warrant si rinvia alla Sezione

Seconda, Capitolo 4, del Documento di Ammissione.

Alla Data del Documento di Ammissione il capitale sociale della Società, interamente sottoscritto e versato è pari a Euro 200.000,00 suddiviso in n. 20.000 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale.

In data 28 giugno 2017, la Società ha presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione di cui all'articolo 2 del Regolamento Emittenti AIM richiedendo l'ammissione delle proprie Azioni Ordinarie e dei Warrant alla negoziazione sull'AIM Italia. E' previsto che in data 14 luglio 2017, l'Emittente presenti a Borsa Italiana l'aggiornamento della comunicazione di pre-ammissione.

La Società ha completato la procedura in data 12 luglio 2017 mediante la trasmissione a Borsa Italiana della domanda di ammissione e del presente Documento di Ammissione, nonché l'aggiornamento della comunicazione di pre-ammissione che si prevede di presentare a Borsa Italiana il 14 luglio 2017.

L'ammissione delle Azioni Ordinarie e dei Warrant dell'Emittente sull'AIM Italia è prevista per il 17 luglio 2017. La Data di Avvio delle Negoziazioni è prevista per il 19 luglio 2017.

5.2 Investimenti

5.2.1 Descrizione dei principali investimenti effettuati dall'Emittente in ogni esercizio finanziario cui si riferiscono le informazioni finanziari

Considerato che Glenalta è una società di recente costituzione, la stessa non ha effettuato investimenti nel periodo intercorrente tra la data di costituzione e la Data del Documento di Ammissione.

5.2.2 Descrizione dei principali investimenti in corso di realizzazione

Considerato che Glenalta è una società di recente costituzione, alla Data del Documento di Ammissione il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente non ha deliberato l'esecuzione di investimenti.

5.2.3 Descrizione dei principali investimenti futuri programmati dall'Emittente

Alla Data del Documento di Ammissione, la Società non ha assunto impegni definitivi e/o vincolanti per l'esecuzione di specifici investimenti futuri.

6. PANORAMICA DELLE ATTIVITÀ

6.1 Principali attività

6.1.1 Descrizione delle principali attività di Glenalta

Glenalta è una *special purpose acquisition company* (c.d. "SPAC"). Le SPAC sono veicoli societari, appositamente costituiti con l'obiettivo di reperire, attraverso il collocamento dei relativi strumenti finanziari presso investitori e la conseguente ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia, le risorse finanziarie necessarie e funzionali per porre in essere, previo svolgimento di un'attività di ricerca e di selezione, l'Operazione Rilevante con una o più società operative (c.d. *target*). Esse, pertanto, fino al momento dell'Operazione Rilevante, contengono solo cassa (c.d. "*shell company*").

L'oggetto sociale dell'Emittente prevede la ricerca e la selezione di potenziali acquisizioni di partecipazioni in altra/e impresa/e e di altre forme di potenziale aggregazione della società stessa con altra/e impresa/e, da realizzarsi successivamente alla Data di Avvio delle Negoziazioni attraverso, a mero titolo esemplificativo, ma non limitativo, un'operazione di fusione con la/e impresa/e selezionata/e, di acquisizione con qualunque modalità di legge (ivi inclusa la sottoscrizione di aumenti di capitale e la compravendita) di partecipazioni nella/e impresa/e selezionata/e e/o di conferimento, nonché la loro realizzazione con qualunque modalità di legge essa sia attuata e solo a seguito della preventiva modifica dell'oggetto sociale della Società, che dunque risulterà, di volta in volta, dallo Statuto. A tal fine, la Società potrà tra l'altro acquisire partecipazioni di maggioranza o di minoranza nonché strumenti finanziari partecipativi. In ogni caso, è esclusa ogni attività di consulenza in materia di investimenti riservata a particolari soggetti ovvero qualsiasi altra attività che sia riservata per legge a determinati soggetti.

Alla Data del Documento di Ammissione la Società non sta esaminando alcuna Operazione Rilevante, né intende avviare trattative con alcuna società *target* fino alla Data di Ammissione.

È previsto che, successivamente alla Data di Avvio delle Negoziazioni, la Società compia le attività di ricerca e selezione di potenziali società *target* con cui realizzare un'Operazione Rilevante, nonché ponga in essere ogni operazione o atto necessario e/o opportuno al fine del completamento della medesima Operazione Rilevante, con esclusione delle attività finanziarie nei confronti del pubblico e, in generale, delle attività riservate ai sensi di legge. Fermi restando tali limiti, la Società potrà acquisire partecipazioni di maggioranza o di minoranza nonché strumenti finanziari partecipativi.

L'effettiva attuazione dell'Operazione Rilevante è sottoposta alla preventiva approvazione dell'Assemblea dei soci e alla conseguente modifica dell'oggetto sociale dell'Emittente.

Per queste caratteristiche l'investimento in azioni di Glenalta può essere di interesse per investitori desiderosi di cogliere le opportunità offerte dalle società italiane di medie dimensioni senza i vincoli tipici degli investimenti in attività di *private equity*.

6.1.2 Fattori chiave relativi alle operazioni e alle principali attività della Società

L'investimento proposto si caratterizza, ad opinione del *management* della Società, per i seguenti fattori chiave:

- qualità, competenze ed esperienza del management: il *management* di Glenalta è composto da professionisti dotati di una comprovata esperienza imprenditoriale quali *top manager*, esperti di *merger and acquisition* internazionale e di consulenza strategica e un'esperienza diretta come promotori di SPAC nel mercato italiano;
- assenza di costi di gestione: nessun costo di gestione sarà sopportato dagli investitori di Glenalta in assenza dell'Operazione Rilevante. In caso di approvazione da parte dell'Assemblea

dell'Operazione Rilevante i Titolari di Azioni Speciali avranno il diritto di convertire un terzo delle Azioni Speciali in azioni ordinarie della Società, nel rapporto di n. 6 Azioni Ordinarie per ogni Azione Speciale. Le ulteriori Azioni Speciali detenute dai Titolari di Azioni Speciali saranno convertite nel medesimo rapporto in Azioni Ordinarie in caso di raggiungimento di determinate soglie di apprezzamento del valore di queste ultime e/o al verificarsi di particolari eventi per la cui descrizione si rinvia al successivo Capitolo 15, Paragrafo 15.2.3 del Documento di Ammissione. La conversione delle Azioni Speciali al verificarsi dell'Operazione Rilevante rappresenterà un costo indiretto (in termini di diluizione) per gli investitori, che tuttavia sarà sopportato solo in caso di realizzazione dell'Operazione Rilevante;

- diritto di recesso: gli azionisti titolari di Azioni Ordinarie che non abbiano concorso all'approvazione della modifica dell'oggetto sociale necessaria per dar corso all'Operazione Rilevante potranno esercitare il diritto di recesso pur rimanendo comunque titolari dei Warrant;
- poteri decisionali degli investitori: la libertà di scelta e il potere decisionale degli investitori sono al centro del meccanismo di Glenalta. L'Operazione Rilevante, infatti, sarà sottoposta dal Consiglio di Amministrazione della Società alla preventiva approvazione dell'Assemblea degli azionisti. Gli azionisti titolari di Azioni Ordinarie che non abbiano concorso all'approvazione della modifica dell'oggetto sociale, necessaria a dar corso all'Operazione Rilevante potranno recedere dalla Società. Le deliberazioni dell'Assemblea che approveranno l'Operazione Rilevante saranno risolutivamente condizionate all'avveramento di entrambe le seguenti condizioni: (a) l'esercizio del diritto di recesso, da parte di tanti soci che rappresentino almeno il 33% del capitale sociale ordinario dedotte le azioni ordinarie proprie detenute dalla Società per effetto dell'esercizio dell'Opzione di Vendita (per maggiori informazioni in merito all'Opzione di Vendita si veda *infra*), ove gli stessi non abbiano concorso all'approvazione della suddetta modifica dell'oggetto sociale necessaria per dar corso all'Operazione Rilevante e (b) il completamento del procedimento di liquidazione di tali soci recedenti ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del codice civile mediante rimborso o annullamento di un numero di azioni pari o superiore al 33% del numero delle azioni ordinarie della Società, rappresentanti il capitale sociale ordinario, dedotto il numero di azioni ordinarie proprie detenute dalla Società per effetto dell'esercizio dell'Opzione di Vendita;
- liquidabilità dell'investimento: fermo restando il diritto di recesso di cui sopra, agli investitori è offerta altresì la possibilità di disinvestire il proprio investimento nella Società, mediante esercizio dell'Opzione di Vendita di cui all'articolo 8 dello Statuto, anche prima dell'Operazione Rilevante e, segnatamente, dal giorno successivo alla data in cui l'Assemblea ordinaria approva il bilancio relativo al primo esercizio sociale della Società, sino alla prima nel tempo fra le seguenti date: (i) il termine del 24° mese di calendario successivo alla Data di Avvio delle Negoziazioni e (ii) la data di sottoscrizione di qualunque accordo per la realizzazione dell'Operazione Rilevante che sia oggetto di comunicazione al mercato ai sensi della normativa applicabile. Detti investitori manterranno comunque i Warrant a essi assegnati in sede di sottoscrizione dell'Offerta;
- liquidità dell'investimento: dalla Data di Avvio delle Negoziazioni le Azioni Ordinarie ed i Warrant della Società saranno negoziati sull'AIM Italia rendendo pertanto l'investimento liquidabile sul mercato. Inoltre dalla stessa data, le Azioni Ordinarie ed i Warrant saranno negoziati separatamente sull'AIM Italia e, pertanto, potranno essere acquistati o ceduti separatamente dagli investitori, assecondando così le diverse strategie e profili di investimento;
- contesto favorevole alle operazioni di investimento delle SPAC: molte società industriali italiane sono *leader* in settori di nicchia in Italia ed all'estero nonché sono dotate di elevata redditività e potenziale espansione internazionale. Nell'attuale contesto di mercato tali società necessitano di risorse finanziarie per consentire la crescita, ma operano in condizioni di limitato accesso al credito e al mercato dei capitali;

6.1.3 *Politica di investimento*

La Società intende perseguire e condurre la propria politica di investimento in conformità alle linee guida e ai criteri di seguito descritti, i quali sono peraltro soltanto esemplificativi e non esaustivi. Il Consiglio di Amministrazione della Società potrà dunque selezionare e proporre agli azionisti opportunità di investimento in una o più società *target* che soddisfino, anche solo parzialmente, diverse linee guida e criteri di investimento.

Qualsiasi modifica rilevante della Politica di Investimento adottata dalla società dovrà essere preventivamente sottoposta all'Assemblea degli azionisti.

6.1.3.1 *Requisiti geografici, di settore e dimensionali della/e società target oggetto di investimento*

Glenalta si propone di indirizzare la propria attività di investimento principalmente verso società italiane di medie dimensioni (con un *enterprise value* compreso tra Euro 100 milioni e Euro 400 milioni), non quotate, ad alto potenziale di crescita operanti, sia a livello nazionale sia internazionale, in settori quali: meccanica di precisione, *healthcare*/farmaceutico, arredamento, *luxury, fashion*, elettronica, *food & beverage, consumer & retail*, logistica e trasporti, distribuzione, benessere e cosmetica, di maggior interesse per la Società, che necessitano di risorse finanziarie a supporto dei propri piani di crescita a livello nazionale e internazionale e con l'obiettivo di conseguire il consolidamento/integrazione di *business* complementari e la facilitazione dello sviluppo internazionale.

In ogni caso, sebbene i settori sopra indicati siano quelli di maggior interesse per la Società, quest'ultima, al fine di poter cogliere le migliori fra le molteplici opportunità d'investimento presenti sul mercato, valuterà la possibilità e/o opportunità di indirizzare la propria attività di investimento anche verso società di medie dimensioni non quotate attive, a livello nazionale ed internazionale, in settori diversi dai precedenti in considerazione dell'interesse, delle prospettive e delle potenzialità di dette società.

La Società intende effettuare la ricerca della/e società *target* tenendo, in particolare, in considerazione le seguenti peculiarità delle imprese eccellenti nei diversi settore di riferimento italiani:

- società a controllo familiare;
- società appartenenti a portafogli dei fondi di *private equity*;
- società appartenenti a gruppi multinazionali (che siano oggetto di *spin-off*).

Sono esclusi investimenti in società attive nei settori *real estate*, finanza e tabacco, nonché in società in fase di *start-up*.

6.1.3.2 *Tipologie di operazioni di investimento e tipologia di beni oggetto dell'attività di investimento*

L'attività di investimento di Glenalta sarà principalmente rivolta alle società italiane non quotate operanti, sia a livello nazionale sia internazionale, in settori quali: meccanica di precisione, *healthcare*/farmaceutico, arredamento, *luxury, fashion*, elettronica, *food & beverage, consumer & retail*, logistica e trasporti, distribuzione, benessere e cosmetica, di maggior interesse per la Società, che necessitano di risorse finanziarie a supporto dei propri piani di crescita a livello nazionale e internazionale e con l'obiettivo di conseguire il consolidamento/integrazione di *business* complementari e la facilitazione dello sviluppo internazionale.

In ogni caso, sebbene i settori sopra indicati siano quelli di maggior interesse per la Società,

quest'ultima, al fine di poter cogliere le migliori fra le molteplici opportunità d'investimento presenti sul mercato, valuterà la possibilità e/o opportunità di indirizzare la propria attività di investimento anche verso società di medie dimensioni non quotate attive, a livello nazionale ed internazionale, in settori diversi dai precedenti in considerazione dell'interesse, delle prospettive e delle potenzialità di dette società.

Nell'ambito della politica di investimento, particolare attenzione sarà riservata agli investimenti in favore di società *target* che abbiano un *business model* caratterizzato da:

- solidi risultati economici: Glenalta intende focalizzare la propria attività di ricerca e selezione verso società *target* che storicamente abbiano realizzato buoni risultati operativi;
- posizionamento strategico difendibile: la/e società *target* si dovrà/dovranno caratterizzare per un buon posizionamento competitivo, attuale o potenziale, in una o più nicchie di mercato che per *know-how* di prodotto e/o di processo, tipologia della clientela, quota di mercato relativa, marchio, posizionamento nei canali di distribuzione, presenza in mercati esteri abbia elevate barriere all'ingresso e, pertanto, risulti facilmente difendibile; società che, in sintesi, siano riuscite ad esprimere una certa *premiumness* con riferimento allo sfruttamento del proprio marchio e/o dei propri prodotti sul mercato di riferimento;
- generazione di cassa storica e prospettica sostanzialmente positiva: Glenalta intende focalizzare la propria attività di ricerca e selezione verso società *target* che storicamente abbiano realizzato uno stabile sviluppo operativo e di generazione di cassa e che presentino un *business model* adeguato al loro mantenimento e/o sviluppo prospettico;
- prospettive di crescita significative, sia a livello nazionale che a livello internazionale: Glenalta intende focalizzare la propria attività di ricerca e selezione verso società *target* che abbiano una prospettiva di crescita sia a livello nazionale sia a livello internazionale in quanto a giudizio della Società, nell'attuale contesto di mercato, le aziende di medie dimensioni italiane hanno l'esigenza di intraprendere piani di espansione in mercati esteri, a livello commerciale e/o produttivo, per mantenere o rafforzare la propria posizione competitiva nazionale;
- management aperto ad avviare una nuova fase di sviluppo per la propria azienda: Glenalta intende rivolgere la propria attenzione verso società *target* con un *management* propenso a condividere un progetto di sviluppo volto alla creazione di valore per tutti gli azionisti privilegiando piani di sviluppo internazionali.

Si segnala che i criteri sopra rappresentati sono esemplificativi e non esaustivi. Pertanto potranno essere selezionate e proposte agli azionisti della Società opportunità di investimento in società che soddisfino anche solo in parte i criteri sopra elencati.

6.1.3.3 Modalità di finanziamento dell'Operazione Rilevante

Glenalta intende realizzare l'Operazione Rilevante principalmente con una o più società *target* italiane non quotate di medie dimensioni attive sia a livello nazionale sia internazionale, in settori quali: meccanica di precisione, *healthcare*/farmaceutico, arredamento, *luxury*, *fashion*, elettronica, *food & beverage*, *consumer & retail*, logistica e trasporti, distribuzione, benessere e cosmetica, di maggior interesse per la Società, che necessitano di risorse finanziarie a supporto dei propri piani di crescita a livello nazionale e internazionale e con l'obiettivo di conseguire il consolidamento/integrazione di *business* complementari e la facilitazione dello sviluppo internazionale. L'Operazione Rilevante dovrà essere approvata entro il Termine Massimo. La Società potrebbe decidere di reperire ulteriori risorse per dar corso all'Operazione Rilevante mediante, *inter alia*, il ricorso all'indebitamento finanziario ovvero la raccolta di mezzi attraverso, ad esempio, nuovi aumenti di capitale, subordinatamente all'approvazione dell'Assemblea.

In ogni caso, sebbene i settori sopra indicati siano quelli di maggior interesse per la Società, quest'ultima valuterà la possibilità e/o opportunità di indirizzare la propria attività di investimento anche verso società di medie dimensioni non quotate attive, a livello nazionale e internazionale, in settori diversi dai precedenti in considerazione dell'interesse, delle prospettive e delle potenzialità di dette società.

Alla Data del Documento di Ammissione non è possibile determinare i requisiti dimensionali delle società oggetto di investimento. A puro titolo indicativo, l'Emittente rivolgerà la propria attenzione soprattutto, ma non solo, verso società caratterizzate da un *enterprise value* compreso tra Euro 100 milioni ed Euro 400 milioni.

6.1.3.4 Selezione, esame e approvazione delle operazioni di investimento

Per l'individuazione della possibile opportunità di investimento, l'Emittente si avvarrà della rete di contatti e conoscenze del proprio *management*.

Tale vasta rete di contatti, che dovrebbe contribuire a creare significative opportunità di investimento per l'Emittente, comprende, in particolare:

- imprenditori e manager che abbiano maturato significative esperienze in vari ambiti industriali e/o caratterizzati da diverse esperienze gestionali;
- *advisor* che prestano assistenza a gruppi familiari, fondi di *private equity* e società multinazionali nell'esecuzione di mandati sia per conto di acquirenti sia di venditori;
- professionisti (avvocati, consulenti fiscali e commercialisti) radicati nel territorio;
- fondi di *private equity*;
- operatori del settore bancario;
- banche di investimento.

In particolare, la procedura prevista per l'esame e la valutazione delle opportunità di investimento si baserà, tra l'altro, sullo svolgimento di una adeguata attività di *due diligence* (quali, ad esempio, *business*, legale, contabile, fiscale e ambientale).

6.1.3.5 Procedura per la realizzazione dell'Operazione e diritto di recesso degli azionisti

L'opportunità di investimento individuata sarà sottoposta dal Consiglio di Amministrazione di Glenalta all'Assemblea che verrà convocata per deliberare sull'approvazione dell'Operazione Rilevante.

Le deliberazioni dell'Assemblea degli azionisti che approvino l'Operazione Rilevante sono risolutivamente condizionate all'avveramento di entrambe le seguenti condizioni:

- (i) il voto favorevole da parte della maggioranza dei soci detentori di Azioni Ordinarie previste dalla legge e dallo Statuto sulla realizzazione dell'Operazione Rilevante e sulla conseguente modifica dell'oggetto sociale di Glenalta; e
- (ii) l'esercizio del diritto di recesso da parte di tanti soci che rappresentino almeno il 33% del capitale sociale ordinario dedotte le azioni ordinarie proprie detenute dalla Società per effetto dell'esercizio dell'Opzione di Vendita, ove tali soci non abbiano concorso all'approvazione della suddetta modifica dell'oggetto sociale necessaria per dar corso all'Operazione Rilevante e il completamento del procedimento di liquidazione di tali soci recedenti ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del codice civile mediante rimborso o annullamento di un numero di azioni pari o superiore al 33% del numero delle azioni ordinarie della Società, rappresentanti il capitale sociale ordinario, dedotto il numero di azioni ordinarie proprie detenute dalla Società per effetto

dell'esercizio dell'Opzione di Vendita.

Per informazioni in merito all'Opzione di Vendita si veda *infra*.

Si ricorda che le Azioni Speciali detenute dai Titolari di Azioni Speciali non hanno diritto di voto ai fini dell'approvazione dell'Operazione Rilevante.

In caso di mancata approvazione dell'Operazione Rilevante da parte dell'Assemblea dei soci, e/o del rimborso o annullamento da parte della Società di un numero di azioni pari o superiore al 33% delle azioni ordinarie della Società a fronte dell'esercizio del diritto di recesso esercitato in relazione all'approvazione assembleare dell'Operazione Rilevante, il Consiglio di Amministrazione della Società inizierà una nuova fase di ricerca e selezione di altre società *target* al fine di sottoporre all'Assemblea l'approvazione dell'Operazione Rilevante entro il Termine Massimo.

Qualora entro il Termine Massimo l'Assemblea della Società non dovesse procedere all'approvazione dell'Operazione Rilevante, la Società si scioglierà per decorso del termine di durata e verrà posta in liquidazione.

Diritto di recesso degli azionisti

Ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto Sociale e della disciplina di legge in materia di recesso (articoli 2437 e seguenti del codice civile), i soci titolari di Azioni Ordinarie che non abbiano concorso all'approvazione della modifica dell'oggetto sociale necessaria per dar corso all'Operazione Rilevante potranno esercitare il diritto di recesso entro 15 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera dell'Assemblea che abbia approvato la modifica dell'oggetto sociale in conseguenza dell'approvazione dell'Operazione Rilevante.

Ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni, qualora il recesso venga esercitato prima che la Società abbia perfezionato l'Operazione Rilevante, il Consiglio di Amministrazione (ovvero l'esperto nel caso di cui all'articolo 2437-ter, comma 6, del codice civile) attesa la natura della Società fino a tale data, dovrà applicare il criterio, essendo esso coerente con quanto previsto dall'articolo 2437-ter, commi 2 e 4, del codice civile, della consistenza patrimoniale della Società e, in particolare, delle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore di liquidazione delle azioni almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea chiamata a deliberare su una materia per la quale sia previsto il diritto di recesso. Gli azionisti recedenti rimarranno comunque titolari dei Warrant dagli stessi detenuti.

In caso di mancato collocamento delle azioni del socio recedente offerte in opzione agli altri soci o collocate presso terzi, ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del codice civile, entro 180 giorni dalla comunicazione del recesso le azioni del recedente saranno rimborsate mediante acquisto da parte della Società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2357 del codice civile.

** ** *

Opzione di Vendita

Per completezza si segnala che, dal giorno successivo alla data in cui l'Assemblea ordinaria approva il bilancio relativo al primo esercizio sociale della Società e fino alla prima nel tempo fra (i) il termine del 24° mese di calendario successivo alla Data di Avvio delle Negoziazioni e (ii) la data di sottoscrizione di qualunque accordo per la realizzazione dell'Operazione Rilevante che sia oggetto di comunicazione al mercato ai sensi della normativa applicabile ai titolari di Azioni Ordinarie è riconosciuto il diritto di recedere dalla Società e, nel contesto della relativa procedura di liquidazione delle azioni, vendere alla Società, che avrà il corrispondente obbligo di acquistare tutte o parte delle Azioni Ordinarie detenute

(l'Opzione di Vendita). Per maggiori informazioni al riguardo si rinvia al successivo Capitolo 15, Paragrafo 15.2.3 del Documento di Ammissione.

6.1.4 Descrizione dei prodotti venduti e/o dei servizi offerti

Alla Data del Documento di Ammissione non si segnalano prodotti ovvero servizi introdotti o di futura introduzione.

6.2 Il contesto di riferimento. I principali mercati

Viene rappresentato di seguito un quadro di sintesi del contesto di mercato in relazione agli investimenti in imprese italiane effettuati attraverso *private equity*, *venture capital* e con modalità di *private debt*. Le informazioni e i dati qui riportati – disponibili alla Data del Documento di Ammissione - sono tratti dal rapporto “A.I.F.I. - Il mercato italiano del *private equity* e *venture capital* e *private debt* nel 2016”.

Si specifica, altresì, che il mercato di riferimento è quello degli investimenti delle sole quote di *equity* e *quasi equity*, complessivamente versate per l'operazione e non al valore totale della transazione. Si sottolinea inoltre come la dimensione globale del mercato sia costituita da (i) l'ammontare investito in imprese italiane e non, dagli operatori “locali”; e (ii) l'ammontare investito in imprese italiane dagli operatori internazionali.

Nel corso del 2016 il mercato italiano del *private equity* e del *venture capital* conferma di essere uno dei più interessanti nel panorama europeo, avendo attirato l'interesse di numerosi operatori internazionali, che continuano a guardare con grande attenzione alle eccellenze del sistema imprenditoriale italiano. I dati relativi all'anno 2016 mostrano una significativa crescita dell'ammontare investito che si attesta a Euro 8.191 milioni (il valore più alto mai registrato, che risulta essere stato influenzato da alcune grandi operazioni compiute da soggetti internazionali), che supera del 77% il totale realizzato nel 2015 (Euro 4.620 milioni).

La distribuzione per tipologia degli investimenti effettuati nel 2016 mostra come nel segmento dei *buy out* (acquisizioni di quote di maggioranza o totalitarie) sia confluito il 70% del totale, corrispondente a circa Euro 5.772 milioni. Segue il segmento delle infrastrutture, con un ammontare pari a Euro 942 milioni che equivale al 12% del totale, e l'*expansion* con Euro 710 milioni. Il segmento *early stage*, con ammontare totale di Euro 104 milioni, si conferma al primo posto per numero di operazioni concluse, pari a n. 128 al 31 dicembre 2016. Il *turnaround* segna n. 3 operazioni per un controvalore pari a Euro 66 milioni, mentre sono n. 14 i deal completati del comparto *replacement*, per un controvalore complessivo pari a Euro 597 milioni.

L'analisi dell'ammontare investito medio per tipologia di operazione effettuata nel corso dell'anno 2016 evidenzia un valore pari a circa Euro 78,5 milioni per operazione di infrastrutture a Euro 58,9 milioni per quelle di *buy out*, che scendono però rispettivamente a 20,4 e 18,9 se si escludono i large e mega deals. Le operazioni di *replacement* per un ammontare pari a Euro 42,7 milioni (Euro 10,3 milioni escludendo large e mega deals), ed operazioni di *turnaround* per Euro 22 milioni, Euro 10,6 milioni per operazioni di *expansion* e circa Euro 0,8 milioni per operazioni di *early stage*. La media del mercato si attesta attorno a Euro 25,4 milioni medi (valore che scende a Euro 7,8 milioni escludendo tali operazioni).

La distribuzione degli investimenti per tipologia di operatore conferma il forte interesse per il mercato italiano da parte degli operatori internazionali che hanno rappresentato il 69% del totale in termini di capitali investiti nel corso del 2016, per un controvalore pari a circa Euro 5.645 milioni, seguiti da

operatori domestici istituzionali (Euro 1.427 milioni, pari al 17%) e da operatori domestici privati (Euro 1.075 milioni, pari al 14%).

Dal punto di vista delle caratteristiche dimensionali delle imprese oggetto di investimento, nel corso del 2016 si è registrata una decisa crescita delle operazioni effettuate con totale importo investito superiore a Euro 150 milioni, che rappresentano il 74% dell'ammontare totale (48% nel 2015).

L'analisi della distribuzione degli investimenti per settore della *target* evidenzia che il comparto ICT ha assorbito nel corso dell'anno 2016 il 19% del numero complessivo delle operazioni, seguito dal settore Beni e Servizi Industriali (17%), dal settore Medicale (10%), Manifatturiero - Alimentare (7%), Servizi per il Consumo (7%), Energia e Ambiente (7%), *Retail* (6%) e Biotecnologie (6%).

Per quanto concerne i disinvestimenti, nel corso del 2016 sono state dismesse partecipazioni in n. 113 società su un totale di n. 145 disinvestimenti, per un ammontare complessivamente disinvestito, calcolato al costo storico di acquisto, pari a Euro 3.656 milioni circa. Nella distribuzione dei disinvestimenti per tipologia ha prevalso la vendita ad altri operatori di *private equity*, corrispondente al 54% dell'ammontare totale, seguita dal canale *trade sale*, pari al 34% dell'ammontare totale, dal *buy back* e dall'IPO, rispettivamente pari a 7% e 2% del totale.

Nel complesso emerge un quadro in cui la globalizzazione dei mercati richiede il presidio di aree geograficamente e culturalmente lontane, imponendo al tessuto imprenditoriale italiano il raggiungimento di maggiori caratteristiche dimensionali. Per la gran parte delle società italiane, effettuare il salto dimensionale richiede l'accesso a nuove risorse finanziarie in grado di favorire un'accelerazione del processo di crescita. In tale contesto, la disponibilità di capitale di rischio da indirizzare verso società italiane di qualità si coniuga con una maggiore propensione all'apertura del capitale, diventando un'opportunità di elevato interesse per gli investitori. Per questi ultimi le società *target*, non quotate sui mercati regolamentati, risultano raggiungibili attraverso operazioni di *private equity* o partecipazione a SPAC.

6.3 Fattori eccezionali

Alla Data del Documento di Ammissione, non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano influito sull'attività di Glenalta. La Società è stata costituita in data 22 maggio 2017 e non ha una storia operativa pregressa. Glenalta, nel periodo intercorrente tra la costituzione e sino alla Data del Documento di Ammissione, si è concentrata prevalentemente sulla definizione del proprio assetto organizzativo e sul processo di ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia delle Azioni Ordinarie e dei Warrant.

6.4 Dipendenza dell'Emittente da brevetti o licenze, da contratti industriali, commerciali o finanziari, o da nuovi procedimenti di fabbricazione

Alla Data del Documento di Ammissione, non si segnala da parte della Società alcuna dipendenza da brevetti, marchi o licenze, né da contratti commerciali o finanziari e da nuovi procedimenti di fabbricazione.

6.5 Posizione competitiva della Società

Glenalta è una *special purpose acquisition company* costituita in Italia le cui Azioni Ordinarie e i cui Warrant saranno ammessi alle negoziazioni sull'AIM Italia.

La Società intende realizzare l'Operazione Rilevante con una o più società *target* italiane non quotate

di medie dimensioni.

La Società valuterà principalmente società di medie dimensioni non quotate operanti in diversi settori, sia a livello nazionale sia internazionale, in settori quali: meccanica di precisione, *healthcare*/farmaceutico, arredamento, *luxury*, *fashion*, elettronica, *food & beverage*, *consumer & retail*, logistica e trasporti, distribuzione, benessere e cosmetica, di maggior interesse per la Società, che necessitano di risorse finanziarie a supporto dei propri piani di crescita a livello nazionale e internazionale e con l'obiettivo di conseguire il consolidamento/integrazione di *business* complementari e la facilitazione dello sviluppo internazionale, nonché società di medie dimensioni non quotate operanti in altri settori in considerazione dell'interesse, delle prospettive e delle potenzialità di dette società.

Sono esclusi investimenti in società attive nei settori *real estate*, finanza e tabacco, nonché in società in fase di *start-up*.

Si segnala che, a differenza degli operatori di *private equity* e delle *holding* finanziarie, gli investitori delle SPAC: (i) non sono gravati dai costi ricorrenti di gestione; (ii) sono chiamati ad esprimere la propria approvazione dell'Operazione Rilevante, con delibera Assembleare su proposta del Consiglio di Amministrazione; (iii) avranno il diritto, ciascuno individualmente, di recedere dalla Società ove non abbiano votato in favore dell'Operazione Rilevante; e (iv) possono liquidare l'investimento grazie all'ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia delle Azioni, nonché a fronte dell'eventuale scioglimento e della conseguente liquidazione della Società nel caso in cui, entro il Termine Massimo, non venga approvata l'Operazione Rilevante.

Inoltre, anche nell'ottica di favorire la liquidità dell'investimento, ai sensi dello Statuto, ai titolari di Azioni Ordinarie sarà attribuito il diritto di recedere dalla Società e, nel contesto della relativa procedura di liquidazione delle azioni, vendere alla Società, che avrà il corrispondente obbligo di acquistare, tutte o parte delle Azioni Ordinarie detenute (l'Opzione di Vendita). L'Opzione di Vendita è esercitabile dal giorno successivo alla data in cui l'Assemblea ordinaria approva il bilancio relativo al primo esercizio sociale della Società fino alla prima nel tempo fra (i) il 24° mese di calendario successivo alla Data di Avvio delle Negoziazioni e (ii) la data di sottoscrizione di qualunque accordo per la realizzazione dell'Operazione Rilevante che sia oggetto di comunicazione al mercato ai sensi della normativa applicabile. Per maggiori informazioni al riguardo si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 15, Paragrafo 15.2.3 del Documento di Ammissione.

7. STRUTTURA ORGANIZZATIVA

7.1 Descrizione del gruppo a cui appartiene l'Emittente

Alla Data del Documento di Ammissione, l'Emittente non fa parte di alcun gruppo.

7.2 Descrizione delle società del gruppo

Alla Data del Documento di Ammissione, l'Emittente non detiene partecipazioni.

8. IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI

8.1 Problematiche ambientali

Alla Data del Documento di Ammissione, anche in considerazione dell'attività svolta dall'Emittente, la Società non è a conoscenza di problematiche ambientali che possano influire sull'utilizzo delle proprie immobilizzazioni materiali esistenti.

9. INFORMAZIONI SULLE TENDENZE PREVISTE

9.1 Tendenze recenti sull'andamento della produzione, delle vendite e delle scorte e nell'evoluzione dei costi e dei prezzi di vendita

Alla Data del Documento di Ammissione, l'Emittente non è a conoscenza di particolari informazioni su tendenze che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell'Emittente medesimo.

9.2 Tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell'Emittente almeno per l'esercizio in corso

Alla Data del Documento di Ammissione, l'Emittente non è a conoscenza di particolari informazioni su tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell'Emittente medesimo.

10. ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI VIGILANZA E ALTI DIRIGENTI

10.1 Informazioni sugli organi amministrativi, di direzione e di vigilanza e alti dirigenti

10.1.1 Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto, la gestione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 consiglieri, di cui almeno 1 in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF.

Il Consiglio di Amministrazione in carica è stato nominato in sede di costituzione della Società e integrato dall'Assemblea della Società del 7 giugno 2017 che, in conformità al citato articolo 15.1 dello Statuto, ha deliberato, tra l'altro, di ampliare, con efficacia a far data dalla Data di Avvio delle Negoziazioni, il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da n. 5 a n. 6 membri nominando 1 consigliere dotato dei sopra richiamati requisiti di indipendenza.

I componenti del Consiglio di Amministrazione rimarranno in carica per 3 esercizi, e precisamente sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2019. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono indicati nella tabella che segue.

Nome e cognome	Carica	Luogo e data di nascita
Luca Fabio Giacometti (2)	Presidente del Consiglio di Amministrazione	Milano, 2 ottobre 1960
Gino Lugli (2)	Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione	Modena, 20 maggio 1953
Stefano Malagoli (2)	Consigliere	Modena, 3 febbraio 1971
Silvio Marengo (2)	Consigliere	Carignano (TO), 24 giugno 1974
Lorenzo Bachschmid (2)	Consigliere	Pavia, 11 aprile 1981
Daniele Raynaud (1)	Consigliere	Milano, 6 marzo 1959

(1) *Amministratore indipendente ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF. In data 14 giugno 2017 il Consiglio di Amministrazione della Società ha verificato la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo al sig. Daniele Raynaud.*

(2) *Amministratore con poteri esecutivi.*

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono tutti domiciliati per la carica presso la sede della Società.

Viene di seguito riportato un breve *curriculum vitae* dei membri del Consiglio di Amministrazione, dal quale emergono la competenza e l'esperienza maturate in materia di gestione aziendale.

Luca Fabio Giacometti ha conseguito la laurea in International Finance presso l'Università Commerciale

Luigi Bocconi di Milano ed ha iniziato la propria attività professionale nel 1986 come Responsabile in carico della Syndication Unit (Citibank), ricoprendo, tra l'altro, l'incarico di responsabile delle sindacazioni occupandosi dell'erogazione di finanziamenti senior e subordinati al servizio delle operazioni di *buy-out* realizzate da Citicorp in Italia e in Europa. Nel 1991 è entrato a far parte della nuova divisione Merchant Banking di Banca Commerciale Italiana (BCI, adesso Banca Intesa Sanpaolo S.p.A.) come Vice Direttore per avviare l'attività di *corporate finance* per il gruppo BCI, con particolare attenzione al *private equity*, alle privatizzazioni e alle acquisizioni con utilizzo o meno della leva finanziaria. La sua attività in BCI era essenzialmente focalizzata sull'*origination*, sulla strutturazione degli investimenti in *equity*, e sulle diverse relazioni con imprenditori, amministratori ed intermediari. Dal 1996 al 2002 ha collaborato con GE Capital (GE Equity) come Managing Director per l'Italia creando la prima divisione locale della società (Milano) ed è stato inoltre eletto amministratore nella maggior parte dei consigli delle società partecipate. Nel settembre 2003 Luca Fabio Giacometti è stato co-fondatore e Managing Director dello *start-up* Nutequity, fondo di investimento europeo promosso dalla famiglia Ferrero e dedicato ad investimenti in beni di largo consumo, in particolare ai prodotti alimentari. Dal 2008 è responsabile in Italia di Capital Dynamics, fondo di fondi di *private equity* di nazionalità svizzera e co-fondatore e gestore del fondo di co-investimento paneuropeo Glenalta, ORA European CoInvestment Partners LLP con sede a Londra, del gruppo Capital Dynamics.

Luca Fabio Giacometti è stato co-fondatore e amministratore esecutivo delle società Made in Italy 1 S.p.A., la prima SPAC di diritto italiano con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sull'AIM Italia e di IPO-Challenger S.p.A. Nel febbraio del 2012 ha avuto efficacia l'operazione rilevata a seguito della quale Made in Italy 1 S.p.A. ha incorporato mediante fusione la società operativa Sesa S.p.A., *leader* italiano nella distribuzione a valore di IT per le piccole medie imprese oggi quotata sul segmento STAR, e nel gennaio 2015 si è verificata l'acquisizione da parte di IPO Challenger S.p.A. del 100% di Giordano Vini S.p.A. e del 100% di Provinco Italia S.p.A., creando così il gruppo Italian Wine Brands quotato da gennaio 2017 all'AIM Italia, gruppo che si candida ad essere una delle principali realtà private vinicole del Paese.

Luca Fabio Giacometti è stato dal 2015 co-fondatore e amministratore esecutivo di Glenalta Food S.p.A., la prima SPAC di diritto italiano focalizzata sul settore alimentare. Nel febbraio del 2017 ha avuto efficacia l'operazione rilevante a seguito della quale Glenalta Food S.p.A. ha incorporato mediante fusione la società GF Group S.p.A., con successiva modifica della propria ragione sociale in Orsero S.p.A. Orsero S.p.A. è la *holding* dell'omonimo gruppo italiano e internazionale tra i *leader* nell'Europa mediterranea per l'importazione e produzione di prodotti ortofrutticoli freschi nell'Europa mediterranea.

Gino Lugli ha conseguito la laurea in Giurisprudenza con specializzazione in diritto industriale e commerciale nel 1978 presso l'Università di Modena. Dal 1978 al 1982 ha iniziato la carriera professionale come responsabile *marketing* e sviluppo clienti del Credito Romagnolo di Bologna, allora maggior banca privata italiana, confluita nel Gruppo Unicredit. Fra il 1982 e il 1984 si è occupato dei grandi clienti del Gruppo Inalca-Cremonini per poi passare al Gruppo Giglio, dove ha trascorso nove anni della sua carriera e nell'ambito del quale ha svolto dal 1991 al 1993 il ruolo di Direttore Generale Giglio Trading S.p.A. Dal 1993 al 1996 è stato direttore commerciale e *marketing* all'interno del Gruppo Parmalat. Nel 1996 è entrato nel gruppo Ferrero dove ha ricoperto numerosi incarichi, iniziando con General Manager di Belgio e Olanda per poi affiancare il CEO Giovanni Ferrero come Direttore Centrale Vendite e infine rientrare in Italia come Amministratore Delegato di Ferrero S.p.A.

Nel 2015 ha fondato, con altri soci, Glenalta Food S.p.A., la prima SPAC di diritto italiano focalizzata sul settore alimentare. Nel febbraio del 2017 Glenalta Food S.p.A. ha incorporato mediante fusione la società GF Group S.p.A., modificando la propria ragione sociale in Orsero S.p.A.

Stefano Malagoli ha conseguito la laurea in Economia e Commercio presso l'Università di Modena, un

PHD presso l'Università Ca' Foscari di Venezia ed è stato *visiting student* presso la Columbia University di New York. È Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti. E' autore di pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali di prima fascia (International Journal of Information Technology and Decision Making, Managerial Finance, ecc.). I suoi interessi scientifici riguardano *managerial* e *corporate finance* ed in particolare l'impiego dell'intelligenza artificiale (sistemi esperti) e di logica non binaria (*fuzzy logic*) per la valutazione di imprese. Relativamente questi temi è anche autore di una monografia edita da Egea per l'anno 2006: La Valutazione delle Acquisizioni – Sistemi Esperti e Logica Fuzzy.

Prima di dedicarsi all'attività di *investment banking*, ha iniziato la sua carriera come *product manager* prodotti freschi in Ferrero Belgio, maturando una diretta esperienza manageriale nel *marketing* di beni di largo consumo nel mercato belga ed olandese. Nello stesso periodo è stato inoltre membro del comitato di sorveglianza della concorrenza internazionale del Gruppo Ferrero in Lussemburgo.

Svolge attività di *advisory* in operazioni di finanza straordinaria da più di quindici anni ed è esperto di operazioni di ristrutturazione del debito ed M&A in ambito internazionale. Ha maturato significative esperienze come *advisor* finanziario di imprese e fondi di *private equity* italiani ed americani nell'ambito di operazioni di LBO e MBO (settori: ceramico, alimentare, abbigliamento, *automotive* ed alcuni comparti della meccanica). È fondatore e *managing partner* di Kaleidos, una M&A boutique che svolge attività di *advisory* in operazioni di ristrutturazione del debito e M&A, ambito nel quale ha maturato una significativa esperienza in progetti di sviluppo internazionale nei settori dei beni di lusso, *utilities*, ceramica ed alimentare. Nel settore delle *utility*, in un periodo precedente alla costituzione di Kaleidos, è stato membro del team di M&A di Prometeia nel processo di riorganizzazione, valorizzazione delle partecipazioni e cessione di quote di minoranza delle società *multi-utility* dei Comuni di Merano e Bolzano. Negli ultimi cinque anni si è occupato prevalentemente di *special situations* ed operazioni di ristrutturazione del debito acquisendo esperienza di tutte le strutture legali previste dalla Legge Fallimentare Italiana (Piani Asseverati ex articolo 67), Accordi di Ristrutturazione del Debito ex articolo 182-*bis* e Concordati Preventivi in continuità). In quest'ultimo periodo con Kaleidos ha ristrutturato debiti nel *mid-market* italiano per un valore complessivo pari a oltre 600 milioni di Euro. E' stato Sindaco di primarie istituzioni finanziarie (Arca Impresa Gestioni S.G.R., fondo di *private equity* italiano) e consigliere di amministrazione di una società di diritto lussemburghese con residenza fiscale italiana (Delstar Associates Luxembourg S.A.) che detiene un marchio di abbigliamento nel comparto *denim* di lusso (Jacob Cohen).

All'attività di *advisory* associa un'attività di valutazione di imprese nell'ambito di processi transattivi e procedure concorsuali. Ha ricevuto incarico da Seat Pagine Gialle S.p.A. per la valutazione dei marchi Seat Pagine Gialle e Seat Pagine Bianche e delle partecipate internazionali (Telegate AG, TDL Infomedia Ltd – Thomson Directories Ltd.). È stato nominato da Julius Baer Group LTD per la stima di Julius Baer SIM S.p.A. ai sensi dell'articolo 2343-*ter*, comma 2, lett. b) del codice civile, nell'ambito dell'operazione di integrazione tra gli *asset* Italiani di Julius Baer e Kairos Investment Management S.p.A. al fine di costituire uno dei principali operatori di *private banking* sul territorio nazionale. Ha poi ricevuto mandato anche da Kairos Investment Management S.p.A. per la successiva valutazione di due rami d'azienda in scissione da KIM e KJSIM. Parla fluentemente Inglese e Francese, avendo una conoscenza elementare del Portoghese.

Stefano Malagoli è stato dal 2015 co-fondatore e amministratore esecutivo di Glenalta Food S.p.A., la prima SPAC di diritto italiano focalizzata sul settore alimentare. Nel febbraio del 2017 ha avuto efficacia l'operazione rilevante a seguito della quale Glenalta Food S.p.A. ha incorporato mediante fusione la società GF Group S.p.A., con successiva modifica della propria ragione sociale in Orsero S.p.A.. Orsero S.p.A. è la *holding* dell'omonimo gruppo italiano e internazionale tra i *leader* nell'Europa mediterranea per l'importazione e produzione di prodotti ortofrutticoli freschi nell'Europa

mediterranea.

Silvio Marengo ha conseguito la laurea in Ingegneria Gestionale presso il Politecnico di Milano ed ha ottenuto un dottorato di ricerca presso la Bournemouth University e l'Università degli Studi di Torino e un Master in Business Administration (MBA) con Focus on Finance, presso la SDA Bocconi School of Management. Attualmente è Corporate Services Director, docente di Strategia e Marketing presso il campus di Torino della Business School ESCP Europe. Ha maturato significative esperienze in consulenza strategica presso la società Bain & Company tra l'Italia, l'Argentina, il Brasile e il Lussemburgo. Durante il suo percorso di crescita Silvio Marengo, si è occupato di Pianificazione Industriale e Strategica, Analisi di Mercato e Ristrutturazioni Aziendali specializzandosi in particolare nei settori alimentare, industriale, *retail* e tessile. Nel 2011 ha fondato YouAbroad (viaggi studio all'estero per studenti delle superiori), di cui oggi è Presidente, trasformando la *start-up* in una azienda oggi *leader* nel settore di riferimento.

Silvio Marengo è stato dal 2015 co-fondatore e amministratore esecutivo di Glenalta Food S.p.A., la prima SPAC di diritto italiano focalizzata sul settore alimentare. Nel febbraio del 2017 ha avuto efficacia l'operazione rilevante a seguito della quale Glenalta Food S.p.A. ha incorporato mediante fusione la società GF Group S.p.A., con successiva modifica della propria ragione sociale in Orsero S.p.A.. Orsero S.p.A. è la *holding* dell'omonimo gruppo italiano e internazionale tra i *leader* nell'Europa mediterranea per l'importazione e produzione di prodotti ortofrutticoli freschi nell'Europa mediterranea.

Lorenzo Bachschmid ha conseguito la laurea in Economia e commercio, con specializzazione in Economia aziendale, nel 2006 presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Svolge attività di *advisory* in operazioni di finanza straordinaria da un decennio ed è esperto di operazioni di ristrutturazione del debito ed M&A a livello internazionale. Ha maturato significative esperienze come *advisor* finanziario di imprese, anche nell'ambito di operazioni di LBO e MBO (nei settori ceramico, alimentare, abbigliamento – produzione e distribuzione – cantieristica navale da diporto, *automotive*, alcuni comparti della meccanica e *real estate*). All'attività di *advisory* ha associato la collaborazione nella redazione di valutazione di imprese nell'ambito di processi transattivi e procedure concorsuali. Dal 2006 al 2008 ha maturato una rilevante esperienza in consulenza direzionale e strategica tra l'Italia e l'Europa dell'Est (Bulgaria e Polonia). Si è occupato di Pianificazione Industriale e Strategica, Analisi di Mercato e M&A specializzandosi, in particolare, nella cantieristica navale da diporto, nell'industria tessile e nel *retail* moda.

Lorenzo Bachschmid ha operato dal 2015 come consulente esterno di Glenalta Food S.p.A., la prima SPAC di diritto italiano focalizzata sul settore alimentare. Nel febbraio del 2017 ha avuto efficacia l'operazione rilevante a seguito della quale Glenalta Food S.p.A. ha incorporato mediante fusione la società GF Group S.p.A., con successiva modifica della propria ragione sociale in Orsero S.p.A.. Orsero S.p.A. è la *holding* dell'omonimo gruppo italiano e internazionale tra i *leader* nell'Europa mediterranea per l'importazione e produzione di prodotti ortofrutticoli freschi nell'Europa mediterranea.

Daniele Raynaud ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Milano. Attualmente è *Founder and Managing Partner* di Raynaud Studio Legale da marzo 2016. È stato *Name Partner* dello Studio Legale Gitti Raynaud and Partners di Milano e Brescia fino a marzo 2016, è stato *Managing Partner* per la sede di Milano dal 2009 al 2016 dello Studio Raynaud and Partners. Dal 2000 al 2009 è stato *Equity Partner-Responsabile* della sede milanese dello Studio Legale associato Ashurst LLP (Londra) e dal 2004 al 2007 membro del Consiglio di Amministrazione del medesimo Studio. Dal 2000 al 2003 è stato *Managing Partner* della sede milanese dello Studio Legale associato ad Ashurst Morris Crisp (Londra). Dal 1991 al 2000 è stato *Equity Partner* dello Studio Legale Pavia e Ansaldo a Milano. Dal 1988 al 1991 è stato legale interno per l'Italia di Citibank a Milano. La sua prima

esperienza lavorativa si è svolta dal 1983 al 1988 nello Studio Legale Chiomenti e Associati a Milano. Le sue competenze riguardano nell'ambito del Diritto Societario: la consulenza ordinaria e straordinaria in materia societaria, le operazioni di M&A e le operazioni di *private equity*. Inoltre si occupa di consulenza legale in operazioni immobiliari, finanza strutturata, operazioni di indebitamento e ristrutturazione del debito, contrattualistica nazionale ed internazionale. È co-autore di due libri editi da Giuffrè nell'ambito della Collana "Casi e materiali di diritto societario": Società in accomandita per azioni (1990), Società a responsabilità limitata (1992). È inoltre autore di svariate pubblicazioni su Riviste Ipsosa riguardanti questioni societarie e relatore a seminari su normativa societaria e finanza aziendale, questioni immobiliari, normativa finanziaria e regolamentare. È inoltre Presidente della Commissione Legislation and Environment di FIABCI - International Real Estate Federation.

Daniele Raynaud è stato dal 2015 amministratore indipendente di Glenalta Food S.p.A., la prima SPAC di diritto italiano focalizzata sul settore alimentare. Nel febbraio del 2017 ha avuto efficacia l'operazione rilevante a seguito della quale Glenalta Food S.p.A. ha incorporato mediante fusione la società GF Group S.p.A., con successiva modifica della propria ragione sociale in Orsero S.p.A.. Orsero S.p.A. è la *holding* dell'omonimo gruppo italiano e internazionale tra i *leader* nell'Europa mediterranea per l'importazione e produzione di prodotti ortofrutticoli freschi nell'Europa mediterranea.

Poteri del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'articolo 19.1 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'Assemblea dalla legge e ferma restando la preventiva autorizzazione assembleare per gli atti previsti all'articolo 14.1 dello Statuto.

In data 31 maggio 2017, il Consiglio di Amministrazione, con riferimento ai poteri di firma e di spesa dei Consiglieri, ha deliberato che (i) per importi non superiori ad Euro 5.000 sia necessaria la firma di un Consigliere, (ii) per importi superiori a Euro 5.000 e non superiori ad Euro 10.000, sia necessaria la firma di due Consiglieri e (iii) per importi superiori ad Euro 10.000 sia necessaria la firma di almeno tre Consiglieri.

Cariche ricoperte dagli Amministratori

La seguente tabella indica le principali società di capitali o di persone in cui i componenti del Consiglio di Amministrazione siano stati membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza, ovvero soci, negli ultimi cinque anni, con l'indicazione circa la permanenza nella carica stessa e della partecipazione.

Nome e cognome	Società	Carica nella società o partecipazione detenuta	Status alla Data del Documento di Ammissioni
Luca Fabio Giacometti	Digital Magics S.p.A.	Amministratore	In essere
	San Donato Metanopoli Sport ASD (associazione sportiva dilettantistica)	Presidente del Consiglio di Amministrazione	Cessata

Nome e cognome	Società	Carica nella società o partecipazione detenuta	Status alla Data del Documento di Ammissioni
	Gaburo S.r.l.	Amministratore Unico	In carica
		Socio	In essere
	Genus S.r.l.	Socio	In essere
	Latheca GmbH	Socio e Amministratore	In essere
	IPO Challenger S.r.l.	Amministratore	In carica
	Sesa S.p.A.	Amministratore	Cessata
	Wiltshire Credit Opportunities Fund LLP	Amministratore	Cessata
	Prestiamoci S.p.A.	Socio	In essere
	Top Italian Wine S.r.l.	Socio	In essere
	European Co-Investment Partners LLP - Londra	Amministratore e Socio	In carica
	Italian Wine Brands S.p.A.	Amministratore	In carica
	Giordano Vini S.p.A.	Amministratore	Cessata
	Glenalta Food S.p.A. (ora Orsero S.p.A.)	Amministratore Delegato Amministratore	Cessata In carica
	Gino Lugli	Ferrero S.p.A.	Amministratore
Ferrero Food Service Luxembourg		Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione	In Cessata
Italian Wine Brands S.p.A.		Amministratore	In carica
G.L.P. S.r.l.		Amministratore Unico	In carica
UPA Utenti Pubblicitari Associati		Amministratore Direttivo	Cessata
Centromarca		Amministratore Direttivo	Cessata
E.C.R.E.		Amministratore Direttivo	Cessata
IBC Industria Beni Consumo		Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione	Cessata
IWB Italian Wine Brands		Amministratore indipendente	In carica
Achieve Global Milano		Amministratore	Cessata
Achieve Global Istanbul		Amministratore	Cessata
Oleificio Zucchi S.p.A.	Amministratore	In carica	

Nome e cognome	Società	Carica nella società o partecipazione detenuta	Status alla Data del Documento di Ammissioni
	Glenalta Food S.p.A. (ora Orsero S.p.A.)	Amministratore Delegato Amministratore	Cessata In carica
Stefano Malagoli	Kaleidos S.r.l.	Amministratore Unico	Cessata
	Kemet Investment SA	Amministratore	Cessata
	Kemet Investment SA	Socio	Cessata
	Delstar Associates Luxembourg S.A.	Amministratore	Cessata
	ACA S.r.l.	Amministratore	Cessata
	ACA S.r.l.	Socio	Cessata
	Gruppo Fabbri Vignola S.p.A.	Sindaco Supplente	In carica
	Arca Impresa Gestioni SGR	Sindaco	Cessata
	Glenalta Food S.p.A. (ora Orsero S.p.A.)	Amministratore Delegato	Cessata
Silvio Marengo	FinOrizzonte S.r.l.	Amministratore Unico	In carica
	FinOrizzonte S.r.l.	Socio	In carica
	YouAbroad S.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione	Cessata
	YouAbroad S.r.l.	Socio	Quota venduta a FinOrizzonte
	EasyFeel S.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione	Cessata
	Consorzio ESMI Faculty	Direttore Generale	Cessata
	Consorzio ESMI Faculty	Consorziato	Cessata
	3H PARTNERS CORP. LLP	LLP Member	Cessata
	Build It Up (<i>Associazione No Profit</i>)	Presidente Onorario	In carica
	CADOGAN S.r.l.	Socio	In carica
	Holding 18 S.r.l	Socio	In carica
	ALEX SAVELLI SPA	Socio	In carica
	NONNA DOMENICA S.R.L.	Socio	In carica
Glenalta Food S.p.A. (ora Orsero S.p.A.)	Amministratore Delegato	Cessata	
Lorenzo Bachschmid	-	-	-
Daniele Raynaud	Elviscott Investimenti S.r.l.s.	Presidente del Consiglio di Amministrazione e Socio Unico	In carica

Nome e cognome	Società	Carica nella società o partecipazione detenuta	Status alla Data del Documento di Ammissioni
	Moleskine S.p.A.	Consigliere	Cessata
	Palazzoli S.p.A.	Consigliere e membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione	In carica
	Glenalta Food S.p.A. (ora Orsero S.p.A.)	Amministratore Indipendente	Cessata

* * *

Nessuno dei membri del Consiglio di Amministrazione ha rapporti di parentela di cui al Libro I, Titolo V del codice civile con gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, né sussistono tali rapporti tra questi ed i membri del Collegio Sindacale dell'Emittente.

Per quanto a conoscenza della Società negli ultimi cinque anni, nessuno dei membri del Consiglio di Amministrazione (i) ha riportato condanne in relazione a reati di frode o bancarotta; (ii) è stato dichiarato fallito o sottoposto a procedure concorsuali o è stato associato a procedure di bancarotta, amministrazione controllata o procedura di liquidazione; (iii) è stato ufficialmente incriminato e/o è stato destinatario di sanzioni da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) nello svolgimento dei propri incarichi, né è stato interdetto dalla carica di amministrazione, direzione o vigilanza dell'Emittente o dalla carica di direzione o gestione di altre società.

10.1.2 Collegio Sindacale

Ai sensi dell'articolo 23.1 dello Statuto, alla Data del Documento di Ammissione, il Collegio Sindacale si compone di 3 sindaci effettivi e 2 sindaci supplenti.

Il Collegio Sindacale in carica è stato nominato in sede di costituzione della Società e rimarrà in carica fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.

Alla Data del Documento di Ammissione il Collegio Sindacale risulta composto come indicato nella tabella che segue.

Nome e cognome	Carica	Data e luogo di nascita
Guido Riccardi	Presidente del Collegio Sindacale	Milano, 12 dicembre 1955
Giovanni Antonio Borgini	Sindaco effettivo	Ghemme (NO), 15 maggio 1960
Carlo Virgilio Bosello	Sindaco effettivo	Milano, 08 maggio 1960
Roberta Matrone	Sindaco supplente	Roma, 17 giugno 1972
Giovanni Tedeschi	Sindaco supplente	Milano, 7 giugno 1954

I componenti del Collegio Sindacale sono domiciliati per la carica presso la sede della Società.

Viene di seguito riportato un breve *curriculum vitae* dei componenti il Collegio Sindacale, dal quale emergono la competenza e l'esperienza maturate in materia di gestione aziendale.

Guido Riccardi, nato a Milano nel 1955, si è laureato in Economia Aziendale presso l'Università Bocconi di Milano nel 1980. Impiegato presso la Peat, Marwick, Mitchell & Co dal 1980 al 1983. Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Milano dal 1983 ed iscritto al Registro dei Revisori Legali num. 49248. È socio fondatore dello Studio Riccardi-Salom-Tedeschi di Milano dal 1984. Nel 1999 tiene una docenza presso l'Università Bocconi alla Scuola di formazione per l'esame di stato organizzata dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti, prevista dalla legge sul praticantato; corsi monotematici di diritto commerciale e pratica professionale. Dal 2015 ricopre la carica di Sindaco in Glenalta Food S.p.A. (ora Orsero S.p.A.).

Giovanni Antonio Borgini, nato a Ghemme nel 1960, si laurea in Economia e Commercio nel 1984 all'università degli Studi di Pavia. Dal 1986 al 1989 ha lavorato nell'ambito della società di revisione Coopers & Lybrand. Sin dal 1989, anno in cui ha costituito lo studio Borgini, Peverelli e Associati, si occupa di consulenza fiscale e finanziaria. Dal 1993 ha pubblicato articoli in materia fiscale e di bilancio sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e su diverse pubblicazioni specializzate. Ha altresì pubblicato vari testi in materia di bilancio e contabilità aziendale, tra cui: Il nuovo piano dei conti (1992) per il Sole 24 Ore Professione Impresa, Guida Pratica al Bilancio Europeo dal 1996 al 2017 per il Sole 24 Ore, Società e Bilancio dal 1998 al 2017 per il Sole 24 Ore, Enciclopedia della Finanza (1998) Garzanti. Dal 2015 fino al 13 febbraio 2017, data di efficacia della fusione con GF Group S.p.A., ha ricoperto la carica di Sindaco in Glenalta Food S.p.A. (ora Orsero S.p.A.).

Carlo Virgilio Bosello, nato a Milano nel 1960, ha conseguito il Diploma ITC presso l'Istituto N. Moreschi nel 1979. Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano a seguito della fusione con il Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali di Milano e Lodi dal giugno 1983. Da tale data svolge attività professionale con proprio studio e si occupa principalmente di problematiche societarie e fiscali con specifiche competenze nel settore finanziario ed industriale. È fondatore e *senior partner* dello studio professionale Studio Bosello & Associati (2009). Dall'aprile 1992 è iscritto al Ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti (oggi Registro dei Revisori Contabili). In tale Registro è stato iscritto con Decreto Ministeriale del 12.4.1995 pubblicato sulla G.U. del 21.4.1995. È presidente del Collegio Sindacale di quattordici società e membro effettivo del Collegio Sindacale di quattro società che svolgono attività nel campo finanziario, industriale e del terziario. Si occupa da tempo del settore del "non profit" nell'ambito di associazioni e fondazioni.

Roberta Matrone, nata a Roma nel 1972, ha conseguito la Laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza nel 1996. Dal 2000 è abilitata all'esercizio della professione di dottore commercialista e revisore contabile. Nello stesso anno si è iscritta all'ordine dei dottori commercialisti di Roma, trasferendosi all'Ordine di Milano nel 2005. Dal 2001 è altresì iscritta al Registro dei Revisori Contabili. E' attualmente socio dello Studio Borgini Peverelli e Associati di Milano, presso il quale offre consulenza tributaria, fiscale e societaria a clienti nazionali ed internazionali. Ha collaborato alla redazione del libro "Il manuale del commercialista" dello Studio Borgini Peverelli e Associati, edito da Ipsoa Editore, nonché alla redazione della Guida alla compilazione della "Dichiarazione 770 Semplificata e Ordinaria" per gli anni 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008, edito da Ipsoa Editore. Ricopre la carica di membro del Collegio Sindacale di diverse società.

Giovanni Tedeschi, nato a Milano nel 1954, ha conseguito la laurea in Economia e Commercio nel 1980 presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ha lavorato presso la società di revisione KPMG tra il 1980 e il 1983, è iscritto a decorrere dal 15 maggio 1985 all'Albo dei Dottori Commercialisti della circoscrizione del Tribunale di Milano e Lodi. È socio dello Studio Riccardi - Salomon - Tedeschi, studio attivo nell'assistenza ad operatori di *private equity*, sia per quanto riguarda la consulenza a varie società di *advisory*, sia per quanto riguarda la strutturazione dell'acquisizione, la

costituzione e la gestione della *new-companies* e delle eventuali operazioni straordinarie connesse. È iscritto al Ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti con D.M. del 11 Marzo 1994 ed è iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con D.M. 12 Aprile 1995 pubblicato sulla G.U. bis del 21 Aprile 1995.

La seguente tabella indica le principali società di capitali o di persone in cui i componenti del Collegio Sindacale siano stati membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza, ovvero soci, negli ultimi cinque anni, con l'indicazione circa la permanenza nella carica stessa e della partecipazione.

Nome e cognome	Società	Carica nella società o partecipazione detenuta	Status alla Data del Documento di Ammissione
Guido Riccardi	Pro Inks S.r.l.	Consigliere	In carica
	S.L.E.G S.r.l.	Consigliere	Cessata
	Stemgen S.p.A.	Consigliere	In carica
	Tiemme Raccorderie S.p.A.	Consigliere	In carica
	Grizzly Holding S.r.l.	Revisore Legale	In carica
	Adhesive Based	Pres. Collegio Sindacale	Cessata
	Chemicals S.r.l.	Pres. Collegio Sindacale	Cessata
	Agras Delic S.r.l.	Pres. Collegio Sindacale	In carica
	Alberto Giacomini Holding SAPA	Pres. Collegio Sindacale	In carica
	Alteria S.r.l	Pres. Collegio Sindacale	In carica
	Atlantya S.p.a.	Pres. Collegio Sindacale	In carica
	Calligaris S.p.A.	Pres. Collegio Sindacale	In carica
	Cigierre S.p.A	Pres. Collegio Sindacale	Cessata
	Elettrostudio Energia S.p.A.	Pres. Collegio Sindacale	In carica
	Elettromnes S.p.A.	Pres. Collegio Sindacale	In carica
	Elettromnes 2 S.p.A.	Pres. Collegio Sindacale	In carica
	Ferrari Pubblicità Esterna S.p.A.	Pres. Collegio Sindacale	In carica
	GC3 S.p.A.	Pres. Collegio Sindacale	Cessata
	Giuseppe Zanotti	Pres. Collegio Sindacale	In carica
	Grizzly Italia S.p.A.	Pres. Collegio Sindacale	In carica
	Industire Chimiche Forestali S.p.A	Pres. Collegio Sindacale	In carica
	Investitori Associati SGR S.p.A	Pres. Collegio Sindacale	Cessata
	Ipo Challenger S.p.A.	Pres. Collegio Sindacale	In carica
	Mipharm S.p.A.	Pres. Collegio Sindacale	In carica
	Pharma Zone S.p.A.	Pres. Collegio Sindacale	In carica
	Signature Fligth Support Italy S.r.l.	Pres. Collegio Sindacale	In carica

Nome e cognome	Società	Carica nella società o partecipazione detenuta	Status alla Data del Documento di Ammissione
	Sinterama S.p.A.	Pres. Collegio Sindacale	In carica
	Tamerice Immobiliare S.r.l. in liq.	Pres. Collegio Sindacale	Cessata
	Vicini S.p.A	Pres. Collegio Sindacale	Cessata
	UBS Fiduciaria S.p.A.	Pres. Collegio Sindacale	In carica
	Waverton Italy S.r.l.	Pres. Collegio Sindacale	In carica
	A.M.G.P. Finanziaria S.p.A. in liq	Sindaco Effettivo	Cessata
	Arcadia S.r.l	Sindaco Effettivo	In carica
	Cicli Pinarello S.p.A.	Sindaco Effettivo	In carica
	Cicli Pinarello S.r.l.	Sindaco Effettivo	In carica
	Ecoinvest S.p.A	Sindaco Effettivo	Cessata
	Elva S.p.A.	Sindaco Effettivo	In carica
	Euticals S.p.A.	Sindaco Effettivo	Cessata
	Futuris S.p.A.	Sindaco Effettivo	Cessata
	Fidea Finance S.r.l	Sindaco Effettivo	Cessata
	Futuris Investment S.p.A.	Sindaco Effettivo	Cessata
	Giacomini S.p.A.	Sindaco Effettivo	In carica
	GI-Tre S.p.A.	Sindaco Effettivo	In carica
	Insec Equity Partners S.p.A.	Sindaco Effettivo	In carica
	Ladurner S.r.l.	Sindaco Effettivo	In carica
	Ladurner Ambiente S.p.a.	Sindaco Effettivo	In carica
	Lauro Cinquantasette S.p.A.	Sindaco Effettivo	In carica
	Logoplaste Italy Parent S.p.A.	Sindaco Effettivo	In carica
	Mater-BI S.p.A.	Sindaco Effettivo	In carica
	Mecaer Meccanica Aeronautica S.p.A	Sindaco Effettivo	In carica
	Moody's Italia S.r.l.	Sindaco Effettivo	In carica
	Mosaicoon S.p.A.	Sindaco Effettivo	Cessata
	Novamont S.p.A.	Sindaco Effettivo	In carica
	P.I. S.p.A.	Sindaco Effettivo	Cessata
	Ode S.r.l	Sindaco Effettivo	In carica
	Pinarello Holding S.p.A.	Sindaco Effettivo	In carica
	Provinco S.p.A.	Sindaco Effettivo	In carica
	Venture Capital Partners S.p.A.	Sindaco Effettivo	In carica
	VER Capital S.G.R.P.A	Sindaco Effettivo	In carica

Nome e cognome	Società	Carica nella società o partecipazione detenuta	Status alla Data del Documento di Ammissione
	Glenalta Food S.p.A. (ora Orsero S.p.A.)	Presidente del Collegio Sindacale Sindaco Effettivo	Cessata In carica
	Artexe S.p.A.	Sindaco Supplente	In carica
	Atlantyc S.p.A.	Sindaco Supplente	Cessata
	Bertolotti S.p.A.	Sindaco Supplente	In carica
	B&B Italia S.p.A.	Sindaco Supplente	Cessata
	Canepa S.p.A.	Sindaco Supplente	Cessata
	Cipi S.p.A.	Sindaco Supplente	In carica
	Duplomatic Oleodinamica S.p.A.	Sindaco Supplente	Cessata
	Ecoacciai S.p.A.	Sindaco Supplente	In carica
	Facile.it S.p.A.	Sindaco Supplente	In carica
	Facile.it Broker S.p.A.	Sindaco Supplente	In carica
	Finlombarda gestione SGR S.p.A.	Sindaco Supplente	In carica
	Fratelli Neri S.p.A.	Sindaco Supplente	In carica
	Gwm Renewable Energy S.p.A.	Sindaco Supplente	Cessata
	Gwm Ren. Energy II S.p.A.	Sindaco Supplente	Cessata
	H.I.I.T S.p.A.	Sindaco Supplente	In carica
	IMT S.p.A.	Sindaco Supplente	In carica
	Industrie Ilpea S.p.A.	Sindaco Supplente	In carica
	Infra Group S.p.A.	Sindaco Supplente	Cessata
	Istituto Fiduciario Lombardo	Sindaco Supplente	In carica
	Labochim S.p.A.	Sindaco Supplente	Cessata
	Mater-Biotech S.p.A.	Sindaco Supplente	In carica
	Mercurio S.p.A.	Sindaco Supplente	In carica
	Mondialpelli S.p.A.	Sindaco Supplente	In carica
	Mutui.it Mediazione Creditizia S.p.A.	Sindaco Supplente	In carica
	Rhiag S.p.A.	Sindaco Supplente	In carica
	Rhiag Engineering S.p.A.	Sindaco Supplente	In carica
	Rhino Bidco S.p.A.	Sindaco Supplente	In carica
	Rhino Bondco S.p.A.	Sindaco Supplente	In carica
	San Lorenzo S.p.A.	Sindaco Supplente	In carica
	Sifavitor S.r.l.	Sindaco Supplente	In carica
	S.I.T.T.I. S.p.A.	Sindaco Supplente	In carica

Nome e cognome	Società	Carica nella società o partecipazione detenuta	Status alla Data del Documento di Ammissione
	Sirti – Società per azioni	Sindaco Supplente	In carica
	Stroili Oro S.p.A.	Sindaco Supplente	In carica
	Tomasoni Topsail S.p.A	Sindaco Supplente	In carica
	UBS Italia S.p.A.	Sindaco Supplente	In carica
Giovanni Antonio Borgini	Agenzia Ansa Soc. Coop.	Sindaco supplente	In carica
	Acer Italy S.r.l.	Sindaco effettivo	In carica
	Audiradio S.r.l.	Presidente del collegio di liquidazione	In carica
	Braking- Sunstar S.p.A.	Sindaco unico	Cessata
	Binda S.p.A. - in Liquidazione	Sindaco effettivo	Cessata
	Cartiere Ascoli Marsoni S.p.A in Liquidazione	Sindaco Supplente	In carica
	Delta Line S.p.A.	Pres. Collegio Sindacale	Cessata
	Genus S.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione	In carica
	Glenalta Food S.p.A. (ora Orsero S.p.A.)	Sindaco effettivo	Cessata
	Krenergy S.p.A	Sindaco Supplente	In carica
	Manuli Hydraulics Italia S.r.l	Sindaco Unico	In carica
	Manuli Rubber Industries S.p.A.	Pres. Collegio Sindacale	In carica
	Michels S.p.A.	Pres. Collegio Sindacale	In carica
	Diebold Nixdorf S.r.l.	Sindaco unico	In carica
	Sala di scherma società del giardino	Sindaco Unico	In carica
	Società del Giardino	Sindaco effettivo	In carica
	Sunstar Engineering Italy S.r.l	Sindaco Unico	In carica
	Sviluppo imprese sociali S.r.l	Consigliere	In carica
	Zehus S.r.l.	Sindaco Unico	In carica
	Carlo Virgilio Bosello	Europa Investimenti S.p.A.	Consigliere
Caio Digital Partners s.r.l.		Consigliere	In carica
Elviscott Investimenti s.r.l.s.		Consigliere	In carica
Leido Investimenti s.r.l.		Amministratore Unico	In carica
Giuseppe Moscati soc. cooperativa		Presidente del Consiglio di Amministrazione	In carica
Fondazione San Giuseppe Moscati		Consigliere	In carica

Nome e cognome	Società	Carica nella società o partecipazione detenuta	Status alla Data del Documento di Ammissione
	Onlus		
	Fondazione Mias Academy	Consigliere	In carica
	Beingpharma s.r.l.	Consigliere	In carica
	Lauro Ventidue s.r.l.	Liquidatore	In carica
	Lauro Quarantaquattro S.p.A.	Liquidatore	Cessata
	Lauro Quarantanove S.p.A.	Liquidatore	Cessata
	Moleskine S.p.A.	Presidente del Consiglio di Amministrazione	Cessata
	Europa Investimenti Roma s.r.l.	Consigliere	Cessata
	Utet S.p.A.	Cessata	Cessata
	Alexion Pharma Italy s.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale	In carica
	Lauro Quarantadue S.p.A. in liquidazione	Presidente del Collegio Sindacale	In carica
	Lauro Quarantotto S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	In carica
	Bitolea S.p.A. Chimica Ecologica	Presidente del Collegio Sindacale	In carica
	Breda Energia S.p.A. in liquidazione	Presidente del Collegio Sindacale	In carica
	Chili S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	In carica
	Investinchili S.p.A..	Presidente del Collegio Sindacale	In carica
	Pool Service s.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale	In carica
	Medavita S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	In carica
	SEC S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	In carica
	Macpresse Europa S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale	In carica
	Gemelli Service S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	In carica
	Varenne S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	In carica
	Lauro Cinquantadue S.r.l.	Sindaco Unico	In carica
	Bitolea Holding S.p.A.	Sindaco effettivo	In carica
	PIA S.p.A.	Sindaco effettivo	In carica
	FINGROUP S.p.A.	Sindaco effettivo	In carica
	I2 Capital Partners sgr S.p.A.	Sindaco effettivo	In carica

Nome e cognome	Società	Carica nella società o partecipazione detenuta	Status alla Data del Documento di Ammissione
	Ergycapital S.p.A.	Sindaco supplente	In carica
	Varenne 2 S.p.A.	Sindaco supplente	In carica
	Lauro Sei S.p.A:	Presidente del Collegio Sindacale	Cessata
	Lauro Sedici S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	Cessata
	Lauro Venti S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	Cessata
	Veneziani S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	Cessata
	Cartorama S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	Cessata
	Ceme S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	Cessata
	Fratelli Elia S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	Cessata
	Autocaravans Rimor S.p.A:	Presidente del Collegio Sindacale	Cessata
	Consonni International Contract s.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale	Cessata
	Savills Italy s.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale	Cessata
	Blue Note S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	Cessata
	Rimor Immobiliare S.r.l.	Sindaco Unico	Cessata
	Diners Club Italia S.r.l.	Sindaco effettivo	Cessata
	Eurotlx S.p.A.	Sindaco effettivo	Cessata
	Intek S.p.A.	Sindaco effettivo	Cessata
	Macpresse International S.r.l.	Sindaco effettivo	Cessata
	L15 S.p.A.	Sindaco effettivo	Cessata
	Carlo Erba Reagenti S.p.A.	Sindaco effettivo	Cessata
	Roberto Cavalli S.p.A.	Sindaco effettivo	Cessata
Roberta Matrone	Acer Italy S.r.l.	Sindaco effettivo	In carica
	Audiradio S.r.l in Liquidazione	Sindaco supplente	In carica
	Italtriest S.p.A.	Sindaco effettivo	In carica
	Mario di Maio S.p.A.	Sindaco effettivo	Cessata
	Michels S.p.A.	Sindaco supplente	In carica
	Jones Lang Lasalle S.p.A.	Sindaco supplente	In carica
	Ulisse Tecnologie S.r.l.	Amministratore unico	Cessata
	Varco S.p.A.	Sindaco effettivo	Cessata

Nome e cognome	Società	Carica nella società o partecipazione detenuta	Status alla Data del Documento di Ammissione
	Benq Italy S.r.l.	Sindaco effettivo	Cessata
	Delta Line S.p.A.	Consigliere	Cessata
	Glenalta Food S.p.A. (ora Orsero S.p.A.)	Sindaco supplente	Cessata
Giovanni Tedeschi	Feris S.r.l.	Amministratore unico	Cessata
	Monte Crediti S.r.l.	Amministratore delegato	Cessata
	S.L.E.G. S.r.l.	Revisore legale	Cessata
	Piazza Sempione S.p.A.	Liquidatore	In carica
	Mater-Bi S.p.A.	Pres. Consiglio di Amm.ne	In carica
	Artexe S.p.A.	Pres. Collegio Sindacale	In carica
	Atlantyca S.p.A.	Pres. Collegio Sindacale	Cessata
	B&B Italia S.p.A.	Pres. Collegio Sindacale	Cessata
	Bruno Magli S.p.A. in Concordato Preventivo	Pres. Collegio Sindacale	Cessata
	Bertolotti S.p.A.	Pres. Collegio Sindacale	In carica
	Era S.p.A.	Pres. Collegio Sindacale	In carica
	Fidea Finance S.p.A.	Pres. Collegio Sindacale	Cessata
	Gemelli S.p.A.	Pres. Collegio Sindacale	In carica
	LKQ Italia S.r.l.	Pres. Collegio Sindacale	In carica
	LKQ Italia Bondo S.p.A.	Pres. Collegio Sindacale	In carica
	Progressio SGR S.p.A.	Pres. Collegio Sindacale	In carica
	Rhiag S.p.A.	Pres. Collegio Sindacale	In carica
	Rhiag Engineering S.p.A.	Pres. Collegio Sindacale	In carica
	Alteria S.r.l.	Sindaco Effettivo	In carica
	Bertolotti S.p.A.	Sindaco Effettivo	Cessata
	B&B Italia S.p.A.	Sindaco Effettivo	In carica
	Best Western Italia Società Cooperativa Per Azioni	Sindaco Effettivo	In carica
	Cicli Pinarello S.p.A.	Sindaco Effettivo	In carica
	Cicli Pinarello S.r.l.	Sindaco Effettivo	In carica
	Cisalfa Sport S.p.A.	Sindaco Effettivo	In carica
	Cogisen S.r.l.	Sindaco Effettivo	In carica
	Driade S.p.A.	Sindaco Effettivo	Cessata
	EcoAcciai S.p.A.	Sindaco Effettivo	In carica
	Ecoinvest S.p.A.	Sindaco Effettivo	Cessata

Nome e cognome	Società	Carica nella società o partecipazione detenuta	Status alla Data del Documento di Ammissione
	Ellamp S.p.A.	Sindaco Effettivo	In carica
	Elettromnes S.p.A.	Sindaco Effettivo	In carica
	Elettromnes 2 S.p.A.	Sindaco Effettivo	In carica
	Fancy One S.p.A.	Sindaco Effettivo	In carica
	F.P.E. Ferrari Pubblicità Esterna S.p.A.	Sindaco Effettivo	In carica
	Fratelli Lupoli S.r.l.	Sindaco Effettivo	Cessata
	Grizzly Italia S.p.A.	Sindaco Effettivo	In carica
	Immobiliare.it S.p.A.	Sindaco Effettivo	In carica
	Industrie Ilpea S.p.A.	Sindaco Effettivo	In carica
	International Characters S.r.l.	Sindaco Effettivo	In carica
	Investitori Associati Sgr S.p.A.	Sindaco Effettivo	Cessata
	Logoplaste Italy Parent S.p.A.	Sindaco Effettivo	In carica
	Orologeria Luigi Verga S.p.A.	Sindaco Effettivo	In carica
	Pinarello Holding S.p.A.	Sindaco Effettivo	In carica
	Pro-Face Italia S.p.A.	Sindaco Effettivo	Cessata
	Rhiag S.p.A.	Sindaco Effettivo	Cessata
	Rhiag Engineering S.p.A.	Sindaco Effettivo	Cessata
	Rhino Bidco S.p.A.	Sindaco Effettivo	In carica
	Rhino Bondco S.p.A.	Sindaco Effettivo	Cessata
	S.c. Evolution S.p.A.	Sindaco Effettivo	In carica
	Stemgen S.p.A.	Sindaco Effettivo	In carica
	Tiemme Raccorderie S.p.A.	Sindaco Effettivo	In carica
	Tomasoni Topsail S.p.A.	Sindaco Effettivo	In carica
	Toscana Investimenti S.p.A.	Sindaco Effettivo	In carica
	Zenith S.p.A.	Sindaco Effettivo	In carica
	Waverton Italy S.r.l.	Sindaco Effettivo	In carica
	Adhesive Based Chemicals S.r.l.	Sindaco Effettivo	Cessata
	Blu Holding S.p.A. in liquidazione	Sindaco Effettivo	Cessata
	Cigierre S.p.A.	Sindaco Effettivo	Cessata

Nessuno dei membri del Collegio Sindacale ha rapporti di parentela di cui al Libro I, Titolo V del codice civile con gli altri componenti del Collegio Sindacale, né sussistono tali rapporti tra questi ed i membri del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente.

Per quanto a conoscenza della Società negli ultimi cinque anni, nessuno dei membri del Collegio Sindacale (i) ha riportato condanne in relazione a reati di frode o bancarotta; (ii) è stato dichiarato fallito o sottoposto a procedure concorsuali o è stato associato a procedure di bancarotta, amministrazione controllata o procedura di liquidazione; (iii) è stato ufficialmente incriminato e/o è stato destinatario di sanzioni da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) nello svolgimento dei propri incarichi, né è stato interdetto dalla carica di amministrazione, direzione o vigilanza dell'Emittente o dalla carica di direzione o gestione di altre società.

10.1.3 Alti Dirigenti

Alla Data del Documento di Ammissione la Società non ha dirigenti.

10.1.4 Soci Fondatori

L'Emittente è stato costituito da G.L.P., Luca Fabio Giacometti, Gaburo, FinOrizzonte, Stefano Malagoli, Lorenzo Bachschmid e Dario Di Iorio, in forma di società per azioni con la denominazione di "Glenalta S.p.A.", capitale sociale di Euro 200.000,00, con atto a rogito del Notaio dott. Andrea De Costa, repertorio n. 3546, raccolta n. 1915.

10.2 Conflitti di interesse dei membri del Consiglio di Amministrazione, dei componenti del Collegio Sindacale, dei direttori generali e dei principali dirigenti

10.2.1 Conflitti di interesse dei membri del Consiglio di Amministrazione

Alla Data di Avvio delle Negoziazioni, i componenti del Consiglio di Amministrazione, tutti Promotori della Società, deterranno Azioni Speciali qualificabili come prodotti finanziari collegati all'andamento degli strumenti finanziari AIM Italia, ai sensi del Regolamento Emittenti AIM.

In particolare si segnala che alla Data di Avvio delle Negoziazioni, ove l'Aumento Riservato agli Altri Titolari di Azioni Speciali sia integralmente sottoscritto: (i) Luca Fabio Giacometti, Presidente del Consiglio di Amministrazione, deterrà direttamente n. 42.000 Azioni Speciali e indirettamente, per il tramite di Gaburo (della quale Luca Fabio Giacometti detiene il 90% del capitale sociale e nella quale riveste la carica di amministratore unico) n. 42.000 Azioni Speciali; (ii) Gino Lugli deterrà indirettamente, per il tramite di G.L.P. (il cui capitale sociale è detenuto per il 56% da Gino Lugli e in cui quest'ultimo riveste la carica di amministratore unico) n. 21.000 Azioni Speciali; (iii) Stefano Malagoli deterrà n. 21.000 Azioni Speciali; (iv) FinOrizzonte (della quale Silvio Marengo detiene il 33,34% del capitale sociale e nella quale riveste la carica di amministratore unico) deterrà n. 42.000 Azioni Speciali; (v) Lorenzo Bachschmid deterrà n. 9.000 Azioni Speciali. Per informazioni in merito all'opzione di acquisto attribuita a Luca Fabio Giacometti sulle Azioni Speciali detenute dai Titolari di Azioni Speciali diversi dai Promotori si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 13, Paragrafo 13.1 del Documento di Ammissione.

Si segnala, peraltro, che in sede di Offerta, uno o più Promotori hanno manifestato l'interesse a sottoscrivere Azioni Ordinarie della Società. Ciò, unitamente alla conversione delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie secondo i termini e le condizioni di cui all'articolo 6 dello Statuto, potrebbe incrementare l'influenza dei medesimi Promotori e/o dei soci sull'assemblea della Società. Per un'illustrazione degli effetti diluitivi, si rimanda alla Sezione Seconda, Capitolo 7, del Documento di Ammissione.

Inoltre, si segnala che in caso di scioglimento della Società a seguito della mancata realizzazione dell'Operazione Rilevante entro il Termine Massimo: (i) non si verificheranno i presupposti per la conversione delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie; e (ii) le Azioni Speciali saranno postergate alle Azioni Ordinarie in sede di ripartizione dell'attivo nell'ambito del processo di liquidazione, come meglio indicato all'articolo 27 dello Statuto. Per tali motivi, i membri del Consiglio di amministrazione potrebbero versare in una situazione di possibile conflitto di interesse nel valutare l'opportunità di una particolare Operazione Rilevante e la corrispondenza di termini e condizioni della stessa al migliore interesse della Società, soprattutto nell'ipotesi in cui la relativa *target* sia stata individuata in prossimità della scadenza del Termine Massimo.

Si segnala, infine, che alla Data del Documento di Ammissione Stefano Malagoli è amministratore unico e socio, Gino Lugli è socio e Lorenzo Bachschmid è consulente esterno di Kaleidos, che alla stessa data intrattiene rapporti contrattuali con la Società aventi ad oggetto (i) servizi di natura organizzativa e amministrativa nonché di gestione del c.d. registro *insider* e la condivisione di strutture e relativi costi da parte di Kaleidos in favore della Società e (ii) attività di consulenza finanziaria da parte della stessa Kaleidos in favore di Glenalta. Per maggiori informazioni in merito ai suddetti rapporti si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 14 del Documento di Ammissione.

10.2.2 Conflitti di interessi dei componenti del Collegio Sindacale

Si segnala che, alla Data del Documento di Ammissione, non vi sono situazioni di conflitto di interesse che riguardano i componenti del Collegio Sindacale.

10.2.3 Conflitti di interessi dei principali dirigenti

Non applicabile.

10.2.4 Eventuali accordi con i principali azionisti, clienti, fornitori dell'Emittente o altri accordi a seguito dei quali i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e gli alti dirigenti sono stati nominati

Alla Data del Documento di Ammissione la Società non è a conoscenza di accordi o intese con i principali azionisti della Società, clienti, fornitori dell'Emittente a seguito dei quali i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sono stati nominati.

10.2.5 Eventuali restrizioni in forza delle quali i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e gli alti dirigenti hanno acconsentito a limitare i propri diritti a cedere e trasferire, per un certo periodo di tempo, gli strumenti finanziari dell'Emittente dagli stessi posseduti

Fatto salvo quanto di seguito descritto, alla Data del Documento di Ammissione, la Società non è a conoscenza di restrizioni in forza delle quali i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale hanno acconsentito a limitare i propri diritti a cedere o trasferire, per un certo periodo di tempo, le azioni dell'Emittente direttamente ed eventualmente detenute dagli stessi.

I Promotori hanno assunto in data 11 luglio 2017, e gli altri Titolari di Azioni Speciali assumeranno, un impegno di *lock-up* che prevede l'inalienabilità delle Azioni Ordinarie rivenienti dalla conversione delle Azioni Speciali per un periodo di 18 mesi da computarsi a partire dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante.

11. PRASSI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

11.1 Durata della carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei membri del Collegio Sindacale

Il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in carica alla Data del Documento di Ammissione rimarrà in carica per 3 esercizi, e precisamente sino all'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2019.

Il Collegio Sindacale dell'Emittente in carica alla Data del Documento di Ammissione rimarrà in carica per 3 esercizi, e precisamente sino all'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2019.

11.2 Contratti di lavoro stipulati dai componenti del Consiglio di Amministrazione e dai componenti del Collegio Sindacale con l'Emittente o con le altre società del gruppo che prevedono indennità di fine rapporto

Alla Data del Documento di Ammissione, non esistono contratti di lavoro stipulati dai membri del Consiglio di Amministrazione e dai membri del Collegio Sindacale con l'Emittente che prevedano indennità di fine rapporto.

11.3 Recepimento delle norme in materia di governo societario

L'Emittente, in quanto società che richiede l'ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia, non è tenuto a recepire le disposizioni in tema di *governance* previste per le società quotate sui mercati regolamentati.

Si segnala tuttavia che la Società ha previsto nel proprio Statuto l'obbligatorietà della nomina, in seno al Consiglio di Amministrazione, di almeno un amministratore dotato dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF.

Inoltre, con delibera del 14 giugno 2017, il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato, con efficacia dalla data di presentazione della Domanda di Ammissione prevista dall'art. 5 del Regolamento Emittenti AIM: (i) la procedura per il trattamento delle informazioni privilegiate e obblighi di comunicazione; (ii) l'istituzione del registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate; (iii) la procedura per la tenuta del registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate; (iv) la procedura che regola gli obblighi informativi inerenti alle operazioni sugli strumenti finanziari di Glenalta compiute da soggetti considerati dalla normativa di settore come rilevanti (c.d. *internal dealing*), nonché (v) con efficacia dalla Data di Avvio delle Negoziazioni, la procedura per l'esecuzione dell'Operazione Rilevante. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione dell'11 luglio 2017 ha approvato, con efficacia dalla Data di Avvio delle Negoziazioni (vi) la procedura per le operazioni poste in essere con parti correlate, con riferimento alla quale si rinvia alla Sezione Prima, Paragrafo 14 del Documento di Ammissione, nonché (vii) la procedura per gli obblighi di comunicazione al Nomad.

L'Emittente ha altresì adottato la procedura che regola il processo decisionale della Società al fine di individuare le regole di funzionamento interne idonee ad assicurare la trasparenza, la correttezza sostanziale e procedurale per l'individuazione della/e società *target* e l'approvazione dell'Operazione Rilevante.

12. DIPENDENTI

12.1 Dipendenti

Alla Data del Documento di Ammissione, l'Emittente non ha dipendenti.

12.2 Partecipazioni azionarie e *stock option* dei membri del Consiglio di Amministrazione

Fatto salvo quanto di seguito indicato, alla Data del Documento di Ammissione nessuno dei membri del Consiglio di Amministrazione detiene partecipazioni azionarie nel capitale sociale dell'Emittente.

Si segnala che alla Data di Avvio delle Negoziazioni, ove l'Aumento Riservato agli Altri Titolari di Azioni Speciali sia integralmente sottoscritto: (i) Luca Fabio Giacometti, Presidente del Consiglio di Amministrazione, deterrà direttamente n. 42.000 Azioni Speciali e indirettamente, per il tramite di Gaburo (della quale Luca Fabio Giacometti detiene il 90% del capitale sociale e nella quale riveste la carica di amministratore unico) n. 42.000 Azioni Speciali; (ii) Gino Lugli deterrà indirettamente, per il tramite di G.L.P. (il cui capitale sociale è detenuto per il 56% da Gino Lugli e in cui quest'ultimo riveste la carica di amministratore unico) n. 21.000 Azioni Speciali; (iii) Stefano Malagoli deterrà n. 21.000 Azioni Speciali; (iv) FinOrizzonte (della quale Silvio Marengo detiene il 33,34% del capitale sociale e nella quale riveste la carica di amministratore unico) deterrà n. 42.000 Azioni Speciali (v) Lorenzo Bachschmid deterrà n. 9.000 Azioni Speciali.

Alla Data del Documento di Ammissione non sono stati deliberati piani di *stock option*.

Per informazioni in merito alla compagine sociale della Società, si rinvia a quanto indicato alla Sezione Prima, Capitolo 13, Paragrafo 13.1 del presente Documento di Ammissione.

12.3 Accordi di partecipazione di dipendenti al capitale sociale

Alla Data del Documento di Ammissione, non sussistono accordi contrattuali o clausole statutarie che prevedano forme di partecipazione dei dipendenti al capitale sociale della Società.

13. PRINCIPALI AZIONISTI

13.1 Principali azionisti dell'Emittente

La seguente tabella illustra, secondo le risultanze del libro soci nonché sulla base delle altre informazioni a disposizione della Società, la compagine sociale di Glenalta alla Data del Documento di Ammissione e la sua evoluzione in caso di integrale collocamento del numero massimo di Azioni Ordinarie oggetto dell'Offerta, pari a n. 10.000.000 Azioni Ordinarie, per un controvalore di Euro 100.000.000.

Azioni Ordinarie							
<i>Soci</i>	Alla data del Documento di Ammissione (*)	%	Aumenti di Capitale Titolari di Azioni Speciali	Aumento di Capitale Investitori	Conversione in Azioni Speciali	Post Offerta	%
G.L.P. Srl (**)	2.298	11,5%	18.702	-	(21.000)	-	0,0%
Gaburo Srl (***)	4.598	23,0%	37.402	-	(42.000)	-	0,0%
Luca Fabio Giacometti	4.598	23,0%	37.402	-	(42.000)	-	0,0%
FinOrizzonte Srl (****)	4.598	23,0%	37.402	-	(42.000)	-	0,0%
Stefano Malagoli	2.298	11,5%	18.702	-	(21.000)	-	0,0%
Lorenzo Bachschmid	1.150	5,7%	7.850	-	(9.000)	-	0,0%
Dario Di Iorio	460	2,3%	3.540	-	(4.000)	-	0,0%
Altri Titolari di Azioni Speciali	-	0,0%	19.000	-	(19.000)	-	0,0%
Mercato	-	0,0%	-	10.000.000	-	10.000.000	100,0%
Totale	20.000	100,0%	180.000	10.000.000	(200.000)	10.000.000	100,0%

Azioni Speciali							
<i>Soci</i>	Alla data del Documento di Ammissione (*)	%	Conversione in Azioni Speciali			Post Offerta	%
G.L.P. Srl (**)	-	0,0%	21.000	-	-	21.000	10,5%
Gaburo Srl (***)	-	0,0%	42.000	-	-	42.000	21,0%
Luca Fabio Giacometti	-	0,0%	42.000	-	-	42.000	21,0%
FinOrizzonte Srl (****)	-	0,0%	42.000	-	-	42.000	21,0%
Stefano Malagoli	-	0,0%	21.000	-	-	21.000	10,5%
Lorenzo Bachschmid	-	0,0%	9.000	-	-	9.000	4,5%
Dario Di Iorio	-	0,0%	4.000	-	-	4.000	2,0%
Altri Titolari di Azioni Speciali	-	0,0%	19.000	-	-	19.000	9,5%
Mercato	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%
Totale	-	0,0%	200.000	-	-	200.000	100,0%

(*) Si segnala che, a seguito dell'entrata in vigore dello Statuto sociale funzionale all'ammissione alle negoziazioni delle Azioni Ordinarie e dei Warrant sull'AIM Italia, le n. 20.000 azioni ordinarie detenute complessivamente dai Promotori

saranno convertite in Azioni Speciali. Alla Data di Avvio delle Negoziazioni i Titolari di Azioni Speciali (ivi inclusi i Promotori), deterranno complessivamente n. 200.000 Azioni Speciali.

- (**) Si segnala che il 56% del capitale sociale di G.L.P. è detenuto dal dott. Gino Lugli, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente.
- (***) Si segnala che il 90% del capitale sociale di Gaburo è detenuto dal dott. Luca Fabio Giacometti, Presidente e dell'Emittente.
- (****) Si segnala che il 33,34% del capitale sociale di FinOrizzonte è detenuto dal dott. Silvio Marengo, Amministratore dell'Emittente.

Si segnala, peraltro, che in sede di Offerta, uno o più Promotori hanno manifestato l'interesse a sottoscrivere Azioni Ordinarie della Società. Ciò, unitamente alla conversione delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie secondo i termini e le condizioni di cui all'articolo 6 dello Statuto, potrebbe incrementare l'influenza dei medesimi Promotori e/o dei soci sull'assemblea della Società. Per un'illustrazione degli effetti diluitivi, si rimanda alla Sezione Seconda, Capitolo 7, del Documento di Ammissione.

13.2 Diritti di voto diversi in capo ai principali azionisti dell'Emittente

Ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto, il capitale sociale di Glenalta è suddiviso in Azioni Ordinarie e Azioni Speciali.

Per maggiori informazioni sulle caratteristiche delle Azioni Speciali si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 15, Paragrafo 15.2.3 del Documento di Ammissione.

13.3 Soggetto controllante l'Emittente

Alla Data del Documento di Ammissione l'intero capitale sociale della Società, pari a Euro 200.000,00 suddiviso in n. 20.000 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, è detenuto dai Promotori (in particolare, (i) Luca Fabio Giacometti detiene n. 4.598 azioni ordinarie, (ii) G.L.P. detiene n. 2.298 azioni ordinarie, (iii) Gaburo detiene n. 4.598 azioni ordinarie, (iv) FinOrizzonte detiene n. 4.598 azioni ordinarie, (v) Stefano Malagoli detiene n. 2.298 azioni ordinarie, (vi) Lorenzo Bachschmid detiene n. 1.150 azioni ordinarie, e (vii) Dario Di Iorio detiene n. 460 azioni ordinarie).

13.4 Patti Parasociali

Alla Data del Documento di Ammissione l'Emittente non è a conoscenza di accordi dalla cui attuazione possa scaturire a una data successiva una variazione dell'assetto di controllo dell'Emittente.

14. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Alla Data del Documento di Ammissione, l'Emittente ha in essere i seguenti rapporti con parti correlate, regolati a condizioni di mercato, che rappresentano gli unici rapporti intrattenuti dalla Società con parti correlate dalla data della sua costituzione.

Si prevede che la Società sottoscriva un contratto avente ad oggetto la concessione, da parte di Kaleidos in favore di Glenalta, di servizi di natura organizzativa e amministrativa e la condivisione di strutture, con ripartizione dei relativi costi, nonché il servizio di gestione del c.d. registro *insider*. In detto contratto le parti hanno convenuto che a Kaleidos spetti un compenso complessivo, in misura fissa annuale, di Euro 36.000 (oltre IVA) per la quota di spese – di pertinenza di Glenalta – per l'utilizzo dei servizi di natura organizzativa ed amministrativa, nonché per la prestazione dei servizi di gestione del registro *insider* di cui sopra. La durata del contratto è annuale, rinnovabile alla scadenza, salvo disdetta.

La Società, con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'11 luglio 2017, ha adottato, con efficacia dalla Data di Avvio delle Negoziazioni delle Azioni Ordinarie e dei Warrant della Società sull'AIM Italia, una procedura per la gestione delle operazioni poste in essere con parti correlate, resa disponibile sul sito internet della Società www.glenalta.it.

15. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SULLA STRUTTURA E SUL FUNZIONAMENTO DI GLENALTA

15.1 Capitale sociale

15.1.1 *Capitale sociale sottoscritto e versato*

Alla Data del Documento di Ammissione il capitale sociale della Società, interamente sottoscritto e versato è pari a Euro 200.000,00 suddiviso in n. 20.000 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale.

15.1.2 *Esistenza di quote non rappresentative del capitale, precisazione del loro numero e delle loro caratteristiche principali*

Alla Data del Documento di Ammissione, la Società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi non rappresentativi del capitale sociale. Per informazioni sulle caratteristiche delle Azioni Speciali dell'Emittente si rinvia al successivo Paragrafo 15.2.3 del Documento di Ammissione. Per informazioni sui Warrant si rinvia ai successivi Paragrafi 15.1.5 e 15.1.7 del Documento di Ammissione.

15.1.3 *Azioni proprie*

Alla Data del Documento di Ammissione, la Società non detiene azioni proprie. In data 7 giugno 2017 l'Assemblea ordinaria della Società ha, tra l'altro, deliberato:

1. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad acquistare azioni proprie, ai sensi, per gli effetti e nei limiti dell'articolo 2357 del codice civile e per le finalità di cui all'articolo 8 dello Statuto, stabilendo che:
 - (a) l'acquisto dovrà essere effettuato, per un ammontare comunque compreso nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio (anche infrannuale) regolarmente approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione, utilizzando a tal fine le somme di volta in volta presenti sul Conto Corrente Vincolato;
 - (b) l'acquisto potrà essere effettuato, in una o più *tranche*, entro 18 mesi decorrenti dalla Data di Avvio delle Negoziazioni;
 - (c) l'acquisto potrà essere effettuato mediante acquisti effettuati nel rispetto delle disposizioni normative, anche regolamentari, applicabili, e in ogni caso secondo quanto previsto dall'art. 144-bis del Regolamento 11971 e secondo le modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei sistemi multilaterali di negoziazione;
 - (d) in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 dello Statuto, il prezzo di acquisto di ciascuna azione sarà pari al valore risultante dal prezzo di sottoscrizione delle Azioni Ordinarie (pari a Euro 10), diminuito del 3,9%;
 - (e) delle operazioni di acquisto azioni proprie verrà fornita adeguata comunicazione in ottemperanza agli obblighi di informazione applicabili;

quanto sopra in ogni caso nel rispetto ed in conformità delle altre eventuali disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti;

2. di autorizzare la disposizione, in tutto o in parte e senza limiti temporali, delle azioni proprie acquistate ai sensi della deliberazione di cui al precedente punto 1., anche prima di aver eseguito integralmente gli acquisti di azioni proprie autorizzati, con una qualunque delle modalità

ammesse dalla legge e in conformità ad ogni altra norma applicabile. Le disposizioni delle azioni proprie potranno essere effettuate al prezzo o, comunque, secondo le condizioni ed i criteri determinati dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alle modalità realizzative impiegate, tenuto conto dell'andamento dei prezzi di mercato e nell'interesse di Glenalta;

3. di effettuare ogni necessaria appostazione contabile in relazione alle operazioni sulle azioni proprie, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti e dei principi contabili di volta in volta applicabili;
4. di conferire al Consiglio di Amministrazione *pro tempore* in carica e per esso ai Consiglieri Luca Fabio Giacometti, Stefano Malagoli e Lorenzo Bachschmid, in via disgiunta fra loro, con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere occorrente per eseguire le operazioni di acquisto e di disposizioni delle azioni proprie che precedono, ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti (ivi incluso il potere di conferire incarichi a intermediari abilitati ai sensi di legge).

In data 14 giugno 2017, il Consiglio di Amministrazione ha tra l'altro deliberato di proporre all'Assemblea ordinaria della Società, entro la scadenza dell'autorizzazione all'acquisto e disposizione di Azioni Ordinarie proprie di Glenalta concessa in data 7 giugno 2017 sopra descritta, il rinnovo dell'autorizzazione medesima per le finalità di cui all'articolo 8 dello Statuto.

15.1.4 Ammontare delle obbligazioni convertibili, scambiabili o con warrant

Alla Data del Documento di Ammissione, la Società non ha emesso obbligazioni convertibili, scambiabili o *cum warrant*.

15.1.5 Esistenza di diritti e/o obblighi di acquisto su capitale autorizzato, ma non emesso o di un impegno all'aumento del capitale

Alla Data del Documento di Ammissione, fatto salvo quanto di seguito indicato, non sussistono diritti e/o obblighi di acquisto su capitale autorizzato ma non emesso, né impegni ad aumenti di capitale.

In data 7 giugno 2017 l'Assemblea della Società ha, tra l'altro, deliberato:

1. di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, dagli attuali nominali Euro 200.000 sino a massimi nominali Euro 390.000, e così per nominali massimi Euro 190.000, mediante emissione di massime n. 19.000 nuove azioni, prive di valore nominale, godimento regolare, da offrire in sottoscrizione al prezzo unitario di Euro 10, riservato a soggetti preventivamente individuati dalla Società, dando mandato al Consiglio di Amministrazione della – e per esso ai legali rappresentanti *pro tempore* in carica in via tra loro disgiunta – per dare esecuzione, anche in più *tranche*, al suddetto aumento, prima della Data di Avvio delle Negoziazioni, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2017, nonché per definire la quota parte da imputare a capitale e la quota parte da imputare a sovrapprezzo, fermo restando che ove non integralmente attuato entro il termine finale, resterà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte (**l' "Aumento Riservato agli Altri Titolari di Azioni Speciali"**);
2. di aumentare a pagamento il capitale sociale, in via scindibile, sino a massimi nominali Euro 2.000.000 mediante emissione di un proporzionale numero massimo di nuove azioni ordinarie prive di valore nominale, godimento regolare, da offrire in opzione a coloro che sono soci della Società alla data dell'Assemblea al prezzo unitario di Euro 10, dando mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso ai legali rappresentanti *pro tempore* in carica in via

tra loro disgiunta – per dare esecuzione entro il termine ultimo del 31 dicembre 2017 e comunque successivamente all'esecuzione dell' Aumento Riservato agli Altri Titolari di Azioni Speciali, anche in più *tranche*, al proposto aumento di capitale, prima della Data di Avvio delle Negoziazioni, nonché per definire la quota parte da imputare a capitale e la quota parte da imputare a sovrapprezzo, fatta avvertenza che l'aumento potrà essere effettivamente eseguito per una somma pari alla differenza tra Euro 2.000.000 e l'ammontare del capitale di Glenalta risultante dalla sottoscrizione dell'Aumento Riservato agli Altri Titolari di Azioni Speciali e fermo restando che ove non integralmente attuato entro il termine finale, resterà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte;

3. di aumentare a pagamento il capitale sociale, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile, per ulteriori massimi nominali Euro 100.000.000, mediante emissione di massime n. 10.000.000 nuove azioni ordinarie, prive di valore nominale, godimento regolare, da emettere al prezzo unitario di Euro 10, destinate al collocamento nell'ambito dell'Offerta; detto aumento dovrà essere attuato entro il termine ultimo del 31 dicembre 2017 e, ove non integralmente attuato entro tale ultimo termine, resterà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte, dando mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso ai legali rappresentanti *pro tempore* in carica in via tra loro disgiunta – per dare esecuzione all'aumento di capitale medesimo, con facoltà in particolare di definire la quota parte da imputare a capitale e la quota parte da imputare a sovrapprezzo, fissare le condizioni e i termini dell'Offerta, esperire gli adempimenti ed effettuare le comunicazioni previsti dalla disciplina anche regolamentare applicabile, nonché di compiere tutto quanto necessario e/o opportuno, ivi inclusi l'individuazione dei criteri di riparto tra i destinatari dell'Offerta, la negoziazione e sottoscrizione di contratti e/o documenti, per il perfezionamento e/o l'attuazione della deliberata operazione di aumento di capitale (**"Aumento a Servizio dell'Offerta"**);
4. di approvare l'emissione: (i) di complessivi massimi n. 2.000.000 Warrant da abbinare gratuitamente alle Azioni Ordinarie di nuova emissione rivenenti dall'Aumento a Servizio dell'Offerta in ragione di n. 2 Warrant ogni n. 10 Azioni Ordinarie sottoscritte; (ii) di n. 100.000 Warrant da assegnare a CFO SIM contestualmente all'assegnazione dei Warrant abbinati alle azioni di cui al punto (i); (iii) di ulteriori massimi n. 3.000.000 Warrant da assegnare gratuitamente subordinatamente all'efficaci dell'Operazione Rilevante in ragione di n. 3 Warrant ogni n. 10 Azioni ;
5. di ulteriormente aumentare il capitale sociale in via scindibile al servizio della conversione dei Warrant per ulteriori massimi nominali Euro 146.829 mediante emissione di ulteriori massime n. 1.468.290 Azioni Ordinarie, da emettersi entro il 5° anno dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, fatta avvertenza che, ove non integralmente sottoscritto entro il predetto termine, l'aumento resterà valido nei limiti delle sottoscrizioni raccolte; detto aumento da eseguirsi ai termini e alle condizioni tutte di cui al Regolamento Warrant.

In data 14 giugno 2017, il Consiglio di Amministrazione di Glenalta ha stabilito: (i) con riferimento Aumento Riservato agli Altri Titolari di Azioni Speciali di imputare a capitale l'intero importo derivante dalla sottoscrizione e liberazione di tale aumento; (ii) con riferimento all'aumento di capitale in opzione a coloro che sono soci della Società alla data dell'Assemblea del 7 giugno 2017, di imputare a capitale l'intero importo derivante dalla sottoscrizione e liberazione di tale aumento e (iii) con riferimento all'Aumento a Servizio dell'Offerta di imputare 1 Euro a capitale e 9 Euro sovrapprezzo per ciascuna delle Azioni Ordinarie effettivamente sottoscritte ad esito dell'Offerta.

15.1.6 Esistenza di offerte in opzione aventi ad oggetto il capitale di eventuali membri del gruppo

Alla Data del Documento di Ammissione la Società non fa parte di alcun gruppo.

15.1.7 Evoluzione del capitale sociale dalla data di costituzione

La Società è stata costituita in data 22 maggio 2017 in forma di società per azioni con la denominazione di “Glenalta S.p.A.”, capitale sociale di Euro 200.000,00, con atto a rogito del Notaio dott. Andrea De Costa, repertorio n. 3546, raccolta n. 1915.

Alla Data del Documento di Ammissione il capitale sociale della Società, interamente sottoscritto e versato è pari ad Euro 200.000,00 suddiviso in n. 20.000 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale.

Per informazioni in merito alle delibere dell’Assemblea della Società del 7 giugno 2017 aventi ad oggetto gli aumenti di capitale si rinvia al precedente Paragrafo 15.1.6 del Documento di Ammissione.

In caso di sottoscrizione del numero massimo di Azioni Ordinarie oggetto dell’Offerta (pari a n. 10.000.000 Azioni Ordinarie) il capitale sociale della Società, interamente sottoscritto e versato, sarà pari ad Euro 12.000.000 suddiviso in n. 10.000.000 Azioni Ordinarie e in n. 200.000 Azioni Speciali, tutte prive di indicazione del valore nominale.

15.2 Atto costitutivo e statuto sociale

La Società è stata costituita in data 22 maggio 2017 in forma di società per azioni con la denominazione di “Glenalta S.p.A.”, capitale sociale di Euro 200.000,00, con atto a rogito del Notaio dott. Andrea De Costa, repertorio n. 3546, raccolta n. 1915.

In data 7 giugno 2017 l’Assemblea dell’Emittente ha approvato un nuovo Statuto al fine di adeguarne, tra l’altro, le previsioni alla normativa vigente per le società con strumenti finanziari ammessi alla negoziazione sull’AIM Italia.

Si riportano di seguito le principali disposizioni dello Statuto che entrerà in vigore alla Data di Avvio delle Negoziazioni delle Azioni Ordinarie e dei Warrant della Società sull’AIM Italia. Si segnala che lo Statuto è disponibile sul sito internet www.glenalta.it, ove si rinvia per maggiori informazioni in merito alla previsioni statutarie.

15.2.1 Oggetto sociale e scopi dell’Emittente

L’oggetto sociale della Società è stabilito dall’articolo 3 dello Statuto Sociale, che dispone quanto segue.

“La Società ha per oggetto la ricerca e la selezione di potenziali acquisizioni di partecipazioni in altra/e impresa/e e di altre forme di potenziale aggregazione della Società stessa con altra/e impresa/e, da realizzarsi successivamente alla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni Ordinarie della Società sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (rispettivamente la “Quotazione” e l’“AIM Italia”) attraverso, a mero titolo esemplificativo, ma non limitativo, un’operazione di fusione con la/le impresa/e selezionata/e, di acquisizione con qualunque modalità di legge (ivi inclusa la sottoscrizione di aumenti di capitale e la compravendita) di partecipazioni nella/e impresa/e selezionata/e e/o di conferimento (ciascuna operazione, a seconda del caso, l’“Operazione Rilevante”), nonché la realizzazione dell’Operazione Rilevante con qualunque modalità di legge essa sia attuata e solo a seguito della preventiva modifica dell’oggetto sociale della Società, che dunque risulterà, di volta in volta, dallo Statuto. A tal fine, la Società potrà tra l’altro acquisire partecipazioni di maggioranza o di minoranza nonché

strumenti finanziari partecipativi. In ogni caso, è esclusa ogni attività di consulenza in materia di investimenti riservata a particolari soggetti ovvero qualsiasi altra attività che sia riservata per legge a determinati soggetti.

La Società può compiere tutte le operazioni strumentali che saranno ritenute utili dal Consiglio di Amministrazione per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di attività finanziarie riservate nei confronti del pubblico e delle altre attività riservate ai sensi di legge".

15.2.2 Sintesi delle disposizioni dello statuto della Società riguardanti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale

La Società ha adottato il sistema di amministrazione e controllo c.d. tradizionale di cui agli articoli 2380-bis e seguenti del codice civile. Si riportano di seguito le principali disposizioni dello Statuto sociale riguardanti i membri del Consiglio di Amministrazione e i componenti del Collegio Sindacale della Società. Tali disposizioni entreranno in vigore alla Data di Avvio delle Negoziazioni delle Azioni Ordinarie e dei Warrant della Società sull'AIM Italia. Per ulteriori informazioni si rinvia allo Statuto della Società, disponibile sul sito internet www.glenalta.it, e alla normativa applicabile.

Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di n. 3 a un massimo di n. 9 consiglieri, di cui almeno n. 1 Amministratore dotato dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF..

Gli Amministratori sono nominati per un periodo di 3 esercizi, ovvero per il periodo, comunque non superiore a 3 esercizi, stabilito all'atto della nomina, e sono rieleggibili. Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dallo Statuto.

Gli Amministratori decadono dalla propria carica nei casi previsti dalla legge.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile.

Ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri un Presidente; può eleggere un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

Il Presidente esercita le funzioni previste dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dallo Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nomina un segretario, anche estraneo alla Società.

Ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da qualsiasi Consigliere in carica.

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno 2 giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio-conferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario

della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto, le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, se nominato. In mancanza anche di quest'ultimo, sono presiedute dal consigliere nominato dai presenti.

Ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto, Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'Assemblea dalla legge e ferma restando la preventiva autorizzazione assembleare per le ipotesi previste dal medesimo Statuto.

Oltre ad esercitare i poteri che gli sono attribuiti dalla legge e dallo Statuto, il Consiglio di Amministrazione è competente a deliberare circa: (a) la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge; (b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; (c) l'indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della Società; (d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di uno o più soci; (e) l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative; (f) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. L'attribuzione di tali competenze al Consiglio di Amministrazione non esclude la concorrente competenza dell'Assemblea nelle stesse materie.

Ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 del codice civile, proprie attribuzioni a un comitato esecutivo e/o ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente e d'intesa con gli organi delegati, può conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti anche ad altri membri del Consiglio di Amministrazione.

Rientra nei poteri degli organi delegati conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.

Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto, la rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano sia al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, se nominato. Spetta anche agli Amministratori Delegati, ove nominati, nei limiti delle proprie attribuzioni.

I predetti legali rappresentanti possono conferire poteri di rappresentanza legale della Società, pure in sede processuale, anche con facoltà di subdelega.

Ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto, agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'Assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli Amministratori un compenso e un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge.

Collegio Sindacale

Ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto, la gestione sociale è controllata da un Collegio Sindacale, costituito da n. 3 membri effettivi e n. 2 supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.

I sindaci devono possedere i requisiti di legge, con particolare riguardo ai requisiti prescritti in ragione della loro eventuale funzione di revisione legale dei conti.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono anche essere tenute in teleconferenza e/o videoconferenza a condizione che: (a) il Presidente e il soggetto verbalizzante siano presenti nello stesso luogo della convocazione; (b) tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e il soggetto verbalizzante.

15.2.3 Diritti, privilegi e restrizioni connessi a ciascuna classe di azioni esistenti

Ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto, il capitale sociale è suddiviso in Azioni Ordinarie e Azioni Speciali.

Ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto, le Azioni Speciali sono dotate delle seguenti caratteristiche:

- (a) sono intrasferibili fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante e, comunque, per il periodo massimo di durata della Società stabilito all'articolo 4 dello Statuto;
- (b) sono dotate, previa delibera dell'Assemblea speciale dei titolari di Azioni Speciali, del diritto di presentare in Assemblea ordinaria proposte circa la nomina dei componenti degli organi sociali della Società, mentre sono prive del diritto di voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società;
- (c) sono escluse dal diritto di percepire gli utili di cui la Società deliberi la distribuzione dalla data di efficacia dello Statuto e fino al 48° mese successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante mentre attribuiscono ai loro titolari il diritto alla distribuzione di riserve disponibili;
- (d) in caso di scioglimento della Società, attribuiscono ai loro titolari il diritto a veder liquidata la propria quota di patrimonio netto di liquidazione in via postergata rispetto ai titolari delle Azioni Ordinarie ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto;
- (e) sono convertite automaticamente in Azioni Ordinarie, prevedendo che per ogni Azione Speciale si ottengano in conversione n. 6 Azioni Ordinarie:
 - (i) nella misura di n. 66.666 Azioni Speciali (pari ad 1/3 del loro ammontare) nel caso di perfezionamento dell'Operazione Rilevante e decorso il 7° giorno di borsa aperta successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante;
 - (ii) (A) nella ulteriore misura di n. 66.667 Azioni Speciali (pari ad 1/3 del loro ammontare) nel caso in cui, nel periodo compreso tra la data dell'Assemblea di approvazione dell'Operazione Rilevante e il decorso di 48 mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia, per almeno 15 giorni su 30 giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 11,00 per Azione Ordinaria; ovvero
(B) nella ulteriore misura di n. 66.667 Azioni Speciali (pari ad 1/3 del loro ammontare) nel caso in cui, nel periodo indicato sub (A), il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia, per almeno 15 giorni su 30 giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 12,00 per Azione Ordinaria,

fermo restando che, qualora gli eventi sub lettere (A) e/o (B) che precedono si verifichino dopo la data dell'Assemblea di approvazione dell'Operazione Rilevante e prima della data di efficacia dell'Operazione Rilevante medesima, la conversione delle relative Azioni Speciali sarà comunque eseguita decorso il 7° giorno di Borsa aperta successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante.

In caso di rettifiche al valore delle Azioni Ordinarie della Società comunicate da Borsa Italiana, i valori di Euro 11,00 e di Euro 12,00 di cui al presente punto (ii) saranno conseguentemente rettificati secondo il "coefficiente K" comunicato da Borsa Italiana.

- (iii) nella misura di n. 200.000 Azioni Speciali (pari al 100% del loro ammontare) nel caso in cui si verifichino tutte e tre le seguenti circostanze: (X) prima della data di efficacia dell'Operazione Rilevante, uno o più degli amministratori in carica alla data di entrata in vigore dello Statuto cessi di essere tale per qualsiasi ragione o causa, fatto salvo per le ipotesi di gravi violazioni da parte dei suddetti amministratori di norme di legge e/o di gravi inadempimenti inerenti al rapporto di amministrazione; (Y) l'Assemblea speciale dei titolari di Azioni Speciali presenti una proposta di nomina assunta ai sensi del presente articolo e dell'articolo 11.5 ultimo paragrafo e (Z) l'Assemblea ordinaria nomini quali amministratori della Società soggetti diversi da quelli indicati nella proposta di cui al precedente punto (Y).

Decorsi 48 mesi dalla data dell'Assemblea di approvazione dell'Operazione Rilevante, per ogni Azione Speciale residua, non già convertita automaticamente ai sensi delle fattispecie di cui al precedente punto (ii) lettera (A) e (B), si otterrà in conversione n. 1 Azione Ordinaria, senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale.

Si segnala che, ai soli fini della conversione delle Azioni Speciali di cui al sopra riportato articolo 6 dello Statuto, qualora l'Operazione Rilevante venisse realizzata mediante fusione inversa di Glenalta in società non quotata, con contestuale avvio delle negoziazioni sull'AIM Italia della società risultante da detta fusione, al fine di tenere conto dell'effetto dell'assegnazione dei Warrant in caso di perfezionamento dell'Operazione Rilevante, prevista dall'articolo 2 del Regolamento Warrant, i valori rilevanti ai fini della conversione delle Azioni Speciali indicati dal citato articolo 6 (e sopra riportati), saranno analogamente rettificati secondo metodologie di generale accettazione, previa - ove necessario - deliberazione dell'Assemblea della Società. Quanto al Regolamento Warrant si rinvia alla Sezione Seconda, Capitolo 4, Paragrafo 4.2.4.

Ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto, dal giorno successivo alla data in cui l'Assemblea ordinaria approva il bilancio relativo al primo esercizio sociale della Società fino alla prima nel tempo fra le seguenti date: (i) il termine 24° mese di calendario successivo alla Data di Avvio delle Negoziazioni e (ii) la data di sottoscrizione di qualunque accordo per la realizzazione dell'Operazione Rilevante che sia oggetto di comunicazione al mercato ai sensi della normativa applicabile, ai titolari delle Azioni Ordinarie è riconosciuto il diritto di recedere dalla Società e, nel contesto della relativa procedura di liquidazione delle azioni, vendere alla Società, che avrà il corrispondente obbligo di acquistare, ai sensi dell'articolo 2357 del codice civile ovvero utilizzando riserve disponibili ai sensi dell'articolo 2437-*quater*, quinto comma, del codice civile, tutte o parte delle Azioni Ordinarie detenute.

Il titolare di Azioni Ordinarie che intenda esercitare l'Opzione di Vendita sarà tenuto ad inviare apposita comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione della Società, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente l'espressa volontà di volersi irrevocabilmente avvalere di tale diritto e l'indicazione del numero delle Azioni Ordinarie detenute per le quali intende esercitare l'Opzione di Vendita (le "Azioni Opzionate").

Il corrispettivo delle Azioni Opzionate spettante ai soci a fronte dell'esercizio dell'Opzione di Vendita

sarà pari al valore risultante da:

(x) il prezzo di sottoscrizione delle Azioni Ordinarie, pari a Euro 10 per azione, diminuito del 3,90%;

moltiplicato per

(y) il numero di Azioni Opzionate (il “**Corrispettivo dell’Opzione**”).

La Società, entro i 15 Giorni Lavorativi, come ivi definiti, successivi alla ricezione della comunicazione di cui sopra (il “**Periodo di Pagamento**”), provvederà al pagamento del Corrispettivo dell’Opzione. La proprietà delle Azioni Opzionate si trasferirà alla Società senza che a tal fine sia necessaria altra manifestazione di volontà proveniente da alcuna delle parti, fermo restando che la Società e i soci saranno tenuti, ciascuno per quanto di propria spettanza, a compiere (o a dare istruzione affinché sia compiuto) ogni atto richiesto ai sensi dell’articolo 2355, comma 5, del codice civile al fine di dare esecuzione all’acquisto delle Azioni Opzionate da parte della Società.

Il pagamento del Corrispettivo dell’Opzione dovuto a ciascun socio che abbia esercitato l’Opzione di Vendita verrà effettuato dalla Società, entro il Periodo di Pagamento di cui sopra, solo a seguito dell’avvenuta esecuzione della compravendita delle Azioni Opzionate.

L’importo versato da ciascuno dei titolari delle Azioni Ordinarie a titolo di corrispettivo per la concessione dell’Opzione di Vendita è da intendersi compreso nel prezzo di sottoscrizione delle Azioni Ordinarie pagato da ciascuno di essi.

Nel caso in cui l’Operazione Rilevante comunicata al mercato ai sensi della normativa applicabile non si perfezioni per qualsivoglia motivo, ai titolari di Azioni Ordinarie sarà nuovamente riconosciuta l’Opzione Vendita ai termini e secondo le modalità di cui sopra, come prontamente comunicato dalla Società agli Azionisti, secondo le modalità di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti.

15.2.4 Disciplina statutaria della modifica dei diritti dei possessori delle azioni

Ai sensi dell’articolo 8 dello Statuto, il socio può recedere nei casi previsti dalla legge.

Al riguardo si ricorda che, ai sensi dell’articolo 2437 codice civile, hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- la modifica della clausola dell’oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell’attività della Società, come nel caso di perfezionamento ed esecuzione dell’Operazione Rilevante;
- la trasformazione della Società;
- il trasferimento della sede sociale all’estero;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- l’eliminazione di una o più cause di recesso previste dall’articolo 2437, secondo comma, del codice civile ovvero dallo Statuto;
- la modifica dei criteri di determinazione del valore dell’azione in caso di recesso;
- le modificazioni dello Statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- la proroga del termine;
- l’introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Il valore di liquidazione delle azioni è determinato ai sensi dell’articolo 2437-ter, comma 2, del codice civile, salvo quanto di segue (come previsto dall’articolo 8.3 dello Statuto).

Ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni, nel caso in cui il recesso sia esercitato prima che la Società abbia perfezionato l’Operazione Rilevante (incluso il caso in cui

l'esercizio del diritto di recesso venga esercitato nel contesto dell'Operazione Rilevante, il Consiglio di Amministrazione (ovvero l'esperto nel caso di cui all'articolo 2437-ter, comma 6, del codice civile) attesa la natura della Società fino a tale data, dovrà applicare il criterio, essendo esso coerente con quanto previsto dall'articolo 2437-ter, commi 2 e 4, del codice civile, della consistenza patrimoniale della Società e, in particolare, delle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore di liquidazione delle azioni ai fini del recesso almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea chiamata a deliberare su una materia per la quale sia previsto il diritto di recesso.

15.2.5 Disciplina statutaria delle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Emittente

Si riportano di seguito le principali disposizioni dello Statuto sociale contenenti la disciplina delle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Emittente. Tali disposizioni entreranno in vigore alla Data di Avvio delle Negoziazioni delle Azioni Ordinarie e dei Warrant della Società sull'AIM Italia. Per ulteriori informazioni si rinvia allo Statuto della Società e alla normativa applicabile.

Convocazioni

Ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto, l'Assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore o Milano Finanza.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'articolo 2364, comma 2, del codice civile, e sempre che disposizioni di legge non lo escludano, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Pur in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Le disposizioni dettate dallo Statuto in materia di Assemblea straordinaria si applicano anche alle Assemblee speciali dei soci titolari di Azioni Speciali. All'Assemblea speciale dei soci titolari di Azioni Speciali sono attribuite, oltre alle competenze previste per legge, anche quelle inerenti alla presentazione all'Assemblea ordinaria, della proposta di nomina dei componenti degli organi sociali.

Diritto di intervento e voto

Ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

Presidenza dell'Assemblea

Ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto, l'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato e

presente; in difetto l'Assemblea elegge il proprio presidente.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti e può nominare uno o più scrutatori. Nei casi previsti dalla legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente, il verbale è redatto da un notaio scelto dal Presidente, con funzione di segretario.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, redatto in conformità alla normativa tempo per tempo vigente e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio scelto dal Presidente.

Competenze e maggioranze

Ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto, l'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera sugli oggetti a essa attribuiti dallo Statuto, dalla legge e dai regolamenti, incluso, ove applicabile, il Regolamento AIM Italia. L'Assemblea ordinaria è altresì competente a deliberare sull'autorizzazione degli amministratori: (i) a compiere l'Operazione Rilevante, anche qualora questa consista nell'acquisizione di partecipazioni in altre imprese mediante la sottoscrizione di aumenti di capitale o compravendita di partecipazioni e/o in operazioni di conferimento, salvo il caso in cui sussista la competenza dell'Assemblea straordinaria; (ii) fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, ad utilizzare le somme depositate sul Conto Corrente Vincolato; e (iii) fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, ad assumere nuovo indebitamento finanziario bancario, fatta salva l'eventuale anticipazione degli interessi che matureranno sul Conto Corrente Vincolato, ferma in tutti i casi la responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti.

Salvo quanto previsto dal presente articolo e dalle altre previsioni dello Statuto, le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge.

Le deliberazioni dell'Assemblea che approvino l'Operazione Rilevante sono risolutivamente condizionate all'avveramento di entrambe le seguenti condizioni: (a) l'esercizio del diritto di recesso, da parte di tanti soci che rappresentino almeno il 33% del capitale sociale ordinario dedotte le azioni ordinarie proprie detenute dalla Società per effetto dell'esercizio dell'Opzione di Vendita, ove gli stessi non abbiano concorso all'approvazione della suddetta modifica dell'oggetto sociale necessaria per dar corso all'Operazione Rilevante e (b) il completamento del procedimento di liquidazione di tali soci recedenti ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del codice civile mediante rimborso o annullamento di un numero di azioni pari o superiore al 33% del numero delle azioni ordinarie della Società, rappresentanti il capitale sociale ordinario, dedotto il numero di azioni ordinarie proprie detenute dalla Società per effetto dell'esercizio dell'Opzione di Vendita.

Lo Statuto prevede specifiche ipotesi per cui è richiesto il quorum rafforzato dall'Assemblea straordinaria (voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in qualunque convocazione, almeno i 2/3 del capitale sociale con diritto di voto).

15.2.6 Disposizioni statutarie che potrebbero avere l'effetto di ritardare, rinviare o impedire una modifica dell'assetto di controllo dell'Emittente

Lo Statuto non contiene previsioni volte a ritardare, rinviare o impedire una modifica del controllo sull'Emittente.

15.2.7 Disposizioni statutarie relative alla variazione dell'assetto di controllo o delle partecipazioni rilevanti

Lo Statuto dell'Emittente contiene alcune disposizioni che impongono l'effettuazione di una

comunicazione al pubblico in caso di variazione delle partecipazioni sociali.

In particolare, ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto, a partire dal momento in cui le Azioni Ordinarie emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, è applicabile, ai sensi del Regolamento Emittenti AIM la disciplina relativa alle società quotate sugli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da Consob, *pro tempore* vigenti (la "**Disciplina sulla Trasparenza**"), salvo quanto di seguito previsto.

Il socio che venga a detenere azioni della Società ammesse alla negoziazione sull'AIM Italia in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento Emittenti AIM (la "**Partecipazione Significativa**") è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società.

Il raggiungimento o il superamento della Partecipazione Significativa costituiscono un "**Cambiamento Sostanziale**" come definito nel Regolamento Emittenti AIM che deve essere comunicato alla Società nei termini e con le modalità previste dal medesimo regolamento.

In caso di mancato adempimento degli obblighi di comunicazione delle Partecipazioni Significative troverà applicazione la Disciplina sulla Trasparenza.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di richiedere agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale.

15.2.8 Speciali pattuizioni statutarie relative alla modifica del capitale sociale

Lo Statuto della Società non prevede condizioni più restrittive delle disposizioni di legge in merito alla modifica del capitale sociale.

16. CONTRATTI RILEVANTI

16.1 Contratti rilevanti

La Società, dalla data di costituzione (avvenuta il 22 maggio 2017) alla Data del Documento di Ammissione, fatta eccezione per quanto di seguito descritto, non ha concluso contratti di importanza significativa diversi da quelli conclusi nel corso del normale svolgimento della propria attività e/o accordi in base ai quali l'Emittente stesso sia soggetto a un'obbligazione o abbia un diritto di importanza significativa alla Data del Documento di Ammissione.

Per informazioni in merito ai rapporti con parti correlate si rinvia al precedente Capitolo 14 del Documento di Ammissione.

La Società conferirà a CFO SIM un mandato di gestione avente ad oggetto, tra l'altro, le Somme Vincolate (corrispondenti al 100% dei proventi derivanti dall'Offerta) che dovranno essere depositate – e potranno essere svincolate – in uno o più Conti Correnti Vincolati, secondo le modalità e i termini indicati nel mandato di gestione e in ogni caso nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto. Ai sensi dello Statuto, le Somme Vincolate potranno essere utilizzate (a) previa autorizzazione dell'Assemblea, esclusivamente: (i) ai fini della realizzazione dell'Operazione Rilevante; (ii) ai fini della restituzione ai soci che esercitino in recesso (secondo quanto stabilito dall'articolo 8 dello Statuto); (iii) in caso di scioglimento e conseguente liquidazione della Società; nonché in ogni altro caso deliberato dall'Assemblea e (b) previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ai fini dei pagamenti dovuti ai soci che esercitino l'Opzione di Vendita (secondo le modalità e i termini di cui all'articolo 8 dello Statuto).

La Società potrà trasferire i proventi derivanti dall'Offerta depositati sul Conto Corrente Vincolato, in tutto o in parte, su uno, o più altri conti correnti vincolati che prevedano termini e condizioni in linea con quelle del Conto Corrente Vincolato.

Per completezza si rinvia alla Sezione Prima, Paragrafo 13.1 del Documento di Ammissione per la descrizione dell'opzione di acquisto avente ad oggetto le Azioni Speciali detenute dagli Altri Titolari di Azioni Speciali.

17. INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, PARERI DI ESPERTI E DICHIARAZIONI DI INTERESSI

17.1 Relazioni e pareri di esperti

Fatte salve le fonti di mercato indicate nel Documento di Ammissione, non vi sono nel Documento di Ammissione pareri o relazioni attribuite a esperti.

17.2 Informazioni provenienti da terzi

Ove indicato, le informazioni contenute nel Documento di Ammissione provengono da fonti terze. La Società conferma che tali informazioni sono state riprodotte fedelmente e che, per quanto a conoscenza dell'Emittente medesimo anche sulla base di informazioni pubblicate dai terzi in questione, non sono stati omessi fatti che potrebbero rendere le informazioni inesatte o ingannevoli.

18. INFORMAZIONI SULLE PARTECIPAZIONI

Alla Data del Documento di Ammissione, l'Emittente non detiene partecipazioni.

SEZIONE SECONDA

1. PERSONE RESPONSABILI

1.1 Persone responsabili

Per le informazioni relative alle persone responsabili, si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 1, Paragrafo 1.1 del Documento di Ammissione.

1.2 Dichiarazione di responsabilità

Per le informazioni relative alle dichiarazioni di responsabilità, si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 1, Paragrafo 1.2 del Documento di Ammissione.

2. FATTORI DI RISCHIO

Per una descrizione dettagliata dei fattori di rischio relativi all'Emittente nonché al settore in cui l'Emittente opera ed alla ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari, si rinvia Sezione Prima, Capitolo 4 del Documento di Ammissione.

3. INFORMAZIONI FONDAMENTALI

3.1 Dichiarazione relativa al capitale circolante

Gli amministratori, dopo avere svolto tutte le necessarie ed approfondite indagini, ritengono che il capitale circolante a disposizione della Società sia sufficiente per le esigenze attuali, ossia per almeno 24 mesi a decorrere dalla Data di Avvio delle Negoziazioni.

3.2 Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi

La Società al fine di raccogliere le risorse finanziarie necessarie per effettuare l'Operazione Rilevante, intende procedere ad un'operazione di collocamento e di ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia delle Azioni Ordinarie e dei Warrant.

L'Offerta è rivolta a: (i) investitori qualificati come definiti dagli articoli 100 del TUF e 34-ter, primo comma, lett. b), del Regolamento 11971, e a investitori istituzionali esteri ai sensi della *Regulation S* dello *United States Securities Act* del 1993 (con esclusione di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti d'America) (gli "**Investitori Qualificati**") e (ii) investitori diversi dagli Investitori Qualificati, con modalità tali, per qualità e/o quantità, da consentire alla Società di rientrare nei casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerte al pubblico di strumenti finanziari previsti dagli articoli 100 del TUF e 34-ter del Regolamento 11971.

Il ricavato stimato derivante dall'Offerta, calcolato sulla base del Prezzo di Offerta, è stimato in Euro 100.000.000 in caso di sottoscrizione di numero 10.000.000 Azioni Ordinarie oggetto dell'Offerta.

Il 100% del ricavato stimato derivante dall'Offerta sarà depositato sul Conto Corrente Vincolato.

Le Somme Vincolate potranno essere utilizzate dalla Società (a) previa autorizzazione dell'Assemblea, esclusivamente: (i) ai fini della realizzazione dell'Operazione Rilevante; (ii) ai fini della restituzione ai soci che esercitino il recesso secondo quanto stabilito dall'articolo 8 dello Statuto; (iii) in caso di scioglimento e conseguente liquidazione della Società; nonché in ogni altro caso deliberato dall'Assemblea e (b) previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ai fini dei pagamenti dovuti ai soci che esercitino l'Opzione di Vendita secondo le modalità e ai termini di cui all'articolo 8 dello Statuto. Si precisa che il 100% degli interessi maturati sulle Somme Vincolate potranno essere utilizzati dal Consiglio di Amministrazione per la gestione ordinaria della Società.

Nello svolgimento dell'attività di ricerca e selezione di una società *target* oggetto del potenziale investimento, la Società potrà avvalersi delle Somme Utilizzabili. In particolare, si stima che le esigenze operative della Società includano, oltre ai costi di *due diligence*, circa Euro 220.000, di costi fissi annui, principalmente riconducibili alla commissione Nomad, alle commissioni di Borsa Italiana, ad attività di *servicing*, *accounting*, *audit*, agli emolumenti dei membri del Collegio Sindacale e dei membri del Consiglio di Amministrazione i cui termini di pagamento sono stati negoziati coerentemente alle esigenze di cassa della Società.

A seguito dell'approvazione dell'Operazione Rilevante, da parte dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione potrà disporre dell'intera liquidità depositata sul Conto Corrente Vincolato (al netto delle risorse eventualmente utilizzate ai fini della restituzione ai soci che esercitino il diritto di recesso e/o l'Opzione di Vendita), del capitale circolante della/e società *target* acquisita e della possibilità, ove necessario e opportuno, di fare ricorso ad eventuale leva. Per informazioni in merito al diritto di recesso e all'Opzione di Vendita si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 15, Paragrafo 15.2.4 e 15.2.3 del Documento di Ammissione.

Di seguito si riporta una tabella con la stima delle disponibilità derivanti dall'Offerta e dalla sottoscrizione da parte dei Promotori delle Azioni Speciali, nell'ipotesi di integrale raccolta per Euro

100.000.000.

Dati in Euro	Raccolta
	Euro 100 mln
Disponibilità lorda	
Derivante dalla sottoscrizione delle Azioni Speciali da parte dei Promotori	2.000.000
Derivante dall'Offerta sul mercato	100.000.000
Totale disponibilità lorda	102.000.000
Spese dell'Offerta	
Spese dell'Offerta	1.080.000

Si segnala che CFO SIM (Global Coordinator e Specialista) ha accettato di subordinare e, pertanto, differire parte delle proprie commissioni relative all'Offerta alla data di perfezionamento dell'Operazione Rilevante, qualora questa abbia effettivamente luogo.

Si segnala altresì che Glenalta ha stipulato un contratto con Pairstech Capital Management Llp in forza del quale quest'ultima svolgerà in favore della Società attività di ricerca, individuazione e selezione di investitori potenzialmente interessati all'Offerta (nonché all'attività della Società ai fini della realizzazione dell'Operazione Rilevante) e di assistenza alla Società nella gestione dei rapporti tra detti investitori e la Società medesima ai fini della realizzazione dell'Offerta. A fronte di tali attività la Società riconoscerà a Pairstech Capital Management Llp commissioni da corrisponderci, in parte, subordinatamente al perfezionamento dell'Offerta e, in parte, alla realizzazione dell'Operazione Rilevante.

Si precisa che le commissioni spettanti a CFO SIM, quale Global Coordinator, verranno determinate sulla base del controvalore delle Azioni Ordinarie dalla medesima collocate.

4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE E AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE

4.1 Descrizione degli strumenti finanziari da offrire e/o da ammettere alla negoziazione

Gli strumenti finanziari di cui è stata richiesta l'ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia ed oggetto dell'Offerta sono le Azioni Ordinarie e i Warrant dell'Emittente.

4.1.1 Descrizione delle Azioni Ordinarie

Il Documento di Ammissione ha ad oggetto l'ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia delle Azioni Ordinarie della Società.

Il numero totale delle Azioni Ordinarie oggetto dell'Offerta è di massime n. 10.000.000 Azioni Ordinarie.

Le Azioni Ordinarie, prive di indicazione del valore nominale e con godimento regolare, rivengono dall'Aumento di Capitale deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci in data 7 giugno 2017.

Le Azioni Ordinarie hanno il codice ISIN IT0005262313.

** ** *

Offerta delle Azioni Ordinarie

Il collocamento delle Azioni Ordinarie avverrà in due *tranche* separate con le seguenti caratteristiche:

- a) una *tranche* riservata a Investitori Qualificati fino a massime n. 6.000.000 Azioni Ordinarie e in ogni caso fino al numero massimo di Azioni Ordinarie corrispondenti al 60% dell'ammontare complessivo delle Azioni Ordinarie effettivamente offerte (la "**Tranche Qualificati**");
- b) una *tranche* riservata agli Altri Investitori fino a massime n. 4.000.000 Azioni Ordinarie e in ogni caso fino al numero massimo di Azioni Ordinarie corrispondenti al 40% dell'ammontare complessivo delle Azioni Ordinarie effettivamente offerte (la "**Tranche Altri Investitori**").

Fermo restando quanto di seguito indicato, una quota massima di n. 4.000.000 Azioni Ordinarie, e in ogni caso fino al numero massimo di Azioni Ordinarie corrispondenti al 40% dell'ammontare complessivo delle Azioni Ordinarie effettivamente offerte, sarà riservata alle adesioni pervenute da Altri Investitori.

La rimanente parte delle Azioni Ordinarie – pari a massime n. 6.000.000, e in ogni caso al numero massimo di Azioni Ordinarie corrispondenti al 60% dell'ammontare complessivo delle Azioni Ordinarie effettivamente offerte – sarà ripartita dal Global Coordinator tra gli Investitori Qualificati tenuto conto della quantità e della qualità delle adesioni pervenute da tale tipologia di investitori.

Qualora le adesioni complessivamente pervenute nell'ambito della Tranche Altri Investitori fossero inferiori al numero di Azioni Ordinarie ad essa effettivamente destinate, le Azioni Ordinarie residue potranno confluire nella quota destinata alla Tranche Qualificati.

Qualora invece le adesioni raccolte nell'ambito della Tranche Qualificati risultino complessivamente inferiori al quantitativo di Azioni effettivamente destinate alla Tranche Qualificati, le Azioni Ordinarie residue potranno confluire nella quota destinata alla Tranche Altri Investitori.

Nell'ambito della quota complessivamente assegnata alla Tranche Altri Investitori, si procederà ad assegnare le Azioni Ordinarie secondo i criteri di riparto di seguito indicati:

- a ciascun richiedente sarà assegnato un quantitativo di Azioni Ordinarie pari a un lotto minimo di sottoscrizione, pari a n. 10.000 Azioni Ordinarie. Ove ciò non fosse possibile, poiché il

- quantitativo di Azioni Ordinarie a disposizione fosse insufficiente ad assegnare a tutti i richiedenti il lotto minimo di sottoscrizione (pari a n. 10.000 Azioni Ordinarie), il Global Coordinator procederà all'assegnazione del lotto minimo di sottoscrizione ai singoli richiedenti secondo un criterio di priorità cronologica basato sulla data e l'ora di ricezione degli ordini, da effettuarsi con modalità che consentano la verificabilità delle procedure utilizzate e la loro rispondenza a criteri di correttezza e parità di trattamento;
- nel caso in cui, dopo l'assegnazione del lotto minimo di sottoscrizione, residuino Azioni Ordinarie, quest'ultime saranno assegnate, a tutti coloro che ne abbiano fatta richiesta, sulla base di un meccanismo di riparto proporzionale al quantitativo di Azioni Ordinarie richieste.

4.1.2 Legislazione in base alla quale le Azioni Ordinarie sono emesse

Le Azioni Ordinarie sono state emesse ai sensi della legislazione italiana.

4.1.3 Caratteristiche delle Azioni Ordinarie

Le Azioni Ordinarie della Società sono nominative, liberamente trasferibili, prive di indicazione del valore nominale, godimento regolare e assoggettate al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del TUF e dei relativi regolamenti di attuazione e sono immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli.

4.1.4 Valuta di emissione delle Azioni Ordinarie

Le Azioni Ordinarie sono denominate in Euro.

4.1.5 Descrizione dei diritti connessi alle Azioni Ordinarie

Le Azioni Ordinarie sono nominative, liberamente trasferibili ed indivisibili, godimento regolare e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. Ogni Azione Ordinaria attribuisce il diritto ad un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società, nonché gli altri diritti patrimoniali e amministrativi secondo le disposizioni di legge e di statuto applicabili.

Ai sensi dell'articolo 26.1 dello Statuto, fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'Assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, e/o le riserve disponibili possono essere rispettivamente pagati e distribuiti ai soci previa approvazione dell'Assemblea speciale dei soci titolari di Azioni Speciali.

Per informazioni in merito al diritto di recesso e all'Opzione di Vendita si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 15, Paragrafo 15.2.4 e 15.2.3 del Documento di Ammissione.

4.1.6 Indicazione delle delibere, delle autorizzazioni e delle approvazioni in virtù delle quali le Azioni Ordinarie verranno emesse

Le Azioni Ordinarie sono state emesse sulla base delle delibere assunte dall'Assemblea della Società del 7 giugno 2017.

Per maggiori informazioni sulla delibera dell'Assemblea della Società del 7 giugno 2017 si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 15, Paragrafi 15.1.5 e 15.1.7 del Documento di Ammissione.

4.1.7 Data di emissione e di messa a disposizione delle Azioni Ordinarie

Dietro pagamento del relativo prezzo, le Azioni Ordinarie saranno messe a disposizione degli aventi diritto sui conti di deposito intrattenuti presso Monte Titoli.

4.1.8 Limitazioni alla libera trasferibilità delle Azioni Ordinarie

Non sussistono limitazioni alla libera trasferibilità delle Azioni Ordinarie dell'Emittente imposte da clausole statutarie ovvero dalle condizioni di emissione.

Le Azioni Ordinarie saranno immesse nel sistema di gestione ed amministrazione accentrata gestito da Monte Titoli, e sottoposti al regime di dematerializzazione, ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del TUF.

4.1.9 Indicazione dell'esistenza di eventuali norme in materia di obbligo di offerta al pubblico di acquisto e/o di offerta di acquisto residuali in relazione alle Azioni Ordinarie

Poiché la Società non è una società con titoli ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani non trovano applicazione le disposizioni previste dal TUF e dai relativi regolamenti di attuazione, tra cui in particolare il Regolamento 11971, con specifico riferimento alle disposizioni dettate in materia di offerte pubbliche di acquisto e offerte pubbliche di vendita.

In conformità al Regolamento Emittenti AIM, l'Emittente ha previsto statutariamente che a partire dal momento in cui le Azioni Ordinarie emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (limitatamente alla disciplina prevista dagli articoli 106 e 109 del TUF).

Per maggiori informazioni si rinvia all'articolo 9 dello Statuto disponibile sul sito internet www.glenalta.it.

4.1.10 Offerte pubbliche di acquisto effettuate da terzi sulle Azioni Ordinarie dell'Emittente nel corso dell'ultimo esercizio e nell'esercizio in corso

Gli strumenti finanziari di Glenalta non sono mai stati oggetto di alcuna offerta pubblica di acquisto o di scambio, né alcuna offerta pubblica di scambio è stata effettuata dalla Società su azioni o quote rappresentative di capitale di altre società o enti.

4.2 Descrizione dei Warrant

Il Documento di Ammissione ha ad oggetto l'ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia dei Warrant della Società.

I Warrant rivengono dalla delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci del 7 giugno 2017.

I Warrant hanno il codice ISIN IT0005272965.

Il numero totale dei Warrant, denominati "Warrant Glenalta S.p.A.", è di massimi n. 5.100.000 Warrant.

I Warrant saranno assegnati come segue:

- (i) n. 100.000 (centomila) Warrant saranno assegnati gratuitamente a CFO SIM contestualmente ai Warrant di cui al successivo punto *sub* (ii);
- (ii) quanto ai Warrant diversi da quelli *sub* (i), n. 2 (due) Warrant saranno assegnati gratuitamente ogni n. 10 (dieci) Azioni Ordinarie sottoscritte nell'ambito dell'Offerta e saranno negoziabili su AIM Italia separatamente dalle Azioni Ordinarie a partire dalla Data di Avvio delle Negoziazioni;
- (iii) 3 (tre) Warrant saranno assegnati gratuitamente ogni n. 10 (dieci) Azioni emesse e in circolazione alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante e saranno emessi alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante. Il diritto a ricevere tali ulteriori Warrant è incorporato nelle predette Azioni e circolerà con le medesime fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, che sarà determinata compatibilmente con il calendario di Borsa Italiana, a partire dalla quale gli ulteriori Warrant inizieranno a negoziare separatamente dalle Azioni. .

Con riferimento ai n. 100.000 Warrant assegnati a CFO SIM, si segnala che quest'ultima ha assunto un impegno nei confronti della Società a non porre in essere e/o concordare e/o comunque negoziare trasferimenti, in via diretta o indiretta, a qualunque titolo, (c.d. *lock-up*) aventi a oggetto i Warrant ad essa assegnati dalla data in cui tali Warrant saranno messi a propria disposizione fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante deliberata dall'Assemblea della Società.

4.2.1 Legislazione in base alla quale i Warrant sono emessi

I Warrant sono emessi ai sensi della legislazione italiana.

4.2.2 Caratteristiche dei Warrant

I Warrant sono al portatore, liberamente trasferibili e sono ammessi al sistema di amministrazione accentrata di Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-*bis* e seguenti del TUF e dei relativi regolamenti di attuazione.

I Warrant circolano separatamente dalle Azioni Ordinarie.

4.2.3 Valuta di emissione dei Warrant

La valuta di riferimento dei Warrant è l'Euro.

4.2.4 Descrizione dei diritti connessi ai Warrant e modalità per il loro esercizio

I warrant tradizionali

I *warrant* tradizionali normalmente rappresentano delle opzioni di aumento di capitale a termine, comportando il versamento di un corrispettivo fisso per la sottoscrizione delle nuove azioni.

Il regolamento che disciplina il loro funzionamento, pertanto, identifica due fondamentali grandezze:

- (i) il prezzo *strike* (che coincide con il prezzo di sottoscrizione delle azioni di compendio); e
- (ii) il rapporto di esercizio (che indica il numero, anche frazionario, di azioni di compendio sottoscrivibili a fronte dell'esercizio di un *warrant*).

Il caso più semplice è quello di un rapporto di esercizio pari a 1:1 (ovvero a fronte dell'esercizio di ogni *warrant* viene consegnata una azione di compendio contro pagamento per cassa del prezzo *strike*

o prezzo di sottoscrizione).

In generale il prezzo *strike* è superiore al prezzo di mercato dell'azione sottostante nel momento in cui il *warrant* viene emesso. Ciò significa che l'opzione implicita nel *warrant* è *out of the money*. Il che tuttavia non implica che il *warrant* stesso sia privo di valore. Il prezzo di una opzione è infatti composto da due elementi: l'*intrinsic value* (differenza tra *strike* e prezzo di mercato del sottostante) ed il *time value* (valore del tempo, durante il quale il prezzo di mercato potrebbe salire fino a rendere positiva la differenza con lo *strike*).

Il rischio di "diluizione" che l'esistenza di *warrant* comporta per gli azionisti esistenti è funzione (i) della quantità di *warrant* in circolazione e (ii) del loro prezzo *strike*.

In generale l'opzione implicita nei *warrant* tradizionali è di tipo americano (ovvero il *warrant* stesso può essere esercitato in qualsiasi momento durante la sua vita).

I Warrant emessi da Glenalta

I Warrant emessi da Glenalta e abbinati gratuitamente alle Azioni Ordinarie oggetto dell'Offerta hanno invece le seguenti principali peculiarità: (i) un Prezzo Strike diverso dal Prezzo di Sottoscrizione Azioni; e (ii) un Rapporto di Esercizio variabile in funzione del Prezzo Medio Mensile dell'azione sottostante.

Tali caratteristiche consentono, mantenendo ferma la diluizione economica individuata in sede di emissione, di graduare l'*inflow* dell'aumento di capitale derivante dall'esercizio dei Warrant. In particolare il Rapporto di Esercizio è uguale a:

$$\frac{\text{Prezzo Medio Mensile} - \text{Prezzo Strike}}{\text{Prezzo Medio Mensile} - \text{Prezzo di Sottoscrizione Azioni}}$$

Prezzo Medio Mensile – Prezzo di Sottoscrizione Azioni

Si segnala inoltre che, ove, a seguito della data di efficacia dell'Operazione Rilevante deliberata dall'Assemblea della Società, il Prezzo Medio Mensile sia superiore ad un certo livello (Prezzo Soglia), la scadenza del Warrant verrà anticipata (Condizione di Accelerazione) ed il Rapporto di Esercizio dovrà essere calcolato sostituendo il Prezzo Soglia al Prezzo Medio Mensile secondo il seguente rapporto:

$$\frac{\text{Prezzo Soglia} - \text{Prezzo Strike}}{\text{Prezzo Soglia} - \text{Prezzo di Sottoscrizione Azioni}}$$

Prezzo Soglia – Prezzo di Sottoscrizione Azioni

Si riportano di seguito alcuni esempi applicativi relativi ai Warrant ipotizzando che:

- (i) in sede di Offerta siano state collocate tutte le Azioni Ordinarie (pari a numero 10.000.000) per un ammontare di Euro 100.000.000;
- (ii) nessun azionista abbia esercitato il diritto di recesso in sede di approvazione della modifica dell'oggetto sociale funzionale all'esecuzione dell'Operazione Rilevante; e
- (iii) si sia perfezionata un'Operazione Rilevante mediante la fusione con una *target* di *equity value* pari ad Euro 150 milioni con emissione da parte di Glenalta di n. 15.000.000 azioni a servizio del concambio.

Come illustrato nella seguente Tabella 1, se il "Prezzo Medio Mensile delle Azioni Ordinarie" è pari a Euro 11 e il "Prezzo di Sottoscrizione Azioni" è pari ad Euro 0,1, il "Rapporto di Esercizio" risulta pari a 0,1376, il numero delle Azioni di Compendio emettibili nel caso di totale esercizio dei Warrant è pari a n. 701.760 Azioni di Compendio e il relativo aumento di capitale è pari a circa Euro 70.176,00. Le

azioni emesse a favore dei portatori di Warrant rappresentano pertanto il 2,6% del capitale sociale post-conversione.

Tabella 1

Azioni Ordinarie - Con Ipotesi di Raccolta pari ad Euro 100mln						Warrant			Totale
						Prezzo Strike	Prezzo Soglia	Prezzo di esercizio	Rapporto di esercizio
						€9,50	€13,30	€0,10	0,1376
Soci	% pre esercizio warrant	N. azioni	% post esercizio warrant	Prezzo di mercato azioni ordinarie	Mkt Cap (€/mln)	N. warrant	Prezzo di mercato warrant	Mkt Cap (€/mln)	Mkt Cap (€/mln)
Soci Target	58,1%	15.000.000	56,6%	11,0	165,0				165,0
Soci SPAC	38,8%	10.000.000	37,7%	11,0	110,0	5.100.000	1,5	7,7	117,7
Promotori SPAC	3,1%	800.000	3,0%	11,0	8,8				8,8
Totale pre esercizio warrant	100,0%	25.800.000			283,8	5.100.000		7,7	291,5
Portatori warrant		701.760	2,6%	11,0	7,7	-5.100.000		-7,7	0,1
Totale post esercizio warrant		26.501.760	100,0%		291,5				291,5

Come illustrato nella seguente Tabella 2, se il prezzo delle Azioni Ordinarie è pari al "Prezzo Soglia", e quindi pari ad Euro 13,3, e il "Prezzo di Sottoscrizione Azioni" è pari a Euro 0,1 ⁽¹⁾, il "Rapporto di Esercizio" risulta pari a 0,2879, il numero delle Azioni di Compendio emettibili nel caso di totale esercizio dei Warrant è pari a n. 1.468.290 Azioni di Compendio e il relativo aumento di capitale è pari a circa Euro 146.829,00. Le azioni emesse a favore dei portatori di Warrant rappresentano pertanto il 5,3% del capitale sociale post-conversione.

Tabella 2

Azioni Ordinarie - Con Ipotesi di Raccolta pari ad Euro 100mln						Warrant			Totale
						Prezzo Strike	Prezzo Soglia	Prezzo di esercizio	Rapporto di esercizio
						€9,50	€13,30	€0,10	0,2879
Soci	% pre esercizio warrant	N. azioni	% post esercizio warrant	Prezzo di mercato azioni ordinarie	Mkt Cap (€/mln)	N. warrant	Prezzo di mercato warrant	Mkt Cap (€/mln)	Mkt Cap (€/mln)
Soci Target	57,3%	15.000.000	54,2%	13,3	199,5				199,5
Soci SPAC	38,2%	10.000.000	36,1%	13,3	133,0	5.100.000	3,8	19,4	152,4
Promotori SPAC	4,6%	1.200.000	4,3%	13,3	16,0				16,0
Totale pre esercizio warrant	100,0%	26.200.000			348,5	5.100.000		19,4	367,8
Portatori warrant		1.468.290	5,3%	13,3	19,5	-5.100.000		-19,4	0,1
Totale post esercizio warrant		27.668.290	100,0%		368,0				368,0

Si riporta di seguito il Regolamento dei Warrant:

**REGOLAMENTO
DEI "WARRANT GLENALTA S.P.A."**

Art. 1 – Definizioni

Nel presente regolamento (il "Regolamento") i seguenti termini hanno il significato ad essi qui attribuito:

¹ La Tabella 2 illustra la c.d. "diluizione massima" derivante dal verificarsi della Condizione di Accelerazione, ossia l'ipotesi in cui il Prezzo Medio Mensile risulta essere superiore al Prezzo Soglia e pertanto pari ad Euro 13,3.

Assemblea:	L'assemblea di Glenalta S.p.A.
Assemblea di Emissione:	L'Assemblea straordinaria di Glenalta S.p.A. svoltasi in data 7 giugno 2017.
Assemblea di Investimento:	L'Assemblea di Glenalta S.p.A. che deliberi la modifica dell'oggetto sociale a seguito di un'Operazione Rilevante.
Azioni:	Le massime n. 10.000.000 azioni ordinarie di Glenalta S.p.A. prive di indicazione del valore nominale, ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. in data 17 luglio 2017.
Azioni di Compendio:	Le massime numero 1.468.290 (unmilionequattrocentosessantottomiladuecentonovanta) Azioni di nuova emissione al servizio dell'esercizio dei Warrant.
Comunicazione di Accelerazione:	La comunicazione, da effettuarsi tramite comunicato stampa pubblicato sul sito internet della Società (www.glenalta.it), dell'avveramento della Condizione di Accelerazione.
Condizione di Accelerazione:	L'evento per cui il Prezzo Medio Mensile è superiore al Prezzo Soglia.
Consiglio di Amministrazione:	Il consiglio di amministrazione di Glenalta S.p.A.
Glenalta o Società:	Glenalta S.p.A. con sede legale in Milano, Via San Pietro all'Orto n. 17, R.E.A. n. MI-2122705, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e Partita IVA 09935170960.
Mercato:	A seconda del caso, un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione.
Offerta:	L'offerta di sottoscrizione di massime n. 10.000.000 (diecimilioni) Azioni, rivenienti dall'aumento di capitale, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile, deliberato dall'Assemblea straordinaria della Società in data 7 giugno 2017 per massimi nominali Euro 100.000.000 (centomilioni), da ripartire tra capitale e sovrapprezzo secondo quanto sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione della Società, mediante emissione di massime n. 10.000.000 (diecimilioni) azioni senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, cui sono attribuiti n. 2 (due) Warrant gratuiti ogni n. 10 (dieci) azioni sottoscritte, rivolta a: (i) investitori qualificati come definiti dagli articoli 100 del D.Lgs. 58/1998 e successive modifiche e integrazioni e 34-ter , primo comma, lett. b), del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971/91 e successive modifiche e integrazioni, e a investitori istituzionali esteri ai sensi della <i>Regulation S</i> dello <i>United States Securities Act</i> del 1993 (con esclusione di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti d'America) e (ii) investitori diversi dagli investitori <i>sub (i)</i> , con modalità tali, per qualità e/o quantità,

da consentire alla Società di rientrare nei casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerte al pubblico di strumenti finanziari previsti dagli articoli 100 del D.Lgs. 58/1998 e successive modifiche e integrazioni e 34-ter, primo comma, del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971/91 e successive modifiche e integrazioni.

Operazione Rilevante:

Potenziamenti acquisizioni di partecipazioni in altra/e impresa/e e/o di altre forme di potenziale aggregazione della Società con altra/e impresa/e attraverso, a mero titolo esemplificativo, ma non limitativo, operazioni di fusione con la/e impresa/e selezionata/e, acquisizione con qualunque modalità di legge (ivi inclusa la sottoscrizione di aumenti di capitale e la compravendita) di partecipazioni nella/e impresa/e selezionata/e e/o di conferimento, nonché la loro realizzazione con qualunque modalità di legge essa sia attuata, e solo a seguito della preventiva modifica dell'oggetto sociale della Società.

Periodo Ristretto:

Il periodo dalla data (inclusa) in cui il Consiglio di Amministrazione della Società abbia deliberato la convocazione dell'Assemblea dei soci chiamata ad approvare (i) il bilancio di esercizio e la proposta di distribuzione di dividendi ovvero (ii) la proposta di distribuzione di dividendi straordinari sino al giorno (incluso), in cui la stessa Assemblea abbia avuto luogo e, comunque sino al giorno (escluso) dell'eventuale stacco dei dividendi, anche di natura straordinaria, deliberati dall'Assemblea.

Prezzo di Sottoscrizione Azioni:

Il prezzo di sottoscrizione delle Azioni di Compendio, pari a Euro 0,1 (zero/1).

Prezzo Medio Giornaliero:

Il prezzo medio ponderato per le quantità di un giorno di negoziazione sul Mercato registrato dalle azioni ordinarie della Società.

Prezzo Medio Mensile:

La media aritmetica dei Prezzi Medi Giornalieri del mese di calendario precedente rispetto alla data di esercizio di n. 1 (uno) Warrant.

Prezzo Soglia:

Il prezzo delle azioni ordinarie della Società pari a Euro 13,30 (tredici/30).

Prezzo Strike:

Il prezzo delle azioni ordinarie della Società pari a Euro 9,50 (nove/50).

Rapporto di Esercizio:

Il numero, anche frazionario arrotondato alla quarta cifra decimale, di Azioni di Compendio sottoscrivibili a fronte dell'esercizio di n. 1 (uno) Warrant.

Statuto:

Lo statuto sociale di Glenalta.

- Termine di Decadenza:** La prima tra le seguenti date: (i) il 5° (quinto) anniversario dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, (ii) il 60° (sessantesimo) giorno successivo alla Comunicazione di Accelerazione (fatto salvo quanto previsto al successivo art. 3.7 del presente Regolamento), restando inteso che ove la suddetta data non fosse un giorno di borsa aperta si intenderà il primo giorno di borsa aperta successivo.
- Warrant:** I "Warrant Glenalta S.p.A." emessi a seguito della delibera assunta dall'Assemblea di Emissione.

Art. 2 - Warrant Glenalta S.p.A.

L'Assemblea di Emissione ha deliberato, tra l'altro, di aumentare il capitale sociale della Società, in via scindibile, per un importo di massimi nominali Euro 146.829 (centoquarantaseimilaottocentoventinove), mediante emissione di massime n. 1.468.290 (unmilionequattrocentosessantottomiladuecentonovanta) Azioni di Compendio senza indicazione del valore nominale, con parità contabile di emissione di Euro 0,10 (zero/10) per ciascuna Azione di Compendio, da riservarsi all'esercizio della facoltà di sottoscrizione spettante ai portatori dei Warrant. I Warrant saranno assegnati gratuitamente e saranno esercitabili a pagamento, ai termini e alle condizioni di cui al presente Regolamento e in conformità a quanto deliberato dall'Assemblea di Emissione.

I Warrant saranno assegnati come segue:

- (i) n. 100.000 (centomila) Warrant saranno assegnati gratuitamente a Corporate Family Office SIM S.p.A. (i "Warrant CFO") contestualmente ai Warrant di cui al successivo punto *sub* (ii)(a); e
- (ii) quanto ai Warrant diversi dai Warrant CFO:
 - (a) n. 2 (due) Warrant saranno assegnati gratuitamente ogni n. 10 (dieci) Azioni sottoscritte nell'ambito dell'Offerta e saranno negoziabili su AIM Italia separatamente dalle Azioni a partire dalla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni su AIM Italia; e
 - (b) n. 3 (tre) Warrant saranno assegnati gratuitamente ogni n. 10 (dieci) Azioni emesse e in circolazione alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante e saranno emessi alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante. Il diritto a ricevere tali ulteriori Warrant è incorporato nelle predette Azioni e circolerà con le medesime fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, che sarà determinata compatibilmente con il calendario di Borsa Italiana, a partire dalla quale gli ulteriori Warrant inizieranno a negoziare separatamente dalle Azioni.

Tutti i Warrant saranno identificati dal medesimo Codice ISIN e saranno del tutto fungibili. A scopo di chiarezza, si precisa che l'assegnazione dei Warrant di cui *sub* (ii)(b) non sarà considerata un'operazione straordinaria ai sensi del successivo art. 4 del presente Regolamento.

I Warrant sono al portatore, liberamente trasferibili, e sono ammessi al sistema di amministrazione accentrata di Monte Titoli S.p.A. (“**Monte Titoli**”) in regime di dematerializzazione ai sensi del D.Lgs. n. 213/98.

Art. 3 - Condizioni di esercizio dei Warrant

1. I portatori dei Warrant potranno richiedere di sottoscrivere al Prezzo di Sottoscrizione Azioni – in qualsiasi momento, a partire dal 3° (terzo) giorno di borsa aperta del secondo mese di calendario che segue la data di efficacia dell’Operazione Rilevante – Azioni di Compendio in ragione del seguente Rapporto di Esercizio a condizione che il Prezzo Medio Mensile sia maggiore del Prezzo Strike.
2. Il Prezzo di Sottoscrizione Azioni sarà uguale alla parità contabile di emissione determinata alla data dell’Assemblea di Emissione pari a Euro 0,10 (zero/10) e il Rapporto di Esercizio sarà:

Prezzo Medio Mensile – Prezzo Strike

Prezzo Medio Mensile – Prezzo di Sottoscrizione Azioni²

3. Nel caso in cui, a seguito della data di efficacia dell’Operazione Rilevante deliberata dall’Assemblea di Investimento, si verifichi la Condizione di Accelerazione, i portatori dei Warrant, dovranno richiedere di sottoscrivere al Prezzo di Sottoscrizione Azioni le Azioni di Compendio entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla Comunicazione di Accelerazione in ragione del seguente Rapporto di esercizio:

Prezzo Soglia – Prezzo Strike

Prezzo Soglia – Prezzo di Sottoscrizione Azioni³

Nel caso di avveramento della Condizione di Accelerazione, la Comunicazione di Accelerazione sarà effettuata dalla Società senza indugio e comunque entro 7 (sette) giorni di mercato aperto dalla fine del mese di riferimento.

4. Senza indugio e comunque entro il 2° (secondo) giorno di mercato aperto successivo al termine di ciascun mese, la Società comunicherà il Rapporto di Esercizio relativo tramite comunicato stampa pubblicato sul sito internet della stessa, fermo restando che nei Periodi Ristretti la Società non è tenuta ad effettuare alcuna comunicazione.
5. Le richieste di sottoscrizione dovranno essere presentate all’intermediario aderente a Monte Titoli presso cui i Warrant sono depositati entro l’ultimo giorno di mercato aperto del mese nel corso del quale è stato comunicato il Rapporto di Esercizio ai sensi del precedente comma 4 del presente

² A titolo di esempio, qualora il Prezzo Medio Mensile fosse pari a Euro 11 allora il Rapporto di Esercizio sarà dato dalla formula $(11 - 9,50)/(11 - 0,10)$, ossia pari a 0,1376.

³ A titolo di esempio, qualora il Prezzo Medio Mensile fosse pari a Euro 14 (ossia superiore al Prezzo Soglia) allora il Rapporto di Esercizio sarà dato dalla formula $(13,30 - 9,50)/(13,30 - 0,10)$, ossia pari a 0,2879.

articolo. Le Azioni di Compendio, rivenienti dall'esercizio dei Warrant, saranno rese disponibili dalla Società per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli, il giorno di liquidazione successivo al termine dell'ultimo giorno di mese di presentazione della richiesta di sottoscrizione.

6. Le Azioni di Compendio avranno godimento pari a quello delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di efficacia dell'esercizio dei Warrant. Il Prezzo di Sottoscrizione Azioni dovrà essere integralmente versato all'atto della presentazione delle richieste di esercizio, senza aggravio di commissioni e di spese a carico dei richiedenti.
7. L'esercizio dei Warrant sarà in ogni caso sospeso nei Periodi Ristretti. Le richieste di sottoscrizione effettuate fino al giorno precedente il giorno della delibera consiliare di convocazione dell'Assemblea, restano valide e assumono efficacia, ai sensi e per gli effetti dei commi 5 e 6 del presente articolo, a partire dal primo giorno di borsa aperta successivo all'ultimo giorno del Periodo Ristretto. Qualora durante un Periodo Ristretto si verifichi la Condizione di Accelerazione, l'esercizio dei Warrant resterà sospeso sino al termine del Periodo Ristretto e il Termine di Decadenza riprenderà a decorrere dal primo giorno di borsa aperta successivo all'ultimo giorno del Periodo Ristretto.
8. All'atto della presentazione della richiesta di sottoscrizione, oltre a fornire le necessarie e usuali informazioni, il portatore dei Warrant: **(i)** prenderà atto che le azioni sottoscritte in esercizio dei Warrant non sono state registrate ai sensi del *Securities Act* del 1933 e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America; **(ii)** dichiarerà di non essere una "U.S. Person" come definita ai sensi della "Regulations S". Nessuna azione sottoscritta in esercizio dei Warrant sarà attribuita ai portatori di Warrant che non soddisfino le condizioni sopra descritte.

Art. 4 - Diritti dei portatori dei Warrant in caso di operazioni sul capitale sociale della Società

Qualora la Società dia esecuzione:

1. ad aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di altri *warrant* validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili o con *warrant* o comunque ad operazioni che diano luogo allo stacco di un diritto negoziabile, ad eccezione degli aumenti di capitale deliberati dall'Assemblea di Emissione. Il Prezzo Strike sarà diminuito (e in nessun caso aumentato) di un importo, arrotondato al millesimo di Euro inferiore, pari a
$$(P_{cum} - P_{ex})$$
nel quale:
 P_{cum} rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi 5 (cinque) Prezzi Medi Giornalieri "cum diritto" (di opzione relativo all'aumento di cui trattasi) dell'Azione;
 P_{ex} rappresenta la media aritmetica semplice dei primi 5 (cinque) Prezzi Medi Giornalieri "ex diritto" (di opzione relativo all'aumento di cui trattasi) dell'Azione;
2. ad aumenti gratuiti del capitale mediante assegnazione di nuove azioni, il Rapporto di Esercizio sarà incrementato ed il Prezzo Strike diminuito, entrambi proporzionalmente al rapporto di assegnazione gratuita, previa deliberazione dell'Assemblea della Società;
3. al raggruppamento/frazionamento delle azioni, il Rapporto di Esercizio sarà diminuito/incrementato ed il Prezzo Strike sarà incrementato/diminuito, entrambi

proporzionalmente al rapporto di raggruppamento/frazionamento, previa deliberazione dell'Assemblea della Società;

4. ad aumenti gratuiti del capitale senza emissione di nuove azioni o a riduzioni del capitale per perdite senza annullamento di azioni ordinarie della Società, il Prezzo Strike non sarà modificato;
5. ad aumenti del capitale mediante emissione di azioni con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 commi 4°, 5°, 6° e 8° del Codice Civile, il Prezzo Strike non sarà modificato;
6. ad operazioni di fusione/scissione in cui la Società non sia la società incorporante/beneficiaria, il Rapporto di Esercizio ed il Prezzo Strike saranno conseguentemente modificati sulla base dei relativi rapporti di concambio/assegnazione, previa deliberazione dell'Assemblea della Società.

Qualora **(i)** si proceda a modifiche del Prezzo Strike in applicazione del presente articolo, il Prezzo Soglia, il Rapporto di Esercizio e il Prezzo di Sottoscrizione saranno a loro volta modificati in funzione del Prezzo Strike rideterminato, **(ii)** venisse data esecuzione ad altra operazione, diversa da quelle considerate nei punti precedenti e suscettibile di determinare effetti analoghi, sarà rettificato il Prezzo Strike secondo metodologie di generale accettazione, previa – ove necessario - deliberazione dell'Assemblea della Società.

Art. 5 – Vincoli di intrasferibilità dei Warrant CFO

1. Corporate Family Office SIM S.p.A. si obbliga nei confronti della Società a non porre in essere e/o concordare e/o comunque negoziare Trasferimenti, in via diretta o indiretta, aventi ad oggetto i Warrant CFO.
2. L'obbligo di cui al presente articolo 5 avrà efficacia dalla data in cui i Warrant CFO saranno messi a disposizione di Corporate Family Office SIM S.p.A. fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante deliberata dall'Assemblea di Investimento.
3. Ai fini del presente articolo 5, per **“Trasferimento”** e/o **“Trasferire”** e i termini da essi derivati: si intende **(x)** qualsiasi forma di alienazione, a titolo universale o particolare, gratuito od oneroso, e **(y)** qualsiasi negozio, atto o convenzione a titolo universale o particolare, gratuito od oneroso – ivi inclusi a titolo meramente indicativo e non esaustivo, vendite, permuta, donazioni, costituzione di patrimoni separati, conferimenti in *trust*, conferimenti in società o in fondi patrimoniali, dazioni di pegno, escussioni di garanzie (incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo vendite forzate e assegnazioni forzate), costituzioni di usufrutto o di altro diritto reale di garanzia o di godimento, prestito titoli, fusioni e scissioni, contratti preliminari, trasferimenti fiduciari, opzioni e contratti ad esecuzione differita – in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferimento (o dell'impegno al trasferimento) della proprietà o di qualsivoglia altro diritto sui Warrant CFO – o comunque relativo ai – Warrant CFO.

Art. 6 – Parti Frazionarie

In tutti i casi in cui, in applicazione del presente Regolamento, a seguito dell'esercizio dei Warrant spettasse un numero non intero di azioni, il portatore dei Warrant avrà diritto di sottoscrivere azioni fino alla concorrenza del numero intero e non potrà far valere alcun diritto sulla parte frazionaria.

Art. 7 - Termini di decadenza

I Warrant non esercitati entro il Termine di Decadenza decadranno da ogni diritto divenendo privi di validità ad ogni effetto.

Art. 8 – Regime Fiscale

L'assegnazione, l'acquisto, la detenzione, la cessione e l'esercizio dei Warrant da parte dei rispettivi titolari sono soggetti al regime fiscale di volta in volta vigente e applicabile al singolo titolare.

Art. 9 – Ammissione alle negoziazioni

1. Verrà richiesta a Borsa Italiana S.p.A. l'ammissione dei Warrant alle negoziazioni sull'AIM Italia (il sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A.); successivamente potrà essere richiesta l'ammissione ad un altro Mercato organizzato e gestito dalla stessa.
2. Qualora, per qualsiasi motivo, le azioni ordinarie della Società non fossero più negoziate in alcun Mercato, i portatori dei Warrant potranno sottoscrivere le Azioni di Compendio (al Prezzo di Sottoscrizione Azioni) esclusivamente in ragione del Rapporto di Esercizio comunicato nel mese solare corrente alla data della revoca dalle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società, ove detto Rapporto di Esercizio sia stato comunicato dalla Società. Tale previsione si applica *mutatis mutandis* anche in caso di sospensione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società e sino alla data dell'eventuale riammissione alle negoziazioni.
3. Il disposto del comma 2 del presente articolo non si applica in caso di revoca dalle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società con contestuale ammissione delle stesse in un altro Mercato.

Art. 10 – Varie

Tutte le comunicazioni della Società ai portatori dei Warrant verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante comunicato stampa pubblicato sul sito internet della Società (www.glenalta.it).

Il possesso dei Warrant comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento. Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana.

Per qualsiasi contestazione relativa ai Warrant ed alle disposizioni del presente Regolamento sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Milano.

4.2.5 *Indicazione delle delibere, autorizzazioni e approvazioni in virtù delle quali i Warrant verranno emessi*

I Warrant sono stati emessi sulla base delle delibere assunte dall'Assemblea straordinaria della Società del 7 giugno 2017.

Per maggiori informazioni sulla delibera dell'Assemblea della Società del 7 giugno 2017 si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 15, Paragrafi 15.1.5 e 15.1.7 del Documento di Ammissione.

4.2.6 *Data di emissione e di messa a disposizione dei Warrant*

Come specificato al Paragrafo 4.1.7 che precede, dietro pagamento del relativo prezzo, le Azioni Ordinarie e i Warrant saranno messi a disposizione degli aventi diritto sui conti di deposito intrattenuti presso Monte Titoli.

4.2.7 Limitazioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari

Non sussistono limitazioni alla libera trasferibilità dei Warrant dell'Emittente imposte da clausole statutarie ovvero dalle condizioni di emissione.

I Warrant saranno immessi nel sistema di gestione ed amministrazione accentrata gestito da Monte Titoli, e sottoposti al regime di dematerializzazione, ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del TUF.

4.2.8 Indicazione dell'esistenza di eventuali norme in materia di obbligo di offerta al pubblico di acquisto e/o di scambio di offerta di acquisto e di vendita residuali in relazione agli strumenti finanziari

Si rinvia a quanto indicato nel precedente Paragrafo 4.1.9 del presente Capitolo 4 del Documento di Ammissione.

4.2.9 Precedenti offerte pubbliche di acquisto sugli strumenti finanziari

Si rinvia a quanto indicato nel precedente Paragrafo 4.1.10 del presente Capitolo 4 del Documento di Ammissione.

4.3 Profili fiscali

4.3.1 Definizioni

Ai fini del presente Paragrafo 4.3 del Documento di Ammissione, i termini definiti hanno il significato di seguito riportato.

“Cessione di Partecipazioni Qualificate”: cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite azioni, che eccedano, nell'arco di un periodo di dodici mesi, i limiti per la qualifica di Partecipazione Qualificata. Il termine di dodici mesi decorre dal momento in cui i titoli ed i diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiore ai limiti sotto descritti. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali di diritti di voto o di partecipazione al capitale potenzialmente ricollegabili alle partecipazioni;

“Partecipazioni Non Qualificate”: le partecipazioni sociali in società non quotate in mercati regolamentati diverse dalle Partecipazioni Qualificate;

“Partecipazioni Qualificate”: le azioni, diverse dalle azioni di risparmio, nonché i diritti o i titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette azioni che rappresentino complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'Assemblea ordinaria dell'emittente superiore al 20% ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 25%.

Per diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le azioni si tiene conto delle percentuali di diritti di voto o di partecipazione al capitale potenzialmente ricollegabili alle azioni.

4.3.2 *Regime fiscale relativo ai warrant*

Quanto di seguito riportato costituisce una mera sintesi del regime fiscale proprio della detenzione e della cessione dei *warrant* – ai sensi della legislazione tributaria italiana – applicabile ad alcune specifiche categorie di investitori e non intende essere un'esauriente analisi di tutte le possibili conseguenze fiscali connesse alla detenzione e alla cessione di tali titoli. Per ulteriori riferimenti e dettagli sulla disciplina fiscale dei predetti redditi, si rinvia alla disciplina recata dal Decreto Legislativo n. 461 del 22 novembre 1997, come successivamente modificato ed integrato (il "**D.Lgs. 461/1997**"), dal TUIR e dal Decreto Legislativo n. 138 del 13 agosto 2011 (il "**D.Lgs. 138/2011**"), nonché agli ulteriori provvedimenti normativi e amministrativi correlati.

Gli investitori, pertanto, sono tenuti a consultare i propri consulenti in merito al regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione dei *warrant*.

In base alla normativa vigente alla data di predisposizione del presente Documento di Ammissione le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di *warrant* per la sottoscrizione di partecipazioni in società residenti in Italia, se non conseguite nell'esercizio di imprese, costituiscono redditi diversi di natura finanziaria, soggetti ad imposizione fiscale con le stesse modalità previste per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni azionarie (artt. 67 e seguenti del TUIR). Le cessioni di "*titoli o diritti attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni*" (quali i *warrant*) sono, infatti, assimilate alle cessioni di partecipazioni, e soggette al medesimo regime fiscale. In particolare:

- (a) le plusvalenze derivanti da cessioni di *warrant* – effettuate anche nei confronti di soggetti diversi nell'arco di dodici mesi, anche se ricadenti in periodi di imposta differenti - che consentono l'acquisizione di una Partecipazione Qualificata, tenendo conto, a tal fine, anche delle cessioni dirette delle partecipazioni e altri diritti effettuate nello stesso periodo di dodici mesi, concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 49,72% del loro ammontare. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 26 maggio 2017, pubblicato in G.U. in data 11 luglio 2017, tali plusvalenze, se realizzate a decorrere dal 1 gennaio 2018, concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 58,14%;
- (b) le plusvalenze derivanti da cessioni di *warrant* che – effettuate sempre nell'arco di dodici mesi, anche nei confronti di soggetti diversi – non consentono, anche unitamente alla diretta cessione delle partecipazioni e altri diritti, l'acquisizione di una Partecipazione Qualificata, sono soggette ad imposta sostitutiva con aliquota del 26%.

In particolare, al fine di stabilire i limiti per la qualifica di Partecipazione Qualificata, si deve tener conto anche dei titoli o dei diritti attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni qualificate (ad esempio: *warrant* di sottoscrizione e di acquisto, opzioni di acquisto di partecipazioni, diritti d'opzione di cui agli artt. 2441 e 2420-*bis* del codice civile, obbligazioni convertibili). Di conseguenza, si può verificare un'ipotesi di cessione di partecipazione qualificata anche nel caso in cui siano ceduti soltanto titoli o diritti che, autonomamente considerati ovvero insieme alle altre partecipazioni cedute, rappresentino una percentuale di diritti di voto e di partecipazione superiori ai limiti indicati. Al fine di individuare le percentuali di diritti di voto e di partecipazione è necessario cumulare le cessioni effettuate nell'arco di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi. Pertanto, in occasione di ogni cessione si devono considerare tutte le cessioni effettuate dal medesimo soggetto che hanno avuto luogo nei dodici mesi dalla data della cessione, anche se ricadenti in periodi d'imposta diversi. Pertanto, qualora un soggetto, dopo aver effettuato una prima cessione non qualificata, ponga in essere - nell'arco di dodici mesi dalla prima cessione - altre cessioni che comportino il superamento delle suddette percentuali di diritti di voto o di partecipazione, per effetto della predetta regola del cumulo, si considera realizzata una cessione di partecipazione qualificata. L'applicazione della regola che impone di tener conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi è tuttavia subordinata

alla condizione che il contribuente possieda, almeno per un giorno, una partecipazione superiore alle percentuali sopra indicate.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del D.Lgs. 461/1997 non sono soggette a tassazione in Italia le plusvalenze realizzate ad esito della cessione di *warrant* che consentono – anche unitamente alla diretta cessione delle azioni – l'acquisizione di una Partecipazione Non Qualificata, se conseguite da soggetti fiscalmente residenti in Stati e Territori inclusi nella lista di cui al Decreto Ministeriale di cui all'art. 11, comma 4, lett. c), D.lgs. n. 239/1996 (i.e. Stati e Territori che consentono all'Amministrazione Finanziaria Italiana un adeguato scambio di informazioni) e privi di una stabile organizzazione in Italia cui tali *warrant* possano ritenersi effettivamente connessi.

Viceversa, le plusvalenze realizzate da soggetti non residenti in Italia privi di stabile organizzazione in Italia ad esito della cessione di *warrant* che consentono l'acquisizione di una Partecipazione Qualificata concorrono alla formazione del reddito imponibile del percettore limitatamente al 49,72% del loro ammontare. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 26 maggio 2017, pubblicato in G.U. in data 11 luglio 2017, tali plusvalenze, se realizzate a decorrere dal 1 gennaio 2018, concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 58,14%. Tali plusvalenze sono assoggettate a tassazione unicamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi. Resta comunque ferma per i soggetti non residenti la possibilità di chiedere l'applicazione del regime di non tassazione in Italia eventualmente previsto dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni in vigore tra l'Italia e il proprio Stato di residenza. Nel caso in cui dalla cessione si generi una minusvalenza la stessa può essere riportata in deduzione, fino a concorrenza del 49,72% (o fino a concorrenza del 58,14% laddove tale minusvalenza sia realizzata a decorrere dal 1 gennaio 2018) dell'ammontare delle plusvalenze dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale la minusvalenza medesima è stata realizzata.

La possibilità di beneficiare dei menzionati regimi di esenzione da imposizione sulle plusvalenze potrebbe essere subordinata alla presentazione di idonea documentazione attestante la sussistenza delle relative condizioni di applicazione.

4.3.3 Regime fiscale relativo alle Azioni

Le informazioni riportate qui di seguito sintetizzano il regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle azioni della Società ai sensi della vigente legislazione tributaria italiana e relativamente a specifiche categorie di investitori.

Quanto segue non intende essere un'esauriente analisi delle conseguenze fiscali connesse all'acquisto, alla detenzione e alla cessione di azioni.

Il regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione di azioni, qui di seguito riportato rappresenta una mera introduzione alla materia, si basa sulla legislazione vigente oltre che sulla prassi esistente alla data del Documento di Ammissione, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti anche con effetti retroattivi, e rappresenta pertanto una mera introduzione alla materia.

In futuro potrebbero intervenire provvedimenti legislativi aventi ad oggetto, ad esempio, la revisione delle aliquote delle ritenute sui redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria o delle aliquote delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi. L'approvazione di tali provvedimenti modificativi della disciplina attualmente in vigore potrebbe, pertanto, incidere sul regime fiscale delle azioni della Società quale descritto nei seguenti paragrafi.

Gli investitori sono tenuti a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione di azioni ed a verificare la natura e l'origine delle

somme percepite come distribuzioni sulle azioni della Società (utili o riserve).

A. Regime fiscale dei dividendi

I dividendi attribuiti alle azioni della Società saranno soggetti al trattamento fiscale ordinariamente applicabile ai dividendi corrisposti da società per azioni fiscalmente residenti in Italia.

Sono previste le seguenti differenti modalità di tassazione relativamente alle diverse categorie di percettori.

(i) Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia non esercenti attività di impresa

I dividendi corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia su azioni, possedute al di fuori dell'esercizio d'impresa e costituenti Partecipazioni Non Qualificate, immesse nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli (quali le Azioni Ordinarie della Società oggetto della presente offerta), sono soggetti ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 26%, con obbligo di rivalsa, ai sensi dell'articolo 27-ter D.P.R. n. 600 del 19 settembre 1973 (di seguito, il "DPR 600/1973"); non sussiste l'obbligo da parte dei soci di indicare i dividendi incassati nella dichiarazione dei redditi.

Detta imposta sostitutiva è applicata dai soggetti residenti presso i quali i titoli sono depositati, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli, nonché mediante un rappresentante fiscale nominato in Italia (in particolare, una banca o una SIM residente in Italia, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del TUF), dai soggetti (depositari) non residenti che aderiscono al Sistema Monte Titoli o a Sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al Sistema Monte Titoli.

L'imposta sostitutiva non è applicata nel caso in cui l'azionista abbia affidato le azioni in gestione ad un intermediario autorizzato nel c.d. "regime del risparmio gestito" previsto dall'art. 7, D.lgs. 21 novembre 1997, n. 461. In tal caso, i dividendi concorrono alla formazione del risultato maturato annuo di gestione, da assoggettare ad imposta sostitutiva del 26%.

I dividendi corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia su azioni possedute al di fuori dell'esercizio d'impresa e costituenti Partecipazioni Qualificate non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva a condizione che gli aventi diritto, all'atto della percezione, dichiarino che gli utili riscossi sono attinenti a Partecipazioni Qualificate. Tali dividendi concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo del socio, limitatamente al 49,72% del loro ammontare se formati con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016 ovvero limitatamente al 58,14% del loro ammontare se formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (Art. 1, D.M. 26 maggio 2017, pubblicato in G.U. in data 11 luglio 2017), e sono assoggettati all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche ("IRPEF"), prelevata con un sistema a scaglioni con aliquote progressive tra il 23% e il 43% (maggiorate delle addizionali comunali e regionali ed eventuali "contributi di solidarietà").

(ii) Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia esercenti attività di impresa

I dividendi corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia su azioni relative all'impresa non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva a condizione che gli aventi diritto, all'atto della percezione, dichiarino che gli utili riscossi sono relativi a partecipazioni attinenti all'attività d'impresa. Tali dividendi concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo del socio in misura pari al 49,72% del loro ammontare se formati con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016 ovvero limitatamente al 58,14% del loro ammontare se formati con utili

prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (Art. 1, D.M. 26 maggio 2017, pubblicato in G.U. in data 11 luglio 2017).

(iii) Società in nome collettivo, in accomandita semplice, semplici ed equiparate di cui all'articolo 5 del TUIR, società ed enti di cui all'articolo 73, comma primo, lettere a) e b), del TUIR, fiscalmente residenti in Italia

I dividendi percepiti da società in nome collettivo ed equiparate, in accomandita semplice ed equiparate, di cui all'articolo 5 del TUIR, da società ed enti di cui all'articolo 73, comma primo, lett. a) e b), del TUIR, ovverosia da società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, fiscalmente residenti in Italia, concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo del percipiente con le seguenti modalità:

- (a) le distribuzioni a favore di soggetti IRPEF (e.g. società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società semplici) concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo del percipiente in misura pari al 49,72% del loro ammontare se formati con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016 ovvero limitatamente al 58,14% del loro ammontare se formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (Art. 1, D.M. 26 maggio 2017, pubblicato in G.U. in data 11 luglio 2017);
- (b) le distribuzioni a favore di soggetti IRES (e.g. società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni) concorrono a formare il reddito imponibile complessivo del percipiente (soggetto ad aliquota ordinaria attualmente pari al 24% ed alle addizionali eventualmente applicabili) limitatamente al 5% del loro ammontare, ovvero per l'intero ammontare se relative a titoli detenuti per la negoziazione da soggetti che applicano i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Per alcuni tipi di società (ad esempio, banche e altre società finanziarie, imprese di assicurazione, ecc.) e a ricorrere di determinate condizioni, i dividendi conseguiti concorrono parzialmente a formare anche il relativo valore della produzione netta, assoggettato ad Imposta Regionale sulle Attività Produttive ("IRAP").

(iv) Enti di cui all'articolo 73, comma primo, lett. c) del TUIR, fiscalmente residenti in Italia

I dividendi percepiti dagli enti di cui all'articolo 73, comma primo, lett. c), del TUIR, ovverosia dagli enti pubblici e privati fiscalmente residenti in Italia, (diversi dalle società con l'esclusione degli organismi di investimento collettivi del risparmio, "O.I.C.R."), e dai *trust*, non aventi ad oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, concorrono a formare il reddito complessivo ai fini IRES limitatamente al 77,74% del loro ammontare, a prescindere dall'entità della partecipazione se tali utili percepiti risultano formati con utili prodotto fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016; mentre se formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, concorrono a formare il reddito complessivo ai fini IRES per il 100% del loro ammontare (Art. 1, commi 2 e 3, D.M. 26 maggio 2017, pubblicato in G.U. in data 11 luglio 2017).

(v) Soggetti esenti ed esclusi dall'imposta sul reddito delle società

Per le azioni, quali le Azioni Ordinarie emesse dalla Società, immesse nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli, i dividendi percepiti da soggetti residenti esenti dall'imposta sul reddito delle società (IRES) sono soggetti ad una imposta sostitutiva con aliquota del 26% applicata dal soggetto (aderente al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli) presso il quale le azioni sono depositate ovvero, mediante un rappresentante fiscale nominato in Italia, dal soggetto (depositario) non residente che aderisca al Sistema Monte Titoli o a sistemi esteri di deposito

accentrato aderenti al Sistema Monte Titoli.

L'imposta non è invece applicata nei confronti dei soggetti "esclusi" dall'imposta sui redditi ai sensi dell'art. 74, comma 1, TUIR.

(vi) Fondi pensione italiani ed O.I.C.R. di diritto italiano (diversi dagli O.I.C.R. Immobiliari)

Gli utili percepiti da (a) fondi pensione italiani di cui al Decreto Legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 (il "**Decreto 252**") e (b) dagli organismi italiani di investimento collettivo in valori mobiliari (diversi dai fondi comuni di investimento immobiliare e dalle società di investimento a capitale fisso che investono in immobili ("**O.I.C.R. Immobiliari**")) e da quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento in Italia, di cui all'articolo 11-*bis* del D.L. n. 512 del 30 settembre 1983, soggetti alla disciplina di cui all'articolo 73, comma 5-*quinqüies*, del TUIR (di seguito gli "**O.I.C.R.**"), non sono soggetti a ritenuta alla fonte né ad imposta sostitutiva.

Gli utili percepiti da (a) fondi pensione italiani di cui al Decreto 252 concorrono alla formazione del risultato complessivo annuo di gestione maturato, soggetto ad imposta sostitutiva con aliquota del 20%, mentre quelli percepiti dagli (b) O.I.C.R. di cui all'articolo 73, comma 5-*quinqüies*, del TUIR sono esenti dalle imposte sui redditi, purché il fondo o il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale.

(vii) O.I.C.R. Immobiliari italiani

Ai sensi del Decreto Legge n. 351 del 25 settembre 2001 (il "**Decreto 351**"), convertito con modificazioni dalla Legge n. 410 del 23 novembre 2001 ed a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 41-*bis* del Decreto Legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito con modificazioni in Legge 326/2003 (il "**Decreto 269**"), e dall'art. 9 del D.lgs. 4 marzo 2014, n. 44, le distribuzioni di utili percepite dai fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'articolo 37 del TUF ovvero dell'articolo 14-*bis* della Legge n. 86 del 25 gennaio 1994 (la "**Legge 86**"), nonché dai fondi di investimento immobiliare istituiti anteriormente al 26 settembre 2001, non sono soggette a ritenuta d'imposta né ad imposta sostitutiva.

Tali fondi non sono soggetti alle imposte sui redditi e all'IRAP. I proventi derivanti dalla partecipazione ai suindicati fondi sono assoggettati in capo ai percipienti ad una ritenuta del 26%, applicata a titolo di acconto o d'imposta (a seconda della natura giuridica del percipiente), con esclusione dei proventi percepiti da determinati soggetti, beneficiari effettivi di tali proventi, fiscalmente residenti in Stati esteri che garantiscono un adeguato scambio di informazioni con l'amministrazione finanziaria italiana (ad esempio qualora il percipiente fosse un fondo pensione estero o un organismo di investimento collettivo del risparmio estero, sempreché istituiti in Stati e territori inclusi nella lista di cui al Decreto Ministeriale di cui all'art. 11, comma 4, lett. c), D.lgs. n. 239/1996, non sarà operata alcuna ritenuta dal fondo o dall'organismo di investimento collettivo del risparmio) nonché su quelli percepiti da enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia e da banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.

Al ricorrere di determinate condizioni, i redditi conseguiti da un O.I.C.R. Immobiliare italiano potrebbero essere imputati per trasparenza ai (e concorrere, dunque, alla formazione del reddito imponibile in Italia dei) relativi investitori non istituzionali qualora costoro detengano una partecipazione superiore al 5% del patrimonio dell'organismo di investimento.

(viii) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia che detengono le azioni per il tramite di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato

Gli utili percepiti da soggetti non residenti in Italia che detengono la partecipazione attraverso una stabile organizzazione in Italia che ha per oggetto l'esercizio di attività commerciale e a cui la

partecipazione sia effettivamente connessa, non sono soggette ad alcuna ritenuta in Italia né ad imposta sostitutiva e concorrono a formare il reddito complessivo della stabile organizzazione da assoggettare a tassazione, secondo le regole ordinarie nella misura del 5% del loro ammontare, ovvero per l'intero ammontare se relative a titoli detenuti per la negoziazione da soggetti che applicano i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Inoltre, i dividendi percepiti da taluni tipi di società che detengono la partecipazione per il tramite di una stabile organizzazione in Italia (quali, banche e imprese di assicurazione) concorrono, al ricorrere di determinate condizioni, a formare parzialmente il relativo valore della produzione netta soggetto a IRAP.

Qualora le distribuzioni siano riconducibili ad una partecipazione non connessa ad una stabile organizzazione in Italia del soggetto percettore non residente, si faccia riferimento a quanto esposto al paragrafo che segue.

(ix) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia che non detengono le azioni per il tramite di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato

I dividendi, derivanti da azioni o titoli simili immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli (quali le Azioni Ordinarie della Società oggetto della presente offerta), percepiti da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato cui la partecipazione sia riferibile, sono soggetti ad una imposta sostitutiva del 26%.

Tale imposta sostitutiva è applicata dai soggetti residenti presso i quali i titoli sono depositati, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli, nonché da un rappresentante fiscale nominato in Italia (in particolare, una banca o una SIM residente in Italia, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del TUF), nonché dai soggetti non residenti che aderiscono al Sistema Monte Titoli o a Sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al Sistema Monte Titoli.

Gli azionisti fiscalmente non residenti in Italia, che scontano la suddetta imposta sostitutiva del 26% sui dividendi – diversi dagli azionisti di risparmio e dai fondi pensione e dalle società ed enti rispettivamente istituiti e residenti in Stati membri dell'Unione Europea ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo –, hanno diritto, a fronte di un'istanza di rimborso da presentare secondo le condizioni e nei termini di legge, al rimborso fino a concorrenza di 11/26 dell'imposta sostitutiva subita in Italia ai sensi dell'articolo 27, dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili, previa esibizione alle competenti autorità fiscali italiane della relativa certificazione dell'ufficio fiscale dello Stato estero. Alternativamente al suddetto rimborso, i soggetti residenti in Stati con i quali siano in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione possono chiedere l'applicazione dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura (ridotta) prevista dalla convenzione di volta in volta applicabile. A tal fine i soggetti presso cui le azioni sono depositate, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli, debbono acquisire tempestivamente:

- una dichiarazione del soggetto non residente effettivo beneficiario degli utili, redatta su modello conforme a quello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 10 luglio 2013, dalla quale risultino i dati identificativi del soggetto medesimo, la sussistenza di tutte le condizioni alle quali è subordinata l'applicazione del regime convenzionale e gli eventuali elementi necessari a determinare la misura dell'aliquota applicabile ai sensi della convenzione;
- un'attestazione (inclusa nel modello di cui al punto precedente) dell'autorità fiscale competente dello Stato ove l'effettivo beneficiario degli utili ha la residenza, dalla quale risulti la residenza nello Stato medesimo ai sensi della convenzione.

L'Amministrazione finanziaria italiana ha peraltro concordato con le amministrazioni finanziarie di alcuni Stati esteri un'apposita modulistica volta a garantire un più efficiente e agevole rimborso o esonero totale o parziale del prelievo alla fonte applicabile in Italia. Se la documentazione non è presentata al soggetto depositario precedentemente alla messa in pagamento dei dividendi, l'imposta sostitutiva è applicata con aliquota del 26%. In tal caso, il beneficiario effettivo dei dividendi può comunque richiedere all'Amministrazione finanziaria il rimborso della differenza tra la ritenuta applicata e quella applicabile ai sensi della convenzione tramite apposita istanza di rimborso, corredata dalla documentazione di cui sopra, da presentare secondo le condizioni e nei termini di legge.

Nel caso in cui i soggetti percettori siano (i) fiscalmente residenti in uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo ed inclusi nella lista di cui al Decreto Ministeriale di cui all'art. 11, comma 4, lett. c), D.lgs. n. 239/1996 e (ii) ivi soggetti ad un'imposta sul reddito delle società, i dividendi sono soggetti ad una imposta sostitutiva pari all'1,20% sul relativo ammontare. Con riguardo al requisito sub (i), si ricorda che si fa riferimento alla lista di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 4 settembre 1996 e successive modifiche.

Ai sensi dell'articolo 27-bis del DPR 600/1973, approvato in attuazione della Direttiva n. 435/90/CEE del 23 luglio 1990, poi trasfusa nella Direttiva 30 novembre 2011, n. 2011/96/UE, nel caso in cui i dividendi siano percepiti da una società (a) che riveste una delle forme previste nell'allegato alla stessa Direttiva (b) che è fiscalmente residente in uno Stato membro dell'Unione Europea senza essere considerata, ai sensi di una convenzione in materia di doppie imposizioni sui redditi con uno Stato terzo, residente al di fuori dell'Unione Europea, (c) che è soggetta, nello Stato di residenza, senza possibilità di fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, ad una delle imposte indicate nell'allegato alla predetta Direttiva e (d) che detiene una partecipazione diretta nella Società non inferiore al 10 per cento del capitale sociale per un periodo ininterrotto di almeno un anno, tale società ha diritto a richiedere alle autorità fiscali italiane il rimborso dell'imposta sostitutiva applicata sui dividendi da essa percepiti. A tal fine, la società non residente deve produrre (x) una certificazione, rilasciata dalle competenti autorità fiscali dello Stato estero, che attesti che la società non residente soddisfa i predetti requisiti di cui alle predette lettere (a), (b) e (c) nonché (y) una dichiarazione della stessa società non residente attestante la sussistenza del requisito indicato alla citata lettera (d), redatte su modello conforme a quello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 10 luglio 2013. Inoltre, secondo quanto chiarito dalle autorità fiscali italiane, al verificarsi delle predette condizioni ed in alternativa alla presentazione di una richiesta di rimborso successivamente alla distribuzione del dividendo, purché il periodo minimo annuale di detenzione della partecipazione nella Società sia già trascorso al momento della distribuzione del dividendo medesimo, la società non residente può direttamente richiedere all'intermediario depositario delle azioni la non applicazione dell'imposta sostitutiva presentando all'intermediario in questione la stessa documentazione sopra indicata. In relazione alle società non residenti che risultano direttamente o indirettamente controllate da soggetti non residenti in Stati dell'Unione Europea, il suddetto regime di rimborso o di non applicazione dell'imposta sostitutiva può essere invocato soltanto a condizione che le medesime società dimostrino di non essere state costituite allo scopo esclusivo o principale di beneficiare del regime in questione.

B) Distribuzione di riserve di cui all'articolo 47, comma quinto, del TUIR

Le informazioni fornite in questo Paragrafo sintetizzano il regime fiscale applicabile alla distribuzione da parte della Società – in occasione diversa dal caso di riduzione del capitale esuberante, di recesso, di esclusione, di riscatto o di liquidazione – delle Riserve di Capitale di cui all'articolo 47, comma quinto, del TUIR, ovvero, tra l'altro, delle riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di

emissione, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta (di seguito anche “**Riserve di Capitale**”).

L’art. 47, comma 1, ultimo periodo, TUIR stabilisce una presunzione assoluta di priorità nella distribuzione degli utili da parte delle società di cui all’art. 73, TUIR: “Indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti l’utile dell’esercizio e le riserve diverse da quelle del comma 5 per la quota di esse non accantonata in sospensione di imposta”. In presenza e fino a capienza di tali riserve (“riserve di utili”), dunque, le somme distribuite si qualificano quali dividendi e sono soggette al regime impositivo esposto nei paragrafi precedenti.

(i) Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia non esercenti attività d’impresa

Ai sensi della disposizione contenuta nell’articolo 47, comma primo, del TUIR, indipendentemente da quanto previsto dalla delibera assembleare, le somme percepite da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale costituiscono utili per i percettori nei limiti e nella misura in cui sussistano, in capo alla società distributrice, utili di esercizio e riserve di utili (fatta salva la quota di essi accantonata in sospensione di imposta o allocata a riserve non distribuibili). Le somme qualificate come utili sono soggette, a seconda che si tratti o meno di Partecipazioni Non Qualificate e/o di Partecipazioni Qualificate non relative all’impresa, al medesimo regime sopra riportato. Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, al netto, sulla base di quanto testé indicato, dell’importo eventualmente qualificabile come utile, riducono di pari ammontare il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. Ne consegue che, in sede di successiva cessione, la plusvalenza imponibile è calcolata per differenza fra il prezzo di vendita ed il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione ridotto di un ammontare pari alle somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di capitale (al netto dell’importo eventualmente qualificabile come utile). Secondo l’interpretazione fatta propria dall’Amministrazione finanziaria in relazione alle partecipazioni non detenute in regime d’impresa, le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, per la parte eccedente il costo fiscale della partecipazione, costituiscono utili e, come tali, sono soggette al medesimo regime sopra riportato per i dividendi.

Regole particolari potrebbero applicarsi in relazione alle partecipazioni per cui la persona fisica abbia optato per il c.d. “regime del risparmio gestito” di cui all’art. 7, D.lgs. 461/1997.

(ii) Persone fisiche esercenti attività d’impresa, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all’articolo 5 del TUIR, società ed enti di cui all’articolo 73, comma primo, lett. a) e b) del TUIR, fiscalmente residenti in Italia.

In capo alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, alle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate (escluse le società semplici) di cui all’articolo 5 del TUIR, alle società ed enti di cui all’articolo 73, comma primo, lett. a) e b), del TUIR, fiscalmente residenti in Italia, le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitali costituiscono utili nei limiti e nella misura in cui sussistano utili di esercizio e riserve di utili (fatta salva la quota di essi accantonata in sospensione di imposta o allocata a riserve non distribuibili). Le somme qualificate come utili sono soggette al medesimo regime analizzato nei paragrafi precedenti per i dividendi. Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitali, al netto dell’importo eventualmente qualificabile come utile, riducono il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione di un pari ammontare. Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitali, per la parte eccedente il costo fiscale della partecipazione, costituiscono plusvalenze e, come tali, sono assoggettate al regime evidenziato al successivo Paragrafo C.

(iii) Enti di cui all’articolo 73, comma primo, lett. c), Tuir, fiscalmente residenti in Italia

Le somme percepite dagli enti di cui all'articolo 73, comma primo, lett. c), Tuir, ovvero dagli enti pubblici e privati diversi dalle società (esclusi gli organismi di investimento collettivi del risparmio, "O.I.C.R.") e dai trust, che non hanno ad oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali e che sono fiscalmente residenti in Italia, a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, al netto dell'importo qualificabile come utile, non costituiscono reddito per il percettore e riducono di pari ammontare il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale costituiscono utili distribuiti per la parte che eccede il costo fiscale della partecipazione e, come tali, sono assoggettate al regime descritto al paragrafo A)(iv) *supra*.

(iv) Soggetti esenti ed esclusi dall'imposta sul reddito delle società

Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, al netto dell'importo qualificabile come utile, da soggetti residenti in Italia ai fini fiscali ed esenti o esclusi da IRES non costituiscono reddito per il percettore e riducono di pari ammontare il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale costituiscono utili per la parte eccedente il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione e, come tali, sono assoggettate al regime dei dividendi di cui al paragrafo A)(v) *supra*.

(v) Fondi pensione italiani e O.I.C.R. italiani (diversi dagli O.I.C.R. Immobiliari)

Le somme percepite dai fondi pensione italiani a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale dovrebbero concorrere a formare il risultato netto di gestione maturato relativo al periodo d'imposta in cui è avvenuta la distribuzione. Il risultato netto di gestione è soggetto ad un'imposta sostitutiva del 20%.

Come già evidenziato in precedenza, gli O.I.C.R. istituiti in Italia sottoposti a vigilanza (diversi dagli O.I.C.R. Immobiliari) sono esenti dalle imposte sui redditi ai sensi dell'art. 73, comma 5-*quinquies*, TUIR, e le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale da tali organismi di investimento non scontano alcuna imposizione in capo agli stessi.

(vi) O.I.C.R. Immobiliari italiani

Ai sensi del Decreto 351, convertito con modificazioni dalla Legge n. 410 del 23 novembre 2001 ed a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 41-*bis* del Decreto 269, e dall'art. 9 del D.lgs. 4 marzo 2014, n. 44, le somme percepite a titolo di distribuzione di Riserve di Capitale dagli O.I.C.R. Immobiliari italiani non sono soggetti a ritenuta d'imposta né ad imposta sostitutiva e non scontano alcuna imposizione in capo a tali organismi di investimento. Tali fondi non sono soggetti né alle imposte sui redditi né a IRAP.

(vii) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato

In capo ai soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione in Italia cui la partecipazione sia riferibile, la natura fiscale delle somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale è la medesima di quella evidenziata per le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia non esercenti attività d'impresa. Al pari di quanto evidenziato per le persone fisiche e per le società di capitali fiscalmente residenti in Italia, le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitali, al netto dell'importo eventualmente qualificabile come utile, riducono il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione di un pari ammontare.

(viii) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia dotati di stabile organizzazione nel territorio dello Stato

Relativamente ai soggetti non residenti che detengono la partecipazione attraverso una stabile organizzazione in Italia a cui la partecipazione sia effettivamente connessa, le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale concorrono alla formazione del reddito della stabile

organizzazione secondo il regime impositivo previsto per le società ed enti di cui all'articolo 73, comma primo, lett. a) e b) del TUIR, fiscalmente residenti in Italia indicato al precedente paragrafo (ii).

Qualora la distribuzione di Riserve di Capitale derivi da una partecipazione non effettivamente connessa ad una stabile organizzazione in Italia del soggetto percettore non residente, si faccia riferimento a quanto esposto al paragrafo precedente sub (vii).

C. Regime fiscale delle plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni

(i) Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia non esercenti attività di impresa (e società semplici)

Le plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate da persone fisiche (e società semplici) fiscalmente residenti in Italia mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, nonché di titoli o diritti attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, sono soggette ad un diverso regime fiscale a seconda che si tratti di una cessione di Partecipazioni Qualificate o di Partecipazioni Non Qualificate.

Cessione di Partecipazioni Qualificate

Le plusvalenze derivanti dalla cessione di una Partecipazione Qualificata conseguite al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia concorrono alla formazione del reddito imponibile del soggetto percipiente limitatamente al 49,72% del loro ammontare. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 26 maggio 2017, pubblicato in G.U. in data 11 luglio 2017, tali plusvalenze, se realizzate a decorrere dal 1 gennaio 2018, concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 58,14%. Per tali plusvalenze la tassazione avviene in sede di dichiarazione annuale dei redditi secondo le aliquote progressive previste per l'IRPEF.

Qualora dalla cessione delle partecipazioni si generi una minusvalenza, la quota corrispondente al 49,72% (o al 58,14% se realizzata a decorrere dal 1 gennaio 2018) della stessa è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 49,72% (o del 58,14% se realizzata a decorrere dal 1 gennaio 2018) dell'ammontare delle plusvalenze della stessa natura realizzate nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che tale minusvalenza sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è stata realizzata.

Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 26 maggio 2017, pubblicato in G.U. in data 11 luglio 2017, l'innalzamento della percentuale di concorrenza delle plusvalenze (e minusvalenze) derivanti dalla cessione di una Partecipazione Qualificata non si applica ai soggetti indicati all'art. 5 TUIR (ivi incluse le società semplici). Partecipazioni Non Qualificate

Le plusvalenze da cessione a titolo oneroso di Partecipazioni Non Qualificate, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia sono soggette ad un'imposta sostitutiva del 26%. Il contribuente può optare per una delle seguenti modalità di tassazione:

- (a) Tassazione in base alla dichiarazione dei redditi. Nella dichiarazione vanno indicate le plusvalenze e minusvalenze realizzate nell'anno. L'imposta sostitutiva del 26% è determinata in tale sede sulle plusvalenze al netto delle relative minusvalenze della stessa natura (ai sensi del D.L. 66/2014, per l'anno 2014 e a decorrere dal 1° luglio 2014, da computare in misura ridotta: (a) al 76,92%, per minusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014, e (b) al 48,08%, per minusvalenze realizzate fino al 31 dicembre 2011) ed è versata entro i termini previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione. Le minusvalenze eccedenti, purché esposte nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale sono state realizzate, possono essere portate in deduzione (ai sensi del D.L. 66/2014, a decorrere dal 1° luglio 2014, da computare in misura ridotta: (a) al 76,92%, per minusvalenze realizzate dal

1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014, e (b) al 48,08%, per minusvalenze realizzate fino al 31 dicembre 2011), fino a concorrenza, delle relative plusvalenze dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto. Il regime della dichiarazione è obbligatorio nell'ipotesi in cui il soggetto non scelga uno dei due regimi di cui ai successivi punti (b) e (c).

- (b) Regime del risparmio amministrato (opzionale). Tale regime può trovare applicazione a condizione che (i) le azioni siano depositate in custodia o in amministrazione presso banche o società di intermediazione mobiliari residenti o altri intermediari residenti o stabili organizzazioni di intermediari finanziari non residenti individuati con appositi decreti ministeriali e (ii) l'azionista opti (con comunicazione sottoscritta inviata all'intermediario) per l'applicazione del regime del risparmio amministrato. Nel caso in cui il soggetto opti per tale regime, l'imposta sostitutiva con l'aliquota del 26% è determinata e versata all'atto della singola cessione dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate in custodia o in amministrazione, su ciascuna plusvalenza realizzata. Le eventuali minusvalenze possono essere compensate nell'ambito del medesimo rapporto computando l'importo delle minusvalenze (ai sensi del D.L. 66/2014, a decorrere dal 1° luglio 2014, da computare in misura ridotta: (a) al 76,92%, per minusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014, e (b) al 48,08%, per minusvalenze realizzate fino al 31 dicembre 2011) in diminuzione, fino a concorrenza, delle plusvalenze realizzate nelle successive operazioni poste in essere nello stesso periodo d'imposta o nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto. Qualora il rapporto di custodia o amministrazione venga meno, le eventuali minusvalenze (risultanti da apposita certificazione rilasciata dall'intermediario) possono essere portate in deduzione, non oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello di realizzo, dalle plusvalenze della stessa natura realizzate nell'ambito di un altro rapporto di risparmio amministrato intestato agli stessi soggetti intestatari del rapporto o deposito di provenienza, o possono essere dedotte in sede di dichiarazione dei redditi. Nel caso di opzione per il regime del risparmio amministrato, il contribuente non è tenuto ad includere le suddette plusvalenze e/o minusvalenze nella propria dichiarazione dei redditi.
- (c) Regime del risparmio gestito (opzionale). Presupposto per la scelta di tale regime è il conferimento di un incarico di gestione di un incarico di gestione di masse patrimoniali costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa. In tale regime, un'imposta sostitutiva del 26% è applicata dall'intermediario al termine di ciascun periodo d'imposta sull'incremento del valore del patrimonio gestito maturato nel periodo d'imposta, anche se non percepito, al netto, *inter alia*, dei redditi assoggettati a ritenuta, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposte, dei redditi che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente. Nel regime del risparmio gestito, le plusvalenze realizzate mediante cessione di Partecipazioni Non Qualificate concorrono a formare l'incremento del patrimonio gestito maturato nel periodo d'imposta, soggetto ad imposta sostitutiva del 26%. Il risultato negativo della gestione conseguito in un periodo d'imposta può essere computato (ai sensi del D.L. 66/2014, a decorrere dal 1° luglio 2014, da computare in misura ridotta: (a) al 76,92%, per minusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014, e (b) al 48,08%, per minusvalenze realizzate fino al 31 dicembre 2011) in diminuzione del risultato della gestione dei quattro periodi d'imposta successivi per l'intero importo che trova capienza in ciascuno di essi. In caso di chiusura del rapporto di gestione, i risultati negativi di gestione maturati (risultanti da apposita certificazione rilasciata dal soggetto gestore) possono essere portati in deduzione, non oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, dalle plusvalenze realizzate nell'ambito di un altro rapporto cui sia applicabile il regime del risparmio amministrato, ovvero utilizzati (per l'importo che trova capienza in esso) nell'ambito di un altro rapporto per il quale sia stata effettuata l'opzione per il regime del risparmio gestito, purché il rapporto o deposito in questione sia intestato agli stessi soggetti intestatari del rapporto o deposito di provenienza, ovvero possono essere portate in

deduzione dai medesimi soggetti in sede di dichiarazione dei redditi, secondo le medesime regole applicabili alle minusvalenze eccedenti di cui al precedente punto (a). Nel caso di opzione per il regime del risparmio gestito, il contribuente non è tenuto ad includere le suddette plusvalenze e/o minusvalenze nella propria dichiarazione dei redditi.

(ii) Persone fisiche esercenti attività d'impresa, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del TUIR

Le plusvalenze realizzate da persone fisiche nell'esercizio di impresa, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del TUIR mediante cessione a titolo oneroso di azioni concorrono, per l'intero ammontare, a formare il reddito d'impresa imponibile, soggetto a tassazione secondo il regime ordinario.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, Tuir, nel caso in cui le azioni siano state iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie negli ultimi tre bilanci, le plusvalenze possono, a scelta del contribuente, concorrere alla determinazione del reddito imponibile in quote costanti nell'esercizio di realizzo e nei successivi, ma non oltre il quarto. Tale scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; se la dichiarazione non viene presentata, la plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è realizzata.

Secondo quanto chiarito dall'amministrazione finanziaria, gli elementi negativi di reddito realizzati da persone fisiche nell'esercizio di impresa, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del TUIR, fiscalmente residenti in Italia, mediante cessione a titolo oneroso delle azioni sarebbero integralmente deducibili dal reddito imponibile del soggetto cedente.

Tuttavia, laddove siano soddisfatte le condizioni evidenziate ai punti (a), (b), (c) e (d) del successivo paragrafo, le plusvalenze concorrono alla formazione del reddito d'impresa imponibile in misura pari al 49,72%. A decorrere dal 1 gennaio 2018, laddove siano soddisfatte le condizioni evidenziate ai punti (a), (b), (c) e (d) del successivo paragrafo e tali plusvalenze siano realizzate da persone fisiche esercenti attività d'impresa le medesime dovrebbero concorrere alla formazione del reddito d'impresa imponibile in misura pari al 58,14%. Per espressa previsione del D.M. 26 maggio 2017, pubblicato in G.U. 11 luglio 2017 il predetto innalzamento non trova applicazione per i soggetti di cui all'art. 5 TUIR. Le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni con i requisiti di cui ai punti (a), (b), (c) e (d) del successivo paragrafo sono deducibili in misura parziale analogamente a quanto previsto per la tassazione delle plusvalenze.

Ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze fiscalmente rilevate, il costo fiscale delle azioni cedute è assunto al netto delle svalutazioni dedotte nei precedenti periodi di imposta.

(iii) Società ed enti di cui all'articolo 73, comma primo, lett. a) e b), del TUIR fiscalmente residenti in Italia Le plusvalenze realizzate dalle società ed enti di cui all'articolo 73, comma primo, lett. a) e b), del TUIR, ovverosia da società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, mediante cessione a titolo oneroso delle azioni concorrono a formare il reddito d'impresa imponibile per il loro intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate. Ai sensi dell'art. 86, comma 4, Tuir, nel caso in cui le Azioni siano state iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie negli ultimi tre bilanci, le plusvalenze possono, a scelta del contribuente, concorrere alla determinazione del reddito imponibile in quote costanti nell'esercizio di realizzo e nei successivi, ma non oltre il quarto. Tale scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; se la dichiarazione non viene presentata, la plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è realizzata.

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 87 del TUIR, le plusvalenze realizzate relativamente alle Azioni Ordinarie non concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 95% per cento, se le

suddette azioni presentano i seguenti requisiti:

- (a) ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente;
- (b) classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
- (c) la società partecipata esercita un'impresa commerciale secondo la definizione di cui all'articolo 55 del TUIR. Senza possibilità di prova contraria si presume che tale requisito non sussista relativamente alle partecipazioni in società il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa. Si considerano direttamente utilizzati nell'esercizio d'impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui la società partecipata svolge l'attività agricola.

Il requisito di cui al punto (c) deve sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo delle plusvalenze, almeno dall'inizio del terzo periodo di imposta anteriore al realizzo stesso. Le cessioni delle azioni o quote appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie e di quelle appartenenti alla categoria dell'attivo circolante vanno considerate separatamente con riferimento a ciascuna categoria. In presenza dei requisiti menzionati, le minusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni sono indeducibili dal reddito d'impresa.

Le minusvalenze e le differenze negative tra i ricavi e i costi relative ad azioni che non possiedono i requisiti per l'esenzione di cui all'articolo 87 del TUIR non rilevano fino a concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti il loro realizzo/conseguimento. Tale disposizione (i) si applica con riferimento alle azioni acquisite nei 36 mesi precedenti il realizzo/conseguimento, sempre che siano soddisfatte le condizioni di cui ai precedenti punti (c) e (d), ma (ii) non si applica ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002.

Ai sensi dell'art. 1, comma 4, D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito con modificazioni dalla Legge 22 novembre 2002, n. 265, relativamente alle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a Euro 5.000.000,00, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, realizzate anche a seguito di più atti di disposizione, il contribuente dovrà comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie necessari al fine di consentire l'accertamento della conformità dell'operazione di cessione con le disposizioni dell'art. 37-bis, D.P.R. 600/1973 (come detto, l'art. 37-bis, D.P.R. 600/1973, è stato abrogato a decorrere dal 2 settembre 2015 e, ai sensi dell'art. 1 del D.lgs. 5 agosto 2015, n. 128, le disposizioni che richiamano l'art. 37-bis, D.P.R. 600/1973, si intendono riferite all'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, in quanto compatibili). L'art. 1, comma 62, Legge Finanziaria 2008 ha previsto che, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, non sono più soggette all'obbligo in questione le società che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002.

Per alcuni tipi di società ed a certe condizioni, le plusvalenze realizzate dai suddetti soggetti mediante cessione di azioni concorrono a formare anche il relativo valore netto della produzione, soggetto ad imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

(iv) Enti di cui all'articolo 73, comma primo, lett. c) del TUIR, fiscalmente residenti in Italia

Le plusvalenze realizzate, al di fuori dell'attività d'impresa, da enti non commerciali residenti in Italia (diversi dagli O.I.C.R.), sono assoggettate a tassazione con le stesse regole previste per le plusvalenze

realizzate da persone fisiche su partecipazioni detenute non in regime d'impresa.

(v) Fondi pensione italiani e O.I.C.R. di diritto italiano (diversi dagli O.I.C.R. Immobiliari)

Le plusvalenze realizzate da fondi pensione italiani di cui al D.lgs. 252/2005 mediante cessione a titolo oneroso di azioni sono incluse nel calcolo del risultato annuo di gestione maturato, soggetto ad imposta sostitutiva con aliquota del 20%.

Le plusvalenze realizzate dagli O.I.C.R. (diversi dagli O.I.C.R. Immobiliari) di cui all'articolo 73, comma 5-*quinquies*, del TUIR sono esenti dalle imposte sui redditi, purché il fondo o il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale.

(vi) O.I.C.R. Immobiliari italiani

Ai sensi del Decreto 351 convertito con modificazioni dalla Legge n. 410 del 23 novembre 2001 ed a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 41-*bis* Decreto 269, e dall'art. 9 del D.lgs. 4 marzo 2014, n. 44, i proventi, ivi incluse le plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni, conseguiti dagli O.I.C.R. Immobiliari italiani istituiti ai sensi dell'articolo 37 del TUF e dell'articolo 14-*bis* della Legge 86/1994, non sono soggetti ad imposte sui redditi. Tali fondi non sono soggetti alle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive.

Al ricorrere di determinate condizioni, i redditi conseguiti da un O.I.C.R. Immobiliare italiano potrebbero essere imputati per trasparenza ai (e concorrere, dunque, alla formazione del reddito imponibile in Italia dei) relativi investitori non istituzionali qualora costoro detengano una partecipazione superiore al 5% del patrimonio dell'organismo di investimento.

(vii) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia, dotati di stabile organizzazione nel territorio dello Stato

Relativamente ai soggetti non residenti che detengono la partecipazione attraverso una stabile organizzazione in Italia, cui la partecipazione sia effettivamente connessa, le plusvalenze derivanti dalla cessione della partecipazione concorrono alla formazione del reddito della stabile organizzazione secondo il regime impositivo previsto delle plusvalenze realizzate da società ed enti di cui all'articolo 73, comma primo, lett. a) e b) del TUIR, fiscalmente residenti in Italia. Qualora la partecipazione non sia connessa ad una stabile organizzazione in Italia del soggetto non residente, si faccia riferimento a quanto esposto al successivo paragrafo.

(viii) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato

Ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera f), n. 1) del TUIR, le plusvalenze realizzate da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione in Italia (attraverso cui siano detenute le partecipazioni) derivanti dalla cessione di Partecipazioni Non Qualificate in società italiane negoziate in mercati regolamentati non sono soggette a tassazione in Italia anche se ivi detenute.

Non sono parimenti imponibili quelle realizzate dai soggetti non residenti (privi di una stabile organizzazione in Italia attraverso cui siano detenute le partecipazioni) indicati nell'art. 5, comma 5, del D.lgs. 461/97, fiscalmente residenti in Stati e territori inclusi nella lista di cui al Decreto Ministeriale di cui all'art. 11, comma 4, lett. c), D.lgs. n. 239/1996.

In capo agli azionisti fiscalmente non residenti in Italia cui si applica il regime del risparmio amministrato ovvero che abbiano optato per il regime del risparmio gestito di cui agli articoli 6 e 7 del D.lgs. 461/1997 il beneficio dell'esenzione è subordinato alla presentazione di un'autocertificazione attestante la non residenza fiscale in Italia. Resta comunque ferma, ove applicabile, l'applicazione delle disposizioni previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.

Le plusvalenze realizzate da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione

in Italia (attraverso cui siano detenute le partecipazioni), derivanti dalla Cessione di Partecipazioni Qualificate concorrono alla formazione del reddito imponibile del soggetto percipiente secondo le stesse regole previste per le persone fisiche residenti in Italia non esercenti attività d'impresa. Tali plusvalenze sono assoggettate a tassazione unicamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In ogni caso resta comunque ferma, ove applicabile, l'applicazione delle disposizioni previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.

D. Tassa sui contratti di borsa

Ai sensi dell'articolo 37 del Decreto Legge n. 248 del 31 dicembre 2007, convertito nella Legge n. 31 del 28 febbraio 2008, la tassa sui contratti di borsa di cui al Regio Decreto n. 3278 del 30 dicembre 1923 è stata abrogata.

A seguito dell'abrogazione della tassa sui contratti di borsa, secondo la normativa vigente alla data di pubblicazione del presente prospetto, in generale, gli atti aventi ad oggetto la negoziazione di titoli sono soggetti ad imposta di registro con le seguenti modalità:

- gli atti pubblici e le scritture private autenticate scontano l'imposta di registro in misura fissa pari a Euro 200;
- le scritture private non autenticate scontano l'imposta di registro in misura fissa pari a Euro 200 solo in "caso d'uso".

E. Tassa sulle transazioni finanziarie (Tobin Tax)

L'articolo 1, commi da 491 a 500, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha introdotto un'imposta sulle transazioni finanziarie che si applica, *inter alia*, ai trasferimenti di proprietà di azioni ed altri strumenti finanziari partecipativi, emesse da società residenti aventi sede legale in Italia (quali le Azioni), a prescindere dal luogo di conclusione del contratto.

L'imposta è pari allo 0,20% del valore della transazione (con riduzione allo 0,10% per le operazioni effettuate in mercati regolamentati e in sistemi multilaterali di negoziazione, degli Stati membri dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo, come definiti dalla Direttiva 2004/39/CE).

Sono escluse dalla tassazione le operazioni specificamente individuate nell'articolo 16 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 febbraio 2013 (o specificatamente individuate nel testo dell'art. 1, commi 491-500 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228), tra cui:

- l'emissione di titoli azionari (ad esempio a seguito di aumenti di capitale);
- l'annullamento di titoli azionari e di altri strumenti finanziari;
- i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello del trasferimento della proprietà è inferiore ad Euro 500 milioni. L'elenco delle società emittenti con capitalizzazione media inferiore ad Euro 500 milioni è annualmente pubblicato sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- i trasferimenti di proprietà a seguito di successione e donazione.

F. Imposta sulle successioni e donazioni

L'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione– dopo essere stata in precedenza soppressa dall'art. 13, Legge 18 ottobre 2001, n. 383 – è stata reintrodotta dal D. L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286, come modificata dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 ("Legge 286/2006").

Per quanto non disposto dai commi da 47 a 49 e da 51 a 54 dell'art. 2 della Legge 286/2006, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, recante il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni.

I trasferimenti di partecipazioni o titoli per successione a causa di morte, per donazione o a titolo gratuito rientrano generalmente nell'ambito di applicazione della vigente imposta italiana sulle successioni e donazioni. L'imposta si applica anche sulla costituzione di vincoli di destinazione.

Per i soggetti residenti l'imposta di successione e donazione viene generalmente applicata su tutti i beni e i diritti trasferiti, ovunque esistenti (salvo alcune eccezioni).

Per i soggetti non residenti, l'imposta di successione e donazione viene applicata esclusivamente sui beni e i diritti esistenti nel territorio italiano. Si considerano in ogni caso esistenti nel territorio italiano le azioni in società che hanno in Italia la sede legale, la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale.

(i) L'imposta sulle successioni

Ai sensi dell'art. 2, comma 48, Legge 286/2006, i trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono generalmente soggetti all'imposta sulle successioni, con le seguenti aliquote, da applicarsi sul valore complessivo netto dei beni:

- per i beni e i diritti devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, l'aliquota è pari al 4%, con una franchigia di Euro 1.000.000 per ciascun beneficiario;
- per i beni e i diritti devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, l'aliquota è pari al 6% (con franchigia di Euro 100.000, per ciascun beneficiario, per i soli fratelli e sorelle);
- per i beni e i diritti devoluti a favore di altri soggetti, l'aliquota è pari all'8% (senza alcuna franchigia).

Se il beneficiario è un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta sulle successioni si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di Euro 1.500.000.

(ii) L'imposta sulle donazioni

Ai sensi dell'art. 2, comma 49, Legge 286/2006, per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni, l'imposta sulle donazioni è, generalmente, determinata applicando le seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuibili:

- in caso di donazione o di trasferimento a titolo gratuito a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, l'imposta sulle donazioni si applica con un'aliquota del 4%, con una franchigia di Euro 1.000.000 per ciascun beneficiario;
- in caso di donazione o di trasferimento a titolo gratuito a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo

grado, l'imposta sulle donazioni si applica con un'aliquota del 6% (con franchigia di Euro 100.000, per ciascun beneficiario, per i soli fratelli e sorelle);

- in caso di donazione o di trasferimento a titolo gratuito a favore di altri soggetti, l'imposta sulle donazioni si applica con un'aliquota pari all'8% (senza alcuna franchigia).

Se il beneficiario è un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta sulle donazioni si applica esclusivamente sulla parte del valore che supera l'ammontare di Euro 1.500.000.

Nel caso in cui il beneficiario di un atto di donazione o di altra liberalità tra vivi, avente ad oggetto valori mobiliari inclusi nel campo di applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 5, D. Lgs. 461/1997, ovvero un suo avente causa a titolo gratuito, ceda i valori stessi entro i successivi cinque anni, è tenuto al pagamento dell'imposta sostitutiva come se la donazione non fosse mai stata fatta (ex art. 16, comma 1, Legge 18 ottobre 2001 n. 383).

G Imposta di bollo

L'art. 19, comma 1, D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l'applicazione (salvo alcune eccezioni/esclusioni) di un'imposta di bollo proporzionale sulle comunicazioni periodiche inviate dalle banche e dagli intermediari finanziari italiani alla propria clientela relativamente a prodotti finanziari (tra i quali si annoverano altresì le azioni), anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati.

L'imposta di bollo proporzionale si applica, per ogni esemplare di comunicazione, in funzione del valore di mercato dei prodotti finanziari rilevato al termine del periodo rendicontato ivi indicato o, in mancanza, del valore nominale o di rimborso nella misura del 2 per mille annuo.

A decorrere dal 1° gennaio 2014, se il cliente è un soggetto diverso da persona fisica, l'imposta di bollo applicata non può eccedere Euro 14.000 su base annua, considerando l'ammontare complessivo dei prodotti finanziari detenuti dallo stesso cliente (identicamente intestati) presso il medesimo ente gestore.

L'imposta è riscossa dalle banche e dagli altri intermediari finanziari ed è rapportata al periodo rendicontato; l'estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni caso inviati almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione; in tale ipotesi, l'imposta di bollo viene applicata in funzione del valore, come sopra individuato, dei prodotti finanziari calcolato al 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto intrattenuto con il cliente.

L'imposta di bollo trova applicazione sia con riferimento agli investitori residenti che non residenti a condizione che i relativi prodotti finanziari siano detenuti presso un intermediario italiano.

Non sono soggetti all'imposta di bollo proporzionale, tra l'altro, i rendiconti e le comunicazioni che gli intermediari italiani inviano a soggetti diversi dai clienti, come definiti nel Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 20 giugno 2012. L'imposta di bollo proporzionale non trova applicazione, inoltre, per le comunicazioni ricevute dai fondi pensione e dai fondi sanitari.

H Imposta sul valore delle attività detenute all'estero

L'art. 19, comma 18, D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha introdotto un'imposta con aliquota pari al 2 per mille ("IVAFE") a carico delle persone fisiche residenti in Italia che detengono all'estero prodotti finanziari – quali le Azioni Ordinarie – a titolo di

proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione (dunque, anche se tali attività provengono da eredità o donazioni).

L'art. 19, comma 18, del D.L. n. 201/2011 istitutivo dell'IVAFE è stato modificato per effetto di quanto previsto dalla L. 30 ottobre 2014 n. 161 con effetto dal periodo di imposta 2014.

In particolare, costituisce ora presupposto impositivo ai fini IVAFE non più il generico possesso di attività finanziarie estere ma il possesso di prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio.

La base imponibile dell'IVAFE corrisponde al valore di mercato dei prodotti finanziari detenuti all'estero rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenuti, o – qualora tale valore non sia disponibile – al valore nominale o di rimborso, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento. Ai sensi del comma 19 dell'art. 19, D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e al periodo di detenzione. Se al 31 dicembre le attività non sono più possedute, si fa riferimento al valore di mercato delle attività rilevato al termine del periodo di possesso. Per le attività finanziarie che hanno una quotazione nei mercati regolamentati deve essere utilizzato questo valore.

A prescindere dalla residenza del soggetto emittente o della controparte, l'IVAFE non si applica alle attività finanziarie – quali le Azioni Ordinarie – detenute all'estero, ma affidate in amministrazione a intermediari finanziari italiani (in tal caso, infatti, sono soggette all'imposta di bollo di cui al paragrafo precedente) e alle attività estere fisicamente detenute dal contribuente in Italia.

Dall'imposta si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'importo dell'eventuale imposta patrimoniale versata nell'anno di riferimento nello Stato estero in cui sono detenute le attività finanziarie. Il credito d'imposta non può, in ogni caso, eccedere l'imposta dovuta in Italia. Qualora con il Paese nel quale sono detenuti i prodotti finanziari sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni riguardante anche le imposte di natura patrimoniale che preveda, per tali prodotti, l'imposizione esclusiva nel Paese di residenza del possessore, non spetta alcun credito d'imposta per le imposte patrimoniali eventualmente pagate all'estero. In tali casi, per queste ultime, può comunque essere chiesto il rimborso all'Amministrazione fiscale del Paese in cui le suddette imposte sono state applicate, nonostante le disposizioni convenzionali.

I dati relativi ai prodotti finanziari detenuti all'estero vanno indicate nel Quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi (si rimanda a tal proposito al successivo paragrafo).

I Obblighi di monitoraggio fiscale

Ai sensi del D. L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 1990, n. 227, come attualmente in vigore a seguito delle modifiche apportate, le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici e i soggetti equiparati, fiscalmente residenti in Italia, sono tenuti ad indicare nel Quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi l'importo degli investimenti e delle attività di natura finanziaria (incluse le Azioni Ordinarie) detenuti all'estero nel periodo d'imposta, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia. Sono altresì tenuti ai predetti obblighi di dichiarazione i soggetti appartenenti alle categorie sopra elencate che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti e delle attività estere di natura finanziaria, siano titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettera u), e dell'Allegato tecnico del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

In relazione alle azioni, tali obblighi di monitoraggio non sono applicabili se le Azioni Ordinarie non sono detenute all'estero e, in ogni caso, se le stesse sono affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti in Italia e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti dalle azioni e dai contratti siano assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi

L FATCA & CRS

A seguito: (i) dell'accordo intergovernativo intervenuto tra Italia e Stati Uniti d'America con riferimento al recepimento della normativa sul *Foreign Account Tax Compliance Act* ("FATCA"), della Legge 18 giugno 2015, n. 95 contenente la ratifica ed esecuzione di tale accordo e del Decreto attuativo del 6 agosto 2015, nonché delle; (ii) disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto accordo e da accordi tra l'Italia e altri stati esteri ("*Common Reporting Standard*" o "CRS"), i cui principi applicativi sono dettagliati all'interno della Legge 18 giugno 2015, n. 95 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 28 dicembre 2015, alcuni adempimenti informativi potrebbero essere richiesti ai titolari di strumenti finanziari (azioni incluse), in presenza di determinate condizioni.

5. POSSESSORI DI STRUMENTI FINANZIARI CHE PROCEDONO ALLA VENDITA

5.1 Azionisti venditori

Non vi sono possessori di strumenti finanziari che procedono alla vendita.

5.2 Numero e classe degli strumenti finanziari offerti dagli azionisti venditori

Non applicabile.

5.3 Accordi di *lock-up*

I Promotori hanno assunto in data 11 luglio 2017, e gli altri Titolari di Azioni Speciali assumeranno, un impegno di *lock-up* che prevede l'inalienabilità delle Azioni Ordinarie rivenienti dalla conversione delle Azioni Speciali per un periodo di 18 mesi da computarsi a partire dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante.

6. SPESE LEGATE ALL'AMMISSIONE E ALL'OFFERTA

L'ammontare complessivo delle spese connesse all'Offerta e all'ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia delle Azioni Ordinarie e dei Warrant della Società, è stimato in circa Euro 1.080.000, in caso di integrale sottoscrizione di numero 10.000.000 di Azioni Ordinarie oggetto dell'Offerta, per un controvalore di Euro 100.000.000.

Il ricavato stimato derivante dall'Offerta, calcolato sulla base del Prezzo di Offerta, è stimato in Euro 100.000.000 in caso di integrale sottoscrizione delle numero 10.000.000 Azioni Ordinarie oggetto dell'Offerta, per un controvalore di Euro 100.000.000.

Il Global Coordinator avrà diritto, nel solo caso di effettuazione dell'Operazione Rilevante, ad ulteriori commissioni in funzione, tra l'altro, della percentuale di soci non recedenti

7. DILUIZIONE

7.1 Diluizione derivante dalla conversione delle Azioni Speciali

I detentori di Azioni Ordinarie potranno subire un effetto diluitivo a seguito della conversione delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie della Società. Di seguito viene proposto un esempio di calcolo di tale effetto diluitivo ipotizzando l'esercizio del diritto di recesso da parte dei soci detentori di azioni ordinarie della Società in misura pari al 33% meno n. 1 Azione Ordinaria.

Si segnala che il calcolo di seguito proposto non tiene conto degli effetti dell'eventuale esercizio dei Warrant.

Si segnala inoltre che le tabelle riportate nel presente Capitolo 7 illustrano gli effetti diluitivi calcolati sulla base del verificarsi di eventi futuri al momento non prevedibili (quali ammontare del recesso, prezzo delle azioni ordinarie e costi complessivi al verificarsi dell'Operazione Rilevante) e, pertanto, sono da considerarsi meramente indicative. Ciò anche in considerazione di quanto segue:

- (i) non si conosce l'arco temporale in cui l'Operazione Rilevante sarà perfezionata e conseguentemente per quanto tempo la Società dovrà sostenere i costi operativi annuali individuati. Parimenti, prudenzialmente, non sono stati stimati gli effetti positivi sulla diluizione rivenenti dalla maturazione di interessi attivi sulle Somme Vincolate;
- (ii) non si conosce l'esatto ammontare complessivo dei costi relativi allo studio e al perfezionamento dell'Operazione Rilevante e, conseguentemente, le seguenti tabelle non tengono conto di detti costi;
- (iii) le seguenti tabelle considerano i costi certi che troveranno manifestazione al verificarsi dell'Operazione Rilevante.

Si precisa che, in analogia alle considerazioni sopra svolte, ai fini del calcolo della "Quota di Patrimonio Netto" utilizzato per il soddisfacimento del diritto di recesso non sono state considerate le eventuali "penalty fees" che verrebbero altresì trattenute dalla Società in caso di esercizio, da parte dei titolari di Azioni Ordinarie, dell'Opzione di Vendita secondo le modalità e i termini di cui all'articolo 8 dello Statuto sociale (detto articolo, si ricorda, prevede in particolare che il corrispettivo di ciascuna delle Azioni Ordinarie per cui sia stata esercitata l'Opzione di Vendita è pari al prezzo di sottoscrizione in sede di Offerta delle Azioni Ordinarie stesse diminuito di una percentuale pari al 3,90%. Al riguardo, si veda la Sezione Prima, Capitolo 15, Paragrafo 15.2.3 del Documento di Ammissione).

La conversione delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie potrà avvenire al verificarsi delle seguenti condizioni:

- **Ipotesi 1:** conversione di n. 66.666 Azioni Speciali in n. 399.996 azioni ordinarie (pari ad 1/3 delle Azioni Speciali) nel caso di perfezionamento dell'Operazione Rilevante e decorsi 7 giorni dalla data di efficacia della medesima Operazione Rilevante;
- **Ipotesi 2:** conversione di ulteriori n. 66.667 Azioni Speciali in n. 400.002 azioni ordinarie (pari ad un ulteriore 1/3 delle Azioni Speciali – così portando il numero complessivo di Azioni Speciali convertite a 2/3 di quelle originariamente sottoscritte dai Promotori) nel caso in cui entro 48 mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia, per almeno 15 giorni su 30 giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale ad Euro 11 per Azione Ordinaria;
- **Ipotesi 3:** conversione di ulteriori n. 66.667 Azioni Speciali in n. 400.002 azioni ordinarie (così portando all'integrale conversione delle Azioni Speciali originariamente sottoscritte dai Titolari di Azioni Speciali) nel caso in cui entro 48 mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie negoziate sull'AIM Italia, per almeno 15 giorni su 30 giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale ad Euro 12 per azione ordinaria.

La diluizione potenziale per l'investitore è costituita dalla differenza tra il Prezzo di Offerta e il "Patrimonio Netto pro-forma post-Offerta per Azione Ordinaria". In caso di integrale conversione delle n. 200.000 Azioni Speciali, ipotizzando l'esercizio del diritto di recesso da parte dei soci detentori di Azioni Ordinarie in misura pari al 33% meno n. 1 Azione Ordinaria, la diluizione potenziale sarà pari a massimi Euro 1,51 per ciascuna Azione Ordinaria nell'ipotesi di integrale sottoscrizione di n. 10.000.000 Azioni Ordinarie.

Il "Patrimonio Netto pro-forma post-Offerta per Azione Ordinaria" è determinato dividendo il "Patrimonio Netto pro-forma post-Offerta", calcolato come indicato nella tabella che segue, per il numero complessivo delle azioni. Si tenga conto del fatto che nel calcolo del "Patrimonio Netto pro-forma post-Offerta", oltre alle commissioni e ai costi dell'Offerta e ai costi certi all'Operazione Rilevante⁽⁴⁾, si prevede l'ipotesi di esercizio del diritto di recesso da parte dei titolari di Azioni Ordinarie nella misura del 33% meno n. 1 Azione Ordinaria, ossia numero 3.299.999 azioni ordinarie nell'ipotesi di integrale sottoscrizione di n. 10.000.000 Azioni Ordinarie per un controvalore di Euro 100.000.000.

La seguente tabella illustra le modalità di calcolo della diluizione nel caso in cui il diritto di recesso sia stato esercitato dal 33% meno n. 1 Azione Ordinaria del capitale sociale, nell'ipotesi che tale esercizio dell'Opzione di Vendita avvenga a Euro 10 per Azione Ordinaria. Si precisa che la diluizione patita dall'investitore non tiene conto del valore dei Warrant ricevuti gratuitamente in sede di sottoscrizione.

Calcolo della diluizione per Azione Ordinaria			
Ipotesi esercizio del diritto di Recesso: 33% meno n. 1 Azione Ordinaria			
<i>Dati in Euro</i>	Operazione Rilevante (Conversione di n. 66.666 Azioni Speciali)	Prezzo di Euro 11,00 Operazione Rilevante (Conversione di n. 133.333 Azioni Speciali)	Prezzo di Euro 12,00 Operazione Rilevante (Conversione di n. 200.000 Azioni Speciali)
Numeratore	Euro 100 mln	Euro 100 mln	Euro 100 mln
Patrimonio Pre-Offerta	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Risorse Raccolte nell'Offerta	100.000.000	100.000.000	100.000.000
Commissioni e Spese per l'Offerta e Spese certe all'Operazione Rilevante	(1.916.730)	(1.916.730)	(1.916.730)
Quota di Patrimonio Utilizzato per il soddisfacimento del diritto di recesso	(32.999.990)	(32.999.990)	(32.999.990)
Patrimonio Netto Pro-Forma Post-Offerta	67.083.280	67.083.280	67.083.280
Denominatore			
Azioni Ordinarie	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Azioni Speciali	133.334	66.667	-
Nuove Azioni Ordinarie da conversione	399.996	800.000	1.200.000
Recesso di Azioni Ordinarie	(3.299.999)	(3.299.999)	(3.299.999)
Azioni Totali	7.233.331	7.566.668	7.900.001
Patrimonio Netto Proforma Post Offerta per Azione Ordinaria	9,27	8,87	8,49
Diluizione per Azione Ordinaria	0,73	1,13	1,51

⁽⁴⁾ Si fa riferimento a costi per buona parte riconducibili all'attività svolta dal Global Coordinator che verranno sostenuti soltanto a condizione che sia effettuata l'Operazione Rilevante e in funzione, tra l'altro, della percentuale di soci non recedenti (effetto che è stato puntualmente stimato nella tabella in funzione della percentuale di recesso esercitata nei vari scenari declinati).

La seguente tabella illustra gli effetti diluitivi per i soci detentori di Azioni Ordinarie per singola azione al verificarsi di ciascuna ipotesi di conversione, calcolati sulla base di diverse percentuali di recesso:

Diluizione per Azione Ordinaria (dati in Euro per Azione Ordinaria)			
Percentuale di Recesso delle Azioni Ordinarie	Operazione Rilevante (Conversione di n. 66.666 Azioni Speciali)	Prezzo di Euro 11,00 Operazione Rilevante (Conversione di n. 133.333 Azioni Speciali)	Prezzo di Euro 12,00 Operazione Rilevante (Conversione di n. 200.000 Azioni Speciali)
<i>Dati in Euro</i>			
Livello di Raccolta	Euro 100 mln	Euro 100 mln	Euro 100 mln
0%	0,54	0,83	1,10
10%	0,58	0,90	1,20
15%	0,60	0,94	1,25
20%	0,63	0,99	1,31
25%	0,67	1,04	1,38
33%	0,73	1,13	1,51

Si segnala che l'effetto diluitivo relativo alla conversione delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie, rispettivamente al raggiungimento delle soglie di prezzo delle azioni ordinarie di Euro 11,00 ed Euro 12,00, avviene in presenza di un guadagno potenziale da parte dei sottoscrittori.

8. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

8.1 Soggetti che partecipano all'operazione

La seguente tabella indica i soggetti che partecipano all'operazione e il relativo ruolo.

Soggetto	Ruolo
Glenalta S.p.A.	Emittente
CFO SIM S.p.A.	<i>Global Coordinator</i>
	<i>Nominated Adviser</i>
	Specialista
KPMG S.p.A.	Società di Revisione

A giudizio dell'Emittente, il Nomad opera in modo indipendente dall'Emittente e dai componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente.

8.2 Luoghi ove è disponibile il Documento di Ammissione

Il presente Documento di Ammissione sarà a disposizione del pubblico per la consultazione, presso la sede dell'Emittente (Milano, Via San Pietro all'Orto n. 17), nonché sul sito internet di Glenalta (www.glenalta.it).